

CCCXCIV.

TORNATA DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. Il deputato Parenzo chiede sia fatta una rettificazione al resoconto sommario — Osservazioni del presidente della Camera. — Il deputato Mameli presenta la relazione sulla proposta di legge dei deputati Cavallotti e Bovio affinché sia dichiarata campagna nazionale l'impresa dell'Agro romano 1867 — Il deputato Cavallotti chiede che il disegno di legge sia dichiarato urgente. — Seguito della discussione del disegno di legge sulle incompatibilità amministrative — Parlano i deputati Salaris, Cavalletto, Panattoni, Maffei, Ferrari G., Crispi, Nanni, Nicotera, il presidente del Consiglio, il relatore Mazza, i deputati Maurigi, Morana, Canzi, Martini F., Bonghi, Calciati, Di San Donato, Allimaccarani, Vollaro, Mantellini, Finzi, Lualdi, Capo, Castellano, De Blasio e Sanguinetti — Il disegno di legge è approvato per alzata e seduta — Si approvano pure senza discussione per alzata e seduta i disegni di legge per aggiunta alla tabella sulle circoscrizioni territoriali militari e per l'istituzione di una pretura nel comune di Terranova Pausania. — Votazione a scrutinio segreto — Spesa pel compimento del fabbricato del Ministero della guerra; Provvedimenti per Assab; Spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito; Aggiunta alla tabella annessa alla legge delle circoscrizioni territoriali militari; Istituzione di una pretura nel comune di Terranova Pausania. — Il presidente annunzia che dalla numerazione dei voti risulta che la Camera non è in numero legale per deliberare.

La seduta comincia alle ore 1 10 pomeridiane.

Il segretario Capponi legge il processo verbale nella seduta antimeridiana di ieri, che è approvato; indi legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

PARENZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Parenzo?

PARENZO. Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARENZO. Con il molto lavoro che c'è, io comprendo che il *resoconto sommario* può non essere esatto; ma quando fa dire delle corbellerie, per cui c'è il pericolo di passare ai posteri, bisogna pure rettificarle in qualche modo.

Il *resoconto sommario* di ieri mi attribuisce di aver detto, che vorrei che ad Assab la nostra bandiera sventolasse soltanto quando fosse interrogata la volontà degli abitanti.

Ora, siccome io non mi sono mai immaginato di

applicare il suffragio universale ad Assab, così domanderei che di questa rettificazione si tenesse conto nel *resoconto sommario* di oggi.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Parenzo, ella fa una domanda affatto nuova, ed io credo davvero che non sia il caso di stabilire questo precedente. Si è già più volte detto e ripetuto che il *resoconto sommario* non ha carattere ufficiale; è fatto perchè si possa conoscere sollecitamente il sunto della discussione; ma non bisogna annettere ad esso l'importanza del resoconto ufficiale. Quindi la pregherei di ritirare la sua proposta, che nel resoconto sommario d'oggi si rettifichi la parte cui ha accennato.

PARENZO. La ritiro.

PRESIDENTE. Ad ogni modo della sua dichiarazione sarà tenuto conto.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale della seduta pomeridiana d'ieri s'intenderà approvato.

(È approvato.)

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di famiglia gli onorevoli Piccoli, Papadopoli Niccolò, Campostrini, Liroy Paolo e Billia di giorni 6; l'onorevole Melchiorre, di 2; l'onorevole Donati, di 5; l'onorevole Basteris, di 10; l'onorevole Lucchini Giovanni, di 8; l'onorevole Chinaglia, di 6; l'onorevole Fabris, di 4; per motivi di salute l'onorevole Lugli, di giorni 8.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE INCOMPATIBILITÀ AMMINISTRATIVE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulle incompatibilità amministrative.

Come la Camera ricorda, ieri fu iniziata la discussione generale.

Ora ha facoltà di parlare nella discussione generale l'onorevole Salaris.

SALARIS. Signori, io ho sempre compreso un sistema largo con cui nessun vincolo vi sia alla libertà delle elezioni, nel quale ognuno possa a suo talento scegliere il deputato. Comprendo questo sistema, altre volte caldamente patrocinato dall'onorevole Crispi. Egli voleva tutti eleggibili, e accanto a questa eleggibilità larghissima poneva una sola incompatibilità, quella del cumulo degli uffici, cioè l'ufficio di deputato incompatibile con qualunque altro ufficio, sia retribuito, sia gratuito; finchè questi uffici gratuiti vi saranno. Imperocchè se la Camera ammetterà la retribuzione ai deputati, non vi parrà strana la previsione, che presto tutti gli altri uffici gratuiti verranno ugualmente retribuiti. È questo un sistema, che io voterei con ambedue le mani, purchè fosse circondato da alcune garanzie, che rendano seria la incompatibilità ed il sistema.

Se non che il sistema finora seguito non è questo, e per persuadersene basterebbe volgere un poco indietro lo sguardo, e vedere la legge sulle incompatibilità del 1867.

Non è ora il caso di discutere se quella legge sia buona o cattiva, o se debba in qualche parte modificarsi; ma a me pare che il nuovo disegno di legge che discutiamo non possa soddisfare all'intento che si vuole raggiungere.

Due sono le ragioni che si pongono in campo a difenderlo, e da queste parrebbe ispirato il disegno di legge. La prima è quella che non si possa nello stesso tempo esercitare l'ufficio di deputato e quello di sindaco, di deputato provinciale o di assessore; l'altra riguarda l'influenza che, mercè questi uffici, si può esercitare in personale vantaggio.

Permettetemi che, in rapporto alla prima ragione, io richiami il Governo e la Commissione alla logica. Quando voi, o signori, sarete obbligati ad introdurre l'articolo 1 di questo disegno nella legge generale delle incompatibilità, voi dovrete difendervi dall'appunto di poca logica; perocchè, mentre voi non permettete il cumulo della carica di sindaco con quella del deputato, mentre non permettete il cumulo dell'ufficio di deputato provinciale col mandato di rappresentante della nazione, voi consentite il cumulo dell'ufficio di deputato con altri uffici, ed uffici retribuiti dallo Stato. La legge diventa illogica, o, se volete, in essa vi saranno delle irrazionali eccezioni, per non dire che vi saranno disposizioni che distruggono il principio di estendere il cumulo degli uffici.

A me parrebbe assai meglio il proclamare il principio dell'incompatibilità del doppio ufficio, in modo generale per tutti, senza distinzione di uffici gratuiti o retribuiti, e con logica severa. Coordinate a questo principio tutta la legge delle incompatibilità; e solo allora la legge sarà coerente in tutte le sue disposizioni, e così solamente vi salverete dallo appunto gravissimo di peccato contro la logica. Ma se così non farete, la vostra legge sarà uno sconcio, che non è lieve, e che meriterà la censura del paese. Ciò per la prima ragione posta a fondamento di questo disegno di legge.

Che vi dirò della seconda ragione, di quella della illegittima influenza che per i sovradetti uffici si può esercitare in personale vantaggio?

Io ammetterò codesta influenza, e ammetterò ancora che abbia qualche valore; io dimanderò solo se si otterrà lo scopo col presente disegno di legge, sia col ministeriale, sia con quello della Commissione. Non entro per ora nel merito di questa influenza, nè nell'indagine dell'importanza di essa, e se debba essere colpita nel modo come è stata colpita dalla Commissione e dal Ministero; ma mi restringerò a dimostrare solamente, che con questo disegno di legge non si raggiunge affatto lo scopo che si vuole raggiungere.

Quale argine infatti voi ponete con questo disegno di legge a codesta illegittima influenza, che si dimostra temere, e che si può esercitare col mantello d'un ufficio più o meno gratuito? Io non lo vedo; sarà difetto di vista, ma non vedo infre-

nata l'influenza che si vuole escludere. Infatti, voi concedete ad un membro della deputazione provinciale, ad un sindaco di poter rimanere in carica fino a due ore prima che sia pubblicato il decreto per la convocazione dei comizi: anzi la Commissione è assai più larga e più ingenua. Essa permette che resti in ufficio tanto il sindaco, quanto il membro della deputazione provinciale, anche al momento dell'elezione, e solo, questa compiuta, anzi convalidata dalla Camera, concede l'opzione, cioè concede che l'eletto opti o per l'ufficio di deputato, o per quello di sindaco, o di deputato provinciale. Ora io non so a questa maniera come si creda infrenata quella illegittima influenza, che si vuole impedire. Credo inutile ogni dimostrazione, perchè mi pare chiaro che è fallito lo scopo.

Dicano i signori della Commissione ed il signor ministro dell'interno, se con ciò hanno posto un argine all'influenza, che è fondamento di questo disegno di legge. Evidentemente no, perchè un sindaco avrà esercitato quella influenza illegittima fino alla vigilia della convocazione del collegio elettorale, l'avrà anzi esercitata fino alla sua elezione, e poi vedrà se gli converrà di essere deputato e smettere l'ufficio di sindaco; ma resterà ch'egli sarà debitore della sua elezione a quella illegittima influenza, alla quale non si seppe porre una diga. Che ottenete voi a questo modo? Voi v'illudete, ma la legge sarà inefficace.

Ed io non faccio distinzione fra progetto ministeriale e progetto della Commissione; perchè l'uno vale l'altro; perchè sono due fratelli germani, che si somigliano perfettamente; sono due progetti che lasciano il tempo che trovano, che non fanno nè caldo, nè freddo.

Alle corte, volete sul serio impedire codeste illegittime influenze nelle elezioni? Allora è una necessità lo entrare francamente nel sistema della legislazione attuale, e non tentennare fra la incompatibilità e la ineleggibilità. Bisogna, anzitutto, prefiggersi una meta, e poi scegliere la via che vi conduce direttamente. Fatta poi la scelta, è necessario che si percorra con ardimento il cammino. Allora bisognerà stabilire la ineleggibilità del sindaco e del deputato provinciale, salvo che abbia cessato da questi uffici tre mesi prima della convocazione del collegio.

In tal modo solamente si potrà credere infrenata quella illegittima influenza, che può essere esercitata con abuso di un pubblico ufficio, sia anche gratuito, ed in tal guisa si eviteranno anche le apparenze, che a codesta influenza sia dovuta la elezione. Ma se voi manterrete tal quale la vostra proposta, voi farete opera irrisoria, e quel ch'è

peggio, invece di correggere la legge del 1877 sulle incompatibilità parlamentari, voi la renderete più illogica e non conseguirete lo scopo che vi proponete.

Se non che, o signori, io vorrei prima di consentire in così grave misura, esaminare un po' codeste illegittime influenze, che possono esercitarsi con abuso dell'ufficio da un sindaco e da un deputato provinciale, e vedere, se proprio questo che si propone sia il salutare rimedio. E dirò schiettamente, che il fatto potrà deplorarsi; ma non si oserà negare, che spesso un sindaco, od un deputato provinciale, con abuso dell'ufficio, sconvolge l'amministrazione a sol disegno di procurarsi una clientela; tutti i suoi pensieri sono per compiacere gli elettori a danno della pubblica cosa; tutti i suoi atti sono coordinati ad accaparrarsi il maggior numero di suffragi, non già a mantenere l'amministrazione con la rettitudine dovuta. Ma sono codeste influenze a temersi? Pur troppo (mi duole il dirlo) sono a temersi. Ormai di prefetti i quali sappiano far stare i deputati al loro posto, ve ne sono pochissimi. Dev'essere proprio un disperato, o signori, colui che oggi accetta la carica di prefetto in una provincia qualunque; perchè spesso è tribolato più che nol sia qualunque altro impiegato. Quando il Governo facesse rispettare l'autorità dei prefetti, cesserebbero se non tutte molte di queste influenze, e deputati provinciali, e sindaci ed anche deputazioni provinciali starebbero a posto; perchè il prefetto, che è quegli che rappresenta veramente il Governo nella provincia, sicuro dell'appoggio del ministro, non avrebbe a temere dell'adempimento dei suoi doveri. Ma per nostra mala ventura il Governo cede a noi deputati, ed i prefetti non sono sicuri del domani, non sono sicuri di non essere sacrificati ai nostri più o meno bassi dispetti.

Sovente qui in Roma, si domanda che il tale o tale altro prefetto sia cambiato sol perchè non è molto arrendevole ad un deputato; e se il ministro tentenna sulle prime, finisce poi per tramutarlo. Ed un prefetto così balestrato prova dello sconforto nell'esercizio della sua autorità, e non di raro giunge nella nuova provincia col proposito di non volere imbarazzi, di lasciar correre le cose a seconda degli altrui desiderii, e l'amministrazione della pubblica cosa ne va a rotoli.

Ma se ho detto chiara e tonda una cosa, non devo per amore del vero tacerne un'altra, ed è questa; nel regno d'Italia è deplorabile che si scelgano a prefetti degli uomini che non sono all'altezza del posto; nè oggi si può farne colpa al Governo; perchè la legge delle incompatibilità ha costretto il Governo a servirsi di questi uomini che non sono i più

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

docili strumenti, e nei quali il ministro ha qualche mezza confidenza circondata da cento riserve. Da tutto ciò nasce quello che naturalmente deve nascere; diffidenza dall'una e dall'altra parte; e colle diffidenze non si giova di certo alla pubblica cosa.

Altra volta lo dissi, ed oggi lo ripeto, che mi parve un errore il divieto assoluto ai deputati di accettare degl'impieghi; perocchè gl'impieghi politici dovevano essere esclusi dal divieto, acciò restasse ad un partito libera la scelta degli uomini coi quali condurre vantaggiosamente l'amministrazione, ed ogni pubblico affare.

Ma dette queste cose, io vorrò esaminare l'importanza della influenza, che si vuole troncata con questo disegno di legge, e che pare si creda un male assai grave. E davvero, se ho potuto osservare codesto male, se ho potuto osservare qualche agitazione elettorale fuori di luogo, se ho osservato qualcuno smanioso dell'acquisto di suffragi, devo pure dire, che rarissime volte tutte queste mene riuscirono: perchè, anche cogliendo i favori, i comuni e gli elettori giudicarono severamente il deputato provinciale od il sindaco. Imperocchè spesso vengono dal basso in alto le lezioni più severe; perchè vi ha più moralità nel basso, di quello che non vi sia dignità nell'alto. Codeste illegittime influenze per ciò non sarebbero per me tali da impormi di arrivare fino a stabilire una ineleggibilità per i sindaci e per i deputati provinciali. Ma nell'esercizio dei pubblici uffici non vi ha parvità di materia, ed è sempre cosa grave la diffidenza. Bisogna dunque venire anche ad una misura radicale per infrenare gli abusi, e le illegittime influenze.

Eh! sì, o signori, quando si entra nella via del sospetto, è una necessità non arrestarci a mezza via; perchè le mezze misure non concludono niente, se pure non esacerbano il male. E posto che si sospettano le illegittime influenze, non è utile il fermarsi alla sola incompatibilità per farle cessare. Parlare solo di incompatibilità in questi casi sempre deplorabili, farebbe ridere, perchè si consentirebbe di raccoglierne il frutto. Entrando nella via del sospetto, bisogna coraggiosamente andare in fondo, fare ogni sforzo per impedire l'abuso dei pubblici uffici, e le illegittime influenze.

Ora, arrestandovi alla sola incompatibilità, come fate in questo disegno di legge, voi fate un buco nell'acqua; voi se non fate male, lasciate le cose come sono; perchè la inefficacia della misura è manifesta.

A rimuovere anche il sospetto di codeste illegittime influenze pur troppo esiziali alla buona e regolare amministrazione, ed indecorose per il Parlamento, è necessario statuire la ineleggibilità del

sindaco e del deputato provinciale nel distretto elettorale. E non basta, ma dovete circondare questa ineleggibilità delle stesse precauzioni delle quali la legge circonda la ineleggibilità dei generali comandanti i distretti militari, e quell'altra dei magistrati nel territorio in cui amministrano la giustizia.

La legge infatti non si fermò a ritenere la ineleggibilità dei generali o de' magistrati nel territorio in cui esercitano il loro ufficio; ma volle che perdurasse la ineleggibilità per sei mesi ancora dopo cessato l'ufficio. Questa stessa misura dovrà pure essere adottata per i sindaci e per i deputati provinciali, se si vorrà seriamente statuire la ineleggibilità dei sindaci e dei deputati provinciali, pel salutare scopo di porre una diga agli abusi del pubblico ufficio ed alle legittime influenze.

Comprendo, che i sei mesi parranno troppi, e specialmente per la imminente elezione generale, per la quale sarebbe anche una ingiusta misura. Ma questa difficoltà non mi pare insuperabile: dappoi che per le prime imminenti elezioni si potrebbe ridurre il tempo a soli due mesi con un articolo transitorio. Così gli attuali sindaci e deputati provinciali avrebbero tempo di provvedere a se stessi, e non sarebbero colpiti improvvisamente da una inaspettata ineleggibilità. Al tempo stesso si otterrebbe la cessazione delle illegittime influenze, nè a queste sarebbe attribuita la elezione di un sindaco o di un deputato provinciale. Ogni difficoltà dunque sarebbe appianata, ed efficacemente sarebbe provveduto alla regolarità delle amministrazioni pubbliche, ed anche al decoro del Parlamento. E, o signori, entrando in questa via non vi fermate ai sindaci e ai deputati provinciali; no; proclamate un principio generale; stabilite l'incompatibilità di due uffici, retribuiti o gratuiti, come fondamento della legge, per guisa, che il mandato della nazione escluda ogni altro qualunque ufficio, sia esso retribuito o gratuito.

A questo modo la vostra legge sarà meno odiosa; perchè pur compendendo i sindaci, gli assessori, i deputati provinciali, non sarà una legge fatta esclusivamente per colpire essi soli d'ineleggibilità; e al tempo stesso colpirà altri ancora, che a più forte ragione dovrebbero essere colpiti, e dei quali il vostro progetto non si occupa punto.

Dette queste cose, mi riserverò nella discussione degli articoli di introdurre quelle modificazioni che mi parranno opportune a rendere efficace la legge. Se altri non proporrà dagli emendamenti, mi farò un dovere di proporli, tanto all'articolo 1 che 2, e soprattutto avrò in mira di porre questa legge in armonia con quella del 1877; perchè se per fatalità fosse accettato il progetto della Commissione o quello del Ministero, certo che posto insieme con

quello del 1877 sarebbe una logica disarmonia e dirò di più, sarebbe una vera canzonatura quello che noi oggi facciamo. Il che non mi parrebbe certamente una cosa seria, una cosa degna del Parlamento.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mameli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MAMELI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge d'iniziativa degli onorevoli Cavallotti e Bovio sulla impresa dell'Agro romano del 1867. (V. *Stampato*, n° 347-A.)

CAVALLOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati. Ha facoltà di parlare su questa presentazione l'onorevole Cavallotti.

CAVALLOTTI. Io ho veramente inteso il pensiero a cui si è ispirata ieri sera la proposta dell'onorevole nostro collega Nicotera e dalla Camera accettata. Però io prego i miei onorevoli colleghi di non sorridere dell'ingenua preghiera che io voglio fare alla Camera, che è quella di accordare a me la stessa cortesia che hanno accordata ieri sera al presidente del Consiglio per quel suo progettino di legge presentato *in extremis*, cioè di accordare l'urgenza anche al disegno di legge di cui testè è stata presentata la relazione, e l'iscrizione in capo all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella odierna.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cavallotti propone che la Camera voglia dichiarare d'urgenza il disegno di legge di cui testè è stata presentata la relazione. Se non vi sono obiezioni l'urgenza s'intenderà accordata.

(È concessa.)

L'onorevole Cavallotti propone inoltre che la Camera voglia iscrivere la discussione del disegno di legge di cui si tratta in capo all'ordine del giorno della tornata successiva all'odierna.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE INCOMPATIBILITÀ AMMINISTRATIVE.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

INDELLI. Siccome io ho parlato ieri, così rinunzio alla facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

Voci. Rinunzi! rinunzi! (*Rumori*)

CAPO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. (*Rumori*) Ma prego, onorevoli colleghi, di far silenzio! Che modi sono cotesti?

Voci. Rinunzi! rinunzi!

CAVALLETTO. I miei colleghi sanno che non sono abituato a far lunghi discorsi; perciò mi limiterò ad una breve dichiarazione. In massima, io non sono favorevole a questo disegno di legge. A me pare che si vada troppo avanti col sistema delle incompatibilità e che in luogo di procedere nella via della libertà, si vada indietro. Che incompatibilità è questa? È un limitare, secondo me, il diritto degli elettori nella loro libertà di scelta per la rappresentanza nazionale. E se continueremo con questo sistema delle incompatibilità, si finirà coll'escludere dal Parlamento gli uomini della scienza, gli uomini esperti nelle pubbliche amministrazioni, quelli che godono la fiducia delle popolazioni, e si aprirà la via del Parlamento a quelli, che poco s'intendono di pubblica amministrazione, che hanno pochi precedenti di merito nella scienza e che fanno la politica nei caffè, oppure che lavorano per qualche giornale secondario. Noi apriremo la via del Parlamento ai pubblicisti di terza mano ed ai dilettanti di politica che frequentano i ritrovi degli oziosi, nei caffè, ed anche nelle osterie. Se procediamo di questo passo, noi effettivamente abbasseremo di assai il livello della rappresentanza nazionale. Se darete poi ai deputati anche la indennità, allora avrete affatto snaturata la rappresentanza nazionale con tutte queste vostre incompatibilità.

L'onorevole ministro dell'interno ammette queste incompatibilità, perchè non vuole cumulo di uffici, perchè teme l'influenza del deputato quando vi è codesto cumulo. Ma vi sono dei comuni di poca importanza, dove uno, per essere sindaco, non ha poi la necessità di occupare tutto il suo tempo per dirigere l'amministrazione comunale, specialmente in quei comuni la cui popolazione non supera i 30,000 abitanti.

Ma, credete che all'influenza dei deputati sulle amministrazioni governative si rimedi colle incompatibilità? Io non lo credo. I deputati che verranno esclusi, quegli che secondo il presente disegno di legge propugnato dall'onorevole ministro, e secondo la legge delle incompatibilità, non potranno più entrare in questo Parlamento, saranno sostituiti da altri che eserciteranno ben maggiori pressioni, e ben maggiori influenze.

Se si vuole liberare l'amministrazione dalle pres-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

sioni degli uomini politici, bisogna che l'onorevole ministro dell'interno batta un'altra via, e studi appunto il problema delle nostre amministrazioni, che per leggi da proporsi le semplifichi, che renda la loro azione spedita, sollecita, accuratissima, imparziale e che stabilisca una qualche responsabilità dei funzionari. Egli dovrebbe intanto imitare l'esempio dato dall'onorevole Ricotti, quando fu ministro della guerra. L'onorevole Ricotti fece una circolare, colla quale vietò assolutamente a tutti i dipendenti dalla amministrazione della guerra di dare seguito a raccomandazioni di uomini politici, e di regolarsi in tutte le cose dei loro uffici e attribuzioni, sieno civili che militari, secondo le leggi ed i regolamenti, ed indipendentemente affatto dalle pressioni e dalle sollecitudini degli uomini politici e inoltre prescrisse che quei funzionari civili e militari, che si facessero raccomandare da uomini politici, fossero posti in nota sfavorevole, cioè in censura. Faccia lo stesso l'onorevole ministro dell'interno.

Il principio che fu stabilito dall'onorevole Ricotti per l'amministrazione della guerra fu richiamato in vigore dall'onorevole Ferrero, il quale intende benissimo quale sia lo il modo di salvare un'amministrazione dall'influenza illegittima degli uomini politici. In questo modo menomato, se non affatto tolto il pericolo della influenza degli uomini politici, si lascerà libertà agli elettori nella scelta degli uomini di loro fiducia e si salverà l'amministrazione dalla peste delle ingerenze illegittime. Se si dovesse seguire la via delle incompatibilità, ne potrei indicare anch'io alcune altre; ma non sono favorevole a questo sistema. Se lo fossi, altre incompatibilità, secondo me, dovrebbero essere prese in considerazione. Queste sarebbero le incompatibilità dei deputati, i quali come avvocati o come periti vanno nei tribunali a combattere od a difendere il Governo nei litigi giudiziari.

Vorrei che fosse assolutamente interdetto ai deputati di prestarsi a difendere ed a combattere il Governo nei suoi litigi coi privati. Se questo si facesse, molti vantaggi ne ritrarrebbe l'amministrazione pubblica.

Ciò detto, dichiaro che non voterò il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Signori! Non farò un discorso; chè di discorsi non è più l'ora. Esprimerò solo le mie convinzioni. E cedendo alle mie convinzioni, non recherò quali saranno gli effetti che le mie parole raccoglieranno.

Tutti qui siamo preoccupati della inconvenienza del cumulo degli incarichi pubblici. Ma diversa è la

via, per la quale gli uni e gli altri ricerchiamo la soluzione di così importante questione. Ho udito finora considerare questo progetto di legge dal lato delle possibili influenze; ho udito farsi del principio d'incompatibilità quasi un espediente di sospetto, che sia freno alle pressioni che taluno, per le cariche che copre, può esercitare sugli altri. Ebbene, o signori, considerare da cotesto lato il concetto delle incompatibilità è, a mio avviso, rimpicciolirlo. Noi dobbiamo mirare a considerazioni più elevate. Nostro dovere è impedire che si rinnovelli lo sconcio, onde pur troppo ai dì nostri fu teatro l'Italia: il monopolio delle cariche pubbliche. *(Bravo!)*

Dal dì che sanzionammo una legge, che le moltitudini, fino allora reiette, chiamava alla eguaglianza dei diritti politici, dovere è per noi che un insieme di leggi assicuri la divisione del lavoro, l'esercizio dei poteri; non privilegio di pochi, ma riparto di facoltà a tutti egualmente accessibili. È così che i popoli veramente si educano alle istituzioni della libertà.

Questo è il mio concetto: eligibilità eguale per tutti, incompatibilità tra i vari mandati pubblici concentrati in uno stesso individuo. Io miro a impedire ciò che parve finora sistema: lo avere in pochi, nella varietà delle forme, monopolizzato il potere.

Ispirato a questi principii, io formulai le mie proposte, più come espressione delle mie convinzioni, che come formula, la quale possa raccogliere adesione da questa assemblea.

Io invito il Governo a studiare il grave tema delle incompatibilità; a preparare un progetto di legge, che in tutte le sue applicazioni traduca e concreti il principio della unicità del mandato. Ma intanto come primo passo in codesta via, forza è che la Camera affermi la incompatibilità dell'ufficio di deputato con una qualunque rappresentanza elettiva.

È così, o signori, che a noi è dato modo di chiamare il più delle forze vive del paese a partecipare al regime dei destini della patria. È in questo modo che noi potremo creare come una scuola di governo; mercè la quale dalle amministrazioni comunali passando nelle amministrazioni provinciali, e da queste passando alle assemblee politiche, le forze vive del paese si educeranno, addiverranno veramente proficue. Questi, o signori, gli intenti che ispirano le mie proposte. E mi auguro che il Governo traduca in realtà una promessa, che, ieri, mi fu dato di cogliere a volo sul labbro del presidente del consiglio. Egli annunciò che l'attuale legge non era che il prodromo di più radicali riforme. Ebbene, se questo è l'intendimento del Governo, ad esso fu plauso, e gli grido: avanti! Iniziate veramente una

buona volta queste riforme, che la democrazia vera reclama.

Schiudete alla perfine ai più la possibilità di partecipare al regime dei destini della patria. Abbattete queste che sono consorterie: ne sia qualunque il colore. Voi che contro le consorterie tante volte insorgete, potreste ristarvene oggi esitanti? È in nome di questa grande idea, la unicità del mandato; in nome di questa necessità, il reparto del lavoro, che io voterò questa legge. Sia essa veramente lo inizio delle grandi riforme, sinora indarno augurate.

Signori! Vi sono idee che le coscienze timorose possono oggi avversare; ma raccolte, professate anche da una voce, che resti pure isolata, prima o poi germoglieranno. Come i frutti hanno le loro stagioni; così le idee hanno i loro tempi. È follia tentare di arrestare il cammino dell'umanità. Ciò che oggi è fede di pochi, diverrà domani l'evangelo delle moltitudini. (*Bravo! Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Maffei ha facoltà di parlare.

MAFFEI. Per convenienze personali io credeva opportuno ed onesto di astenermi dal prender parte a questa discussione. Senonchè l'indirizzo che essa prese nella tornata di ieri, mi ha persuaso a dire poche parole, implorando la benevolenza vostra; benevolenza che mi è tanto più necessaria, parlando contro le idee che ho udito svolgere dagli oratori che mi hanno preceduto.

Il disegno di legge di cui ci occupiamo è intitolato delle incompatibilità amministrative. Signori, le incompatibilità non si creano ad arbitrio od a seconda dei criteri politici; le incompatibilità sono quello che sono, sono cose di fatto: la necessità, per dovere d'ufficio, di doversi trovare contemporaneamente in più luoghi; la probabilità di dover essere in taluni casi e giudice e parte, sono incompatibilità vere. Io però non ho mai ritenuto incompatibile l'ufficio del sindaco con quello di deputato.

Non è assolutamente necessaria la residenza continuata nel capoluogo del comune: infatti gli affari più importanti del comune sono i bilanci, e la legge determina in quali epoche questi bilanci devono essere presentati e discussi, e l'epoca a ciò destinata è appunto quella delle vacanze parlamentari.

Basta che il sindaco possa dare l'indirizzo generale degli affari del comune; vi è poi l'assessore anziano, vi è l'assessore delegato che può supplire in ogni eventualità.

Che l'ufficio di sindaco non fosse incompatibile con l'ufficio di deputato al Parlamento fu sempre opinione mia; ma poichè altri la pensava diversamente, io mi immaginava che vi potessero essere

ragioni ed apprezzamenti in contrario, che dimostrassero tale asserto, e che forse valessero anche a convincermi.

Ma l'ultima compilazione della legge presentata dal Governo, compilazione che sembrami avere ottenuto il favore della Camera, mi ha persuaso che nessuno, neppure il Governo stesso, ritiene che incompatibilità vere esistano.

Con questa proposta viene a stabilirsi l'incompatibilità del sindaco nel collegio in cui esercita le sue funzioni; ma se incompatibilità vi fosse, tanto varrebbe essere sindaco di un luogo piuttosto che di un altro.

Presso a poco ho l'identica opinione circa il deputato provinciale. Le deputazioni provinciali sono abbastanza numerose, perchè l'assenza a qualche riunione di un membro (poichè non posso supporre che tutti siano deputati al Parlamento) possa davvero intralciare l'andamento dell'amministrazione provinciale, nè possa disturbare l'esercizio della tutela che la deputazione provinciale deve esercitare sopra le amministrazioni comunali.

No, ragioni d'incompatibilità vere e proprie non esistono nell'ordine amministrativo; ma vi sono altre ragioni, di ordine esclusivamente politico. Principale ragione quale è? L'influenza elettorale.

Accettato lo scrutinio di lista, è un fatto che il movimento elettorale viene principalmente a concentrarsi nel capoluogo della provincia, e concedo che l'influenza della deputazione provinciale può essere grandissima e strapotente.

Ma collo scrutinio di lista tanto cresce l'influenza e la potenza del deputato provinciale, altrettanto diminuisce quella del sindaco. L'influenza del sindaco poteva esercitarsi nel collegio uninominale, potrebbe esercitarsi oggi nelle grandi città come Roma, Napoli, Milano, ecc., dove il collegio è compreso nel comune; ma dove il comune è assorbito nel collegio, quale influenza può essere quella del sindaco per ciò che riguarda la sua persona? Vuolsi fare una legge di espulsione di 8 o 10 sindaci delle principali città? E cosa giusta, è cosa pratica questa? Ma quante delle grandi città ebbero qui i loro sindaci per rappresentanti? Pochissime. Napoli, Roma, Livorno. Ma proprio, queste città avevano necessità di questi individui come sindaci per far prevalere gli interessi delle loro località in Parlamento? Avevano un'infinità di deputati che l'avrebbero fatto egualmente. Eppoi, per esempio, nelle aule capitoline, non mi pare davvero che la qualità di deputato sia una buona raccomandazione pel sindaco! Dunque vere e proprie incompatibilità non esistono; esistono delle ragioni politiche. Queste possono consigliare, non il riconoscimento di

incompatibilità, ma l'adozione di esclusioni: e le esclusioni, permettetemi che lo dica, sono sempre odiose.

Le repubbliche del medio evo, gelose della propria autonomia, sospettose che alcuno ne usurpasse la signoria, nelle rubriche dei loro statuti prescissero quelle che riguardavano i *divieti*, che consistevano nell'impedire che un dato cittadino potesse occupare certi uffici, e che li potesse tenere per oltre il tempo determinato.

La legge che abbiamo sott'occhio non è legge di incompatibilità, ma è una legge di divieti. Io non sono in quest'ordine d'idee, ma quando debba scendervisi, io dico: andiamo sino al fondo.

Qual è dei divieti adottati dalle repubbliche del medio evo il più efficace? Diffidenti che dopo tenuto un ufficio, il cittadino potesse a suo favore monopolizzarlo, gli inibirono di poterlo rioccupare per altrettanto tempo, quanto egli rimase in carica.

Volete che gli uffici pubblici siano occupati ora da questo, ora da quello e che i cittadini si succedano nelle diverse cariche? Ebbene, cominciamo da noi, cominciamo a dichiarare che chi è deputato di una Legislatura non possa esserlo per un'altra. Facciamo noi questo nobile sacrificio, e diamo un esempio al paese di vero disinteresse. Io credo che il paese ci applaudirebbe. Ma, signori, in fin dei conti lasciamo un po' agli elettori lo stabilire queste incompatibilità e questi divieti; essi sono gli interessati principali, essi sapranno essere anche i giudici migliori. Noi abbiamo allargata la legge elettorale; ma, se pentiti come Dio della creazione dell'uomo, non abbiamo mandato il diluvio (*Ilarità*), abbiamo però cercato di diminuire in ogni circostanza l'effetto dell'opera nostra. Abbiamo concesso cento e poi pentiti l'abbiamo ridotto a novantanove colla rappresentanza delle minoranze, che in fin dei conti non è stato altro che ritogliere ciò che avevamo in prima dato. Oggi facciamo una nuova restrizione e, non potendo omai farla nel campo degli elettori, siamo costretti a farla sul campo degli eleggibili.

Signori, abbiamo un poco più di fiducia nella libertà, lasciamo che senza inciampi si espanda; essa saprà far l'opera sua.

Io non mi riprometto da queste poche parole di ottenere alcun effetto pratico, ma le ho volute pronunziare per far conoscere quale sarà il mio voto circa questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari Carlo.

FERRARI CARLO. Prego la Camera di prestarmi per pochi minuti la sua attenzione. Io sono favorevole in massima a questo disegno di legge. Approvo e

trovo molto opportuno che siasi reso incompatibile l'ufficio di sindaco con quello di deputato provinciale. Era un fatto grave, poco conveniente quello che potesse sedere in un tribunale di appello colui che aveva preso parte al giudizio di prima istanza, quello i di cui atti dovevano giudicarsi.

Ho invece i miei dubbi sull'utilità pratica del provvedimento che rende ineleggibile il sindaco a deputato al Parlamento, dappoichè se ciò potrà impedire passioni ed indebite influenze nelle elezioni politiche di talune principali città, per tutti gli altri comuni, che sono il grandissimo numero, non si otterrà altro scopo se non quello di privare di ottimi sindaci quelle amministrazioni, obbligandoli a continuare nella direzione delle aziende comunali per mezzo di interposte persone, o di abbandonarle in mano a sindaci che non sempre possono riuscire adatti e far buona prova.

Sono invece un caldo fautore dell'incompatibilità degli uffici di deputato al Parlamento con quello di deputato provinciale. Questo provvedimento, come tutte le cose umane, ha il suo lato buono ed i suoi inconvenienti. Ha i suoi inconvenienti perchè limita la libertà della scelta degli elettori, e la limita precisamente in un campo sano, in un campo buono, in quel campo dove l'elettore sceglierebbe di preferenza i suoi candidati, perchè ivi trova persone che egli conosce, persone che ha già onorato della sua fiducia e che ha già messo alla prova. D'altra parte io credo che questo disegno di legge produca un bene, perchè evita un grave sconcio, quale si è quello che uno possa cumulare due funzioni, che non può seriamente esercitare. Per quattro quinti delle provincie del regno è fuori di dubbio che uno il quale occupa l'ufficio di deputato provinciale, non può seriamente disimpegnare l'ufficio di deputato al Parlamento. Produce un bene, perchè il deputato al Parlamento non può, se non con molta difficoltà, mantenersi in quell'ambiente sereno, in quell'ambiente spassionato da cui non deve mai sortire l'amministratore. Produce un bene, perchè rimedia ad un grave inconveniente che esiste, e che è stato segnalato dall'onorevole Salaris e da altri miei colleghi.

In oggi, signori, il prefetto di una provincia il quale si trova di fronte nella deputazione provinciale a due, a tre, a quattro, a cinque e a sette deputati al Parlamento, si trova in certo modo esaurato. Egli non può agire che con molta perplessità; egli non può esercitare quella tutela, non può esercitare quella vigilanza e quell'azione moderatrice che gli attribuisce la legge.

Ben soventi questo prefetto deve mantenersi neutrale, e qualche volta può accadere anche, che debba porsi a rimorchio di un deputato per battere una

via, che se fosse libero nella sua scelta certamente non seguirebbe.

Or bene, questi inconvenienti, a mio modo di vedere, sono gravissimi, e sono tali che non mi fanno punto esitare, e m'inducono a dare il mio voto favorevole alla legge. Da 13 anni, o signori, io ho l'onore di far parte della deputazione della mia provincia nativa, ed ogni giorno, si può dire, ho dovuto convincermi di questo. Io credo che nessuno dei miei colleghi potrebbe contraddirmi, e quasi quasi credo ne converrebbe persino l'onorevole Ercole, che con molto dispiacere non veggo presente, sebbene io sappia che è uno dei più accaniti e dichiarati avversari di questa legge. Ma se sono favorevole alla legge io, però vorrei che l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accettasse gli emendamenti in essa introdotti dalla Commissione; io ritengo che se si deve pronunciare in oggi che il deputato provinciale non possa essere deputato al Parlamento, questa incompatibilità deve essere pronunciata per tutti, perchè, per chi riveste i due uffici di deputato provinciale e di deputato al Parlamento, tanto che sia eletto ai due uffici nella sua provincia che in due provincie diverse, gli inconvenienti che io ho lamentato si verificano egualmente.

Io ben comprendo che nel 1877 quando fu votata la legge sulle incompatibilità, si è adottato un provvedimento, che non era affatto logico, come non sarebbe affatto logico quello che verrebbe oggi votato, qualora fossero accettati gli emendamenti dell'onorevole ministro dell'interno: ma io credo che allora esistevano circostanze speciali che al caso nostro certamente non fanno. Io vorrei anche che nel disegno di legge fosse data facoltà al deputato provinciale eletto deputato al Parlamento di optare per un ufficio piuttosto che per un altro. Signori, questa è una legge odiosa, e le cose odiose non vanno allargate. Io vi ho detto testè che l'inconveniente principale di questa legge, è quello di limitare la libertà di scelta dell'elettore in un campo sano, dove l'elettore è inclinato di preferenza a scegliere i suoi candidati.

Or bene, questa limitazione deve restringersi al puro necessario. Che cosa avverrebbe se fosse ammesso l'emendamento proposto dall'onorevole ministro dell'interno? Che tutti quanti i deputati provinciali, i quali in oggi coprono tale ufficio, declinerebbero la candidatura all'ufficio di deputato al Parlamento e se non tutti, almeno una grandissima parte.

Or bene, io credo che le deputazioni provinciali costituiscono in certo modo il vivaio degli uomini parlamentari; e che si perderebbero molti uomini preziosi, se si mantenesse l'ostracismo proposto

dall'onorevole ministro dell'interno; e siccome non credo che l'Italia sia tanto ricca di uomini da far getto di un migliaio dei migliori, per conseguenza io vorrei pregare l'onorevole ministro di rinunciare alla sua proposta.

Io non mi preoccupo punto, o almeno assai poco, degli inconvenienti che l'onorevole ministro dell'interno ha accennato; perchè gli inconvenienti che noi dobbiamo cercare di eliminare, sono principalmente quelli i quali derivano dall'esercizio simultaneo di deputato provinciale e di deputato politico. Quanto all'influenza che il deputato provinciale può avere nelle elezioni, io credo che una volta che la legge disponga, che il deputato provinciale appena eletto deputato politico cessa dalle sue funzioni, questa sua influenza si ridurrà a poca cosa; ed in ogni caso sarà una influenza personale, e non già dovuta all'ufficio che copre.

Queste sono le osservazioni che trattandosi di una legge che ha pertinenza a studi a cui da qualche anno mi sono dedicato, ho creduto mi fosse permesso presentare alla Camera.

Ringrazio i miei colleghi dell'attenzione che mi hanno accordato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

CRISPI. Onorevoli colleghi; questo disegno di legge presenta due questioni l'una più grave dell'altra: la questione dell'ineleggibilità, la questione dell'incompatibilità.

Qualche volta coloro che discutono questo gravissimo tema, confondono le due questioni; le quali sono abbastanza distinte.

Secondo il mio sistema non ci dovrebbe essere legge d'ineleggibilità. Gli elettori dovrebbero aver piena libertà di scegliere il cittadino nel quale hanno fiducia, qualunque sia l'ufficio che egli eserciti, qualunque sia la sua posizione sociale. Ogni limite all'esercizio dell'elettorato, ogni legge di esclusione è un'offesa alla libertà.

Io comprendo, signori, che nelle elezioni vi sieno e si esercitino grandi influenze. Un generale che comanda una divisione, il prefetto il quale amministra una provincia, un magistrato il quale ha la supremazia in un collegio giudiziario, un sotto-prefetto, un sindaco, hanno tutti le loro clientele e possono esercitare sulle medesime la loro autorità. Entrando però in questa via dovete riflettere che non sono soltanto le persone rivestite di pubblici uffici, che possono esercitare influenza nei collegi elettorali! Ve ne sono molte altre che sono al di fuori dell'orbita ufficiale, le quali hanno influenza nel territorio nel quale abitano o nel quale hanno il maneggio dei loro affari; e costoro spesso hanno un'influenza

maggiore dei pubblici funzionari. I grandi proprietari, i padroni di grandi opifici, i banchieri, gli appaltatori di pubbliche costruzioni hanno anch'essi influenza, e non potete pretendere che essi, entrando nella pubblica vita, non abbiano i loro prediletti, e che non esercitino tutti i loro mezzi, perchè costesti prediletti trionfino.

Havvi pure un altro genere d'influenza; e parmi che anch'esso sia gravissimo, ed è l'influenza dell'ingegno e del merito, l'influenza del patriottismo e dei servizi prestati al paese. In una nazione, dove è dovere il rispettare il merito e il rispettare codesti servizi, non potrete pretendere che queste influenze non si esercitino. Dico ciò, o signori, per persuadervi che, quando veniamo a stabilire delle norme per l'ineleggibilità, per l'esercizio anche dell'elettorato, se noi veramente volessimo essere rigorosi, entrando in questa via, non so dove potremmo arrestarci.

Questo è il motivo pel quale io ho sempre sostenuto che non ci debbano essere leggi che vietino la eleggibilità, e che gli elettori debbano avere libertà piena nello scegliere le persone, nelle quali hanno fiducia. Ogni limite a questa facoltà, lo ripeto, è un'offesa alla libertà elettorale.

In Inghilterra nell'ordine politico e parlamentare vi fu pure qualche momento in cui si voleva impedire l'esercizio di coteste influenze. E qualche legge fu fatta in questo senso. Ma quella prudente nazione si arrestò nella via che accennava a percorrere.

Dal 1770 al 1881 più volte fu portata alla Camera dei comuni una legge, non d'ineleggibilità, ma di esclusione d'individui ad essere elettori; essa fu rigettata. La legge fu finalmente presentata, e venne nel 1782, sotto il Ministero di lord Rockingham, accettata; e così furono esclusi dall'elettorato tutti gli impiegati del fisco. Con quella legge fu cancellato un paio di migliaia di elettori. E capirete che cotesto provvedimento aveva la sua logica.

Forse voi avete molti esempi di quello che fanno, o possono fare gli agenti del fisco; conoscerete facilmente degli appaltatori dei dazi di consumo e delle imposte dirette, e saprete come essi siano facili ad accordare agevolazioni in certe epoche in cui l'agitazione elettorale è grande, e come siano più rigorosi negli altri tempi. Ma è un argomento che, ove si volesse trattarlo in tutta la sua ampiezza, ci porterebbe a dover accettare tutte le conseguenze, a cui esso ci spinge.

Signori, abbiamo fiducia nella libertà, e non solo nella libertà, ma eziandio nella moralità del nostro paese, e nel sentimento d'onestà e di probità che in esso è profondo. Ci fanno onore i sentimenti dai quali in quest'argomento siamo guidati; ma non

andiamo al di là del necessario per non cadere in un sistema di pregiudizi il quale dividerebbe il paese in tante classi ed in tanti partiti, che finirebbero per imporsi gli uni agli altri.

L'Italia medievale ci offre sventuratamente molti esempi di queste crudeli divisioni. Nei paesi governati a monarchia, come nelle repubbliche, fu grande la lotta tra l'elemento aristocratico e l'elemento popolare. Coloro che hanno letto il libro del Gregorio, intitolato: *Considerazioni sulla storia della Sicilia*, ricorderanno molte leggi, mercè le quali i vari nostri comuni escludevano o gli aristocratici od i popolari, secondo le influenze che dominavano. Fu allora che s'instituirono quelle che si chiamarono la *mastra* nobile e la *mastra* civile, che oggi noi potremmo chiamare il libro elettorale dei nobili e dei civili; gli autori di coteste *maestre* si dilaniavano, si laceravano, si bruciavano, secondo che una fazione o l'altra vinceva. Ebbene, ricordiamo il bene dei tempi medievali; e, se ricordiamo il male, ricordiamolo per evitarlo. Non ci gittiamo in questa bolgia di discordie e di dolori; confidiamo, ripeto, non solo nella libertà, ma nella moralità del nostro paese, della quale noi abbiamo documenti ed esempi nobilissimi. La Storia ricorda fatti di cui potremo essere orgogliosi.

Veniamo ora alle incompatibilità. Questo, signori, è il vero argomento del quale dovremmo occuparci. Le leggi di incompatibilità attualmente in vigore sono leggi di diffidenze, di sospetti. Ed è un male. La legge di incompatibilità non dovrebbe avere che uno scopo, ed è la divisione dei poteri.

La divisione dei poteri, in un Governo costituzionale, non solo è il fondamento di un buon regime, ma anche è necessaria perchè questo regime non sia falsato. È necessario che coloro i quali appartengono al potere legislativo non funzionino nell'esecutivo, o nel giudiziario, o nell'amministrativo. Ove altrimenti avvenga, voi avrete una serie di danni.

E prima di tutto è impossibile, o almeno è difficile, il cumulo delle pubbliche funzioni, e se un uomo è contemporaneamente legislatore ed amministratore, legislatore e giudice, o esercita qualche altro ufficio pubblico, pel quale sia necessaria la sua presenza nel luogo dove quest'ufficio è esercitato, voi avrete una condizione di cose impossibile.

Aggiungete a tutto questo un'altra considerazione: Che giova aver proclamato nello Statuto che il potere legislativo, il potere giudiziario ed il potere esecutivo, sono tre poteri distinti ed indipendenti l'uno dall'altro, se gli stessi individui in diverse ore, in giorni diversi, esercitano questi tre poteri? La teoria della divisione dei poteri sarebbe delusa.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

Laonde è da questo aspetto che deve trattarsi la questione. Convien che le stesse persone esercitino uffici così distinti l'uno dall'altro, diguischè l'uno essendo di sindacato all'altro, le medesime persone debbano sindacare se stesse?

Io applaudo all'onorevole ministro dell'interno che per la prima volta ha chiesto l'incompatibilità negli uffici amministrativi. Ed ha fatto opera buona. La deputazione provinciale è un istituto tutorio. Ora questo istituto tutorio, come può esercitare le sue funzioni sull'amministrazione comunale, se gli individui che appartengono al comune, sono quelli stessi che sono nella provincia? Ciò non è logico.

Voi non permettereste che un giudice sedesse in prima istanza il lunedì, in seconda istanza il martedì, il mercoledì in cassazione, perchè capireste che questo individuo non può giudicare la stessa causa nelle varie giurisdizioni; le giurisdizioni sono stabilite nello scopo che le persone che a quelle sono destinate, siano diverse le une dalle altre, perchè chi sta sotto sia censurato da chi sta sopra.

È una logica, una ragione giuridica, dalla quale non potete uscire tanto applicando la teoria nell'ordine amministrativo, quanto nell'ordine politico, quanto nell'ordine giudiziario. I principii sono gli stessi, le conseguenze non possono essere diverse.

Quindi io diceva: per la eleggibilità libertà piena negli elettori, nessuna restrizione; ma la legge delle incompatibilità completa, perchè ogni eccezione che voi facciate alle norme delle incompatibilità, turbate l'ordine governativo.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. Il discorso testè pronunziato dall'onorevole deputato Crispi toglie a me gran parte della noia di esprimere le mie opinioni che sono totalmente conformi a quelle da lui manifestate.

Io ho presentato anche in questo senso un emendamento, il quale però si riferisce soltanto all'articolo secondo del disegno di legge ministeriale, nel quale la differenza tra l'ineleggibilità e l'incompatibilità è, a mio modo di vedere, perfettamente stabilita.

Io non avrei parlato, se ieri l'onorevole presidente del Consiglio, dando la chiara spiegazione del suo disegno di legge, non avesse detto che egli intende per incompatibilità l'ineleggibilità, e non avesse soggiunto che nella legge attuale noi non abbiamo altro concetto d'incompatibilità se non quello che conduce alla ineleggibilità.

E ciò è vero, onorevole presidente del Consiglio, ma è vero soltanto nell'interpretazione che la Camera ha dato alla legge elettorale ed alla legge del

1877, interpretazione, la quale, per altro, avrebbe potuto essere dalla Camera cambiata. Però nelle leggi precedenti il concetto vero dell'incompatibilità non era stabilito. Noi non abbiamo alcuna legge in cui si parli d'incompatibilità; le leggi che noi abbiamo stabiliscono sempre questo solo principio: sono ineleggibili a deputati i funzionari pubblici che hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato. Sono ineleggibili, ma noi non abbiamo mai la parola, sono incompatibili, noi abbiamo solo la limitazione di numero per alcune categorie di funzionari, quando le loro funzioni non li rendono ineleggibili. Ebbene, allora la Camera ha applicato con rigore il concetto della incompatibilità.

Ma veniamo alla questione per se stessa. Io in genere non sono tenero di tutti questi sistemi, i quali confidano di poter purgare e migliorare le assemblee mediante l'ostracismo. Io confido nel sistema della libertà, e credo che nessun miglior criterio possa esservi fuori quello di confidare pienamente nel libero voto degli elettori che sono i più interessati ad eleggere bene, e i quali hanno molti mezzi per essere bene illuminati. In genere dunque sono contrario ai sistemi proibitivi, ma pure non avrei avuto alcuna difficoltà di accettare il progetto quale era stato presentato dal Ministero, purchè la sua interpretazione fosse stata conforme a quella che la Commissione gli aveva data. Perchè allora non si sarebbe più fondata l'incompatibilità sul sistema dei sospetti, ma unicamente si sarebbe fondata su quel modo, su quel regolo che io ammetto, cioè dell'impossibilità del cumulo di parecchi uffici, i quali non possono essere nè materialmente nè moralmente esercitati nello stesso tempo dalla medesima persona. Finò a questo punto io comprendo l'incompatibilità; la comprendo non solo per la impossibilità materiale del cumulo di uffici; ma la comprendo altresì per l'incompatibilità morale. Imperocchè certamente è possibile censurare l'influenza soverchia di cui può avvalersi un sindaco o un deputato provinciale, quando congiunga alla sua autorità amministrativa, una carica che lo renda influente. Questi può esercitare anche la sua influenza amministrativa, e i suoi interessi amministrativi; in modo da rendere sospetta l'indipendenza del suo voto politico.

Ma una volta che col progetto della Commissione si sono eliminati questi difetti, che cioè la stessa persona possa congiungere i due uffici i quali potrebbero menomare la sua indipendenza, potrebbero rendere meno giusta la sua azione nell'uno o nell'altro ufficio, sopra che fonderete voi questa novella causa d'ineleggibilità che, secondo le dichiarazioni fatte ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, si

verrebbe ad introdurre? L'hanno detto gli oratori che hanno parlato nella discussione di ieri. Noi non ammettiamo, essi dissero, altro principio d'incompatibilità se non questo, d'evitare cioè il sospetto, il pericolo che alcuno possa avvalersi del suo ufficio per esercitare indebite influenze, per accaparrarsi voti. Noi, diceva l'onorevole presidente del Consiglio, troviamo un esempio nella legge, perciocchè restringendo queste incompatibilità al luogo dove il funzionario esercita le sue funzioni, noi lo assimiliamo ai comandanti che non possono essere eletti nel circuito dove esercitano la loro giurisdizione.

Ebbene, io dissi sin da principio che comprendo che finora noi non abbiamo dato alla parola incompatibilità un significato diverso da quello che diamo alla parola ineleggibilità. Ma perchè? Forse abbiamo mai dubitato che la parola ineleggibilità significhi tutt'altro che l'incompatibilità? L'ineleggibilità dipende dalla mancanza delle condizioni richieste per poter bene esercitare l'ufficio; e se voi oggi mi dite che i consiglieri comunali, i consiglieri provinciali sono ineleggibili, io potrei ben dirvi: voi paragonate questi individui agli ammoniti, poichè per essi voi sancite un'ineleggibilità dipendente dalla qualità che essi coprono.

Noi, o signori, nella legge non abbiamo alcun caso d'incompatibilità; noi abbiamo soltanto i casi d'ineleggibilità, e d'ineleggibilità nascente da funzioni che rendono impossibile a colui che le esercita di venire nella Camera; quindi tutti i funzionari dell'ordine amministrativo stipendiati sono incompatibili, sono ineleggibili. Ma quando noi riconosciamo che alcune categorie di funzionari possono entrare nella Camera, allora non è più questione di incompatibilità personale, è questione d'incompatibilità complessiva. Noi diciamo solo che non possono esservi più di 40 funzionari di queste categorie, il che è cosa ben diversa.

Oggi invece, per la prima volta, noi introdurremmo nella legge, secondo la proposta del Ministero, quale io l'aveva interpretata, e come era stata interpretata dalla Commissione, introdurremmo per la prima volta il vero concetto dell'incompatibilità, e dico per la prima volta, perchè dovete notare che quando si parla d'incompatibilità di un ufficio retribuito, di un ufficio dipendente dal potere esecutivo con un ufficio elettivo, quest'incompatibilità salta agli occhi, non essendo possibile che si eserciti la funzione di legislatore da colui che è chiamato ad esercitare un altro ufficio nell'amministrazione dello Stato, in dipendenza dal Ministero e costituente un impiego stabile.

Se noi dunque introduciamo il concetto vero del-

l'incompatibilità e l'introduciamo per questi due uffici entrambi elettivi, quale sarà il significato che noi dovremo dare a questa parola? Io parto dal concetto che quantunque oggi non si possa discutere la legge sull'eleggibilità dei sindaci, pur non di meno questa legge è presentata; io parto dal concetto, perchè sono favorevole a questa proposta, che noi dovremo arrivare al sindaco elettivo.

Contro chi dunque stabilite voi questa legge di sospetti? Contro coloro i quali raccolgono il favorevole suffragio dei loro concittadini; voi direte al sindaco: non siete eleggibile. Perchè? Perchè i vostri concittadini vi hanno reputato capace di un ufficio onorifico, perchè nell'esercizio di queste funzioni voi vi siete comportato in guisa da raccogliere il pubblico favore.

Ma mi si dice: potete voi negare che questi uffici amministrativi diano in oggi il mezzo di esercitare un'influenza anche illegittima per accaparrarsi dei voti? Rispondo: io non nego in genere la possibilità dell'influenza, ma, come ben diceva l'onorevole Crispi, se noi vogliamo correre per questa via, allora dovremo escludere ogni specie d'influenza e dovremo arrivare fino al punto di escludere perfino l'influenza del genio, della parola affascinante, del patriottismo e della virtù, come dovremo escludere nel tempo stesso l'influenza del vizio. Ma se noi ammettiamo di doversi escludere le indebite ingerenze, lo ammettiamo soltanto in quanto queste ingerenze rappresentano qualche cosa di vizioso, di turpe e che perciò soggiacciono al Codice penale; dunque non le influenze buone, le influenze legittime noi vogliamo allontanare, ma soltanto le turpi influenze, ma soltanto quelle che si esercitano con mezzi indecorosi. E se il disegno di legge venisse modificato nel senso da alcuni proposto, che cioè si dovesse da questi ufficiali amministrativi rassegnare prima le proprie dimissioni per rendersi eleggibili; ed allora soggiungo al primitivo argomento un secondo: Quale è lo scopo che voi credete di raggiungere? Avete forse distrutto con ciò l'ingerenza anticipatamente esercitata? Colui il quale si è valse dell'ufficio amministrativo per acquistare dei voti, solo perchè lo costringerete a rinunciare alla vigilia delle elezioni avrebbe egli perduto tutto ciò che da lui fu acquistato in forza del suo ufficio? E se voi mi direte: Ma io pongo un termine abbastanza lungo; allora io vi dirò quali gravi inconvenienti deriveranno da questo termine lungo (*Mormorio*) che voi fate correre tra le dimissioni e l'elezione.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

NANNI. Dunque io sostengo che su questa pericolosa via noi non possiamo camminare, perchè non troveremo più limite alle eliminazioni, alle cause

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

di esclusione. Non vi possiamo camminare, perchè noi non raggiungeremmo lo scopo che gli stessi proponenti, timorosi di queste influenze, vorrebbero raggiungere.

Ma poi io guardo anche un po' faccia a faccia l'obbiezione presentata. In che maniera, domando io, un sindaco o un deputato provinciale può esercitare la sua influenza nel senso di acquistare un tal favore che renda a lui ligia la maggioranza del collegio? Se essi hanno questo mezzo, io comincierei dal chiedere: chi potrebbe averlo più dei ministri che siedono a quel banco? Chi potrebbe averlo più dei segretari generali che esercitano un altissimo ufficio? Ma invece io riconosco che l'influenza si può ottenere, non esercitando male la propria carica, ma esercitandola bene. Io riconosco che coloro i quali sono chiamati a quest'ufficio dalla fiducia dei loro concittadini possono o incontrare il pubblico favore, o veder biasimata la loro condotta. Se incontrarono il pubblico favore, vuol dire che hanno esercitato bene l'ufficio, od almeno in un sistema fondato sulla elezione, e che non riconosce altri criteri di bontà che la fiducia di coloro che sono chiamati a dare il voto, io sostengo che il voto dato ai pubblici amministratori posteriormente alla loro amministrazione è un voto di fiducia.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Li prego, lascino guidare la discussione a me. Devono parlare i ministri ed il relatore.

NANNI. Io ho finito e non intendo annoiare...
(Parli! parli! — Rumori)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, è una ragione di buon andamento parlamentare; e poi sorgono le proteste se i ministri parlano per gli ultimi, e con ragione sorgono queste proteste.

NANNI. Io non intendo di annoiare la Camera proseguendo il mio discorso (Parli! parli!) io non avrò neanche ragione di annoiarla di nuovo nello svolgimento del mio emendamento che credo in gran parte svolto con la discussione attuale. Io ho detto che venendo ad un possibile accordo si tratterebbe di stabilire un termine di sei mesi, di tre, di due anteriori all'elezione per render questo funzionario amministrativo eleggibile; ebbene io vi dirò che non raggiungerete nessuno scopo, e vedrete a quali inconvenienti si va incontro. Ogni volta che dai giornali si parlerà di possibile scioglimento della Camera il ministro dell'interno dovrà vedersi giungere da tutte le parti d'Italia un mondo di dimissioni, perchè tutti coloro che aspirano alla deputazione al Parlamento non vorranno vedersi preclusa la via alla deputazione; e quindi voi avrete questo inconveniente che i giovani i quali godono la fiducia dei loro concittadini nelle cariche amministrative

troveranno in questa stessa fiducia una causa di esclusione dall'ufficio di deputato al Parlamento; perciò voi da una parte non raggiungete lo scopo, e dall'altra parte poi andate incontro ad un inconveniente gravissimo nell'ordine amministrativo, e renderete quelle pubbliche cariche che sono una testimonianza di rispetto e di onoranza per parte degli elettori, le renderete un titolo di indegnità, e di esclusione, e troverete difficilmente chi si voglia dedicare a questi uffici gratuiti amministrativi, quando sapranno che voi guardate questi uffici con tanto sospetto. È impossibile che uffici elettorali possano destare nell'animo dei rappresentanti della nazione un sospetto, che io non trovo nemmeno legittimo negli uffici retribuiti, e negli uffici a nomina regia; non è ammissibile che uffici elettorali, che uffici i quali non si acquistano se non che per pubblico suffragio siano guardati con occhio di *suspizione* in modo che le persone che ne sono rivestite lungi da averne un titolo di gloria ne avrebbero un titolo di indegnità.

Io ripeto, ho detto in breve quali sono i miei concetti, quali sono i miei convincimenti; io spero che la Camera verrà alla votazione di questa legge; ma restringendola esclusivamente nei termini della sua incompatibilità; e spero che se noi oggi per la prima volta, abbiamo inteso il bisogno che nonchè da dati di fatto deriva, ma unicamente da sospetti di fatti possibili per l'avvenire, noi veniamo a questa determinazione; noi sappiamo almeno ben distinguere cosa significa ineleggibilità, e cosa incompatibilità; e che sarebbe mostruoso introdurre nella legge attuale, un concetto d'ineleggibilità, non sostenuto da verun argomento.

Conchiuderò queste mie brevi parole dicendo che se io fossi non amico, come lo sono della più larga fiducia, del più esteso suffragio della nessuna limitazione ad esso; ed invece fossi fautore di quei sistemi i quali credono di poter dare un utile risultato dettando delle regole di ineleggibilità, io non il sistema delle modificazioni portate ieri dal Ministero accetterei, ma il sistema diametralmente opposto. Confesso francamente che se io fossi amico di quei sistemi epurativi allora vi direi: ma sapete quello che dovrete fare? Voi dovrete dire: non possono essere eletti deputati, coloro i quali anteriormente non sono stati chiamati dai loro concittadini nei Consigli comunali o nei Consigli provinciali; in quegli uffici amministrativi insomma, che significano la prima fiducia degli elettori. Ecco il concetto perfettamente inverso, di quello che noi troviamo scolpito in questo disegno di legge.

Non dirò, perchè è stato già detto, che (senza esagerare simili inconvenienti, basta soltanto l'enun-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

ciazione) si potrà dire un presidente di Consiglio provinciale non potrà far parte della Camera; e così i componenti della Commissione di ricchezza mobile? Ma sapete che oggigiorno per lo sviluppo naturale dell'elemento elettivo, noi diamo ad esso una parte tanto crescente nella pubblica amministrazione; che se volete séguire questa via non vi sarebbe più termine dove fermarsi.

Dunque conchiudo dicendo che se il ministro accetta l'emendamento da me proposto, il quale consiste in poche parole aggiunte all'articolo 2 con le quali si dà alla parola *incompatibilità* il suo vero significato, e sono queste « l'elezione a deputato produce nello eletto la decadenza dagli uffici amministrativi in questo articolo indicati » io accetto il progetto di legge; ma se per incompatibilità ci si vuol far votare oggi, alla vigilia delle nuove elezioni, il che metterebbe in sospetto tutta quanta la Camera, una legge di ostracismo, io per me do voto contrario. *(Bene! Bravo!)*

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

NICOTERA. Domando di parlare contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro la chiusura l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Io comprendo l'impazienza della Camera, e la comprendo tanto, che ieri sera ho proposto che la tornata d'oggi fosse anticipata di un'ora; ora io prego la Camera di riflettere se sia possibile dopo due discorsi, dopo due cariche a fondo, quella dell'onorevole Crispi e quella dell'onorevole Nanni, se sia possibile chiudere questa discussione lasciando la parola solamente all'onorevole ministro, poichè io credo che la Camera non vorrà chiudere la discussione senza lasciar parlare il ministro...

Una voce dalla Commissione. E la Commissione!

NICOTERA. E la Commissione; tanto più! Quindi io prego la Camera di lasciare il corso ordinario a questa discussione, poichè si tratta di una questione molto importante; tanto più che gli iscritti non credo siano molti. Così si eviterà una certa confusione che, col permesso del mio amico Crispi e del mio amico Nanni, credo essi abbiano ingenerata.

PRESIDENTE. Essendo appoggiata la chiusura, io debbo porla ai voti. Evidentemente il presidente del Consiglio, in ogni caso, ha sempre diritto di parlare.

Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la chiusura non è approvata.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Io, signori, sarò brevissimo. Debbo fare una prima osservazione sulle ultime parole pronunziate dall'onorevole Nanni, il quale ha manifestato una specie di sospetto, come se questa legge, presentata qui, adesso, alla vigilia, dice lui, delle elezioni, fosse proposta nell'intendimento di colpire di ostracismo un certo numero dei nostri concittadini. Io credo che questa osservazione dell'onorevole Nanni non abbia il menomo fondamento. Già da non poco tempo, nei discorsi della Corona, e per dichiarazioni replicatamente fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, si è affermato che sarebbe proposta la riforma amministrativa come complemento della riforma elettorale politica; e non essendo stato possibile, quantunque nessuno ne abbia colpa, discutere tutta intera la riforma comunale e provinciale, il Ministero ha dichiarato più volte, nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, la sua intenzione di presentare una legge sulle incompatibilità amministrative, anche per la parte nella quale questa riforma si legava alla legge elettorale politica. La Commissione stessa nel suo disegno di legge era entrata in questa via. Non c'è dunque nulla di improvviso, nulla di insaputo, nulla che non sia nell'ordine delle idee e che il Ministero ha manifestato alla Camera, quantunque non abbiano intera l'approvazione dall'onorevole deputato Nanni. Signori, questa riforma è guidata, ispirata principalmente da due criteri molto chiari e semplici: primo, non cumulo di uffici! L'onorevole Crispi ha accennato l'idea generale di procedere anche più oltre in questo sistema; l'onorevole Panattoni ha incoraggiato il Ministero a camminare in questa via. Io confermo che questo è un primo passo, e che si ritornerà sopra quest'argomento, quando ne sarà venuto il tempo opportuno.

Uno dei principii, ripeto, della legge è quello di impedire il cumulo di uffici. Il secondo è l'eleggibilità ad uffici amministrativi, ad uffici cioè che più o meno sono nell'orbita del potere esecutivo, siano essi misti, cioè elettivi e poi suggellati con una nomina del potere esecutivo, come sarebbero gli uffici di sindaco contemplati in questo disegno di legge. A questo principio tutti fanno plauso; solo che alcuni vorrebbero arrestarsi qui. Ma v'è un altro criterio, o signori, che non bisogna dimenticare, almeno finchè la nostra legislazione è quale è, il criterio cioè di limitare le ingerenze politiche e parlamentari, in altri termini, di continuare sulla via sulla quale si sono messe e la legge elettorale antica, e le varie leggi che l'hanno modificata, e la legge del

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

1877 sulle incompatibilità parlamentari. Per queste leggi è diventato un canone del nostro diritto pubblico, che bisogna escludere dal cumulo degli uffici, e dalla deputazione politica coloro che tengono alcune posizioni, le quali, non per sospetto, ma per la natura delle cose, per un giudizio che deriva dalla conoscenza di ciò che è inevitabile nell'umana natura, si crede che possano dar modo a coloro che ne sono investiti di esercitare a loro vantaggio un'influenza sugli elettori, influenza che toglie, poco o molto, all'autorità dei due uffici ed alla completa sincerità delle elezioni. Ecco i due principii che si vollero applicare con questa legge. Li volete applicare tutti e due? Sarete logici, e sarete nell'ordine della nostra legislazione. Volete applicarne uno solo, come vorrebbe l'onorevole Nanni e come sarebbe detto nell'articolo 2 della Commissione? Allora non esaurite intiero il problema, e non assecondate il desiderio del Governo, al quale, notatelo bene, la principale raccomandazione che fu fatta è stata quella di trovar modo d'impedire queste soverchie ingerenze, le quali turbano ad un tempo la politica e l'amministrazione.

Volete assecondare il Governo in queste idee? Bisogna accettarne il concetto. (*Benissimo!*) Non volete assecondarlo? Il Governo aspetterà tempi migliori, ma esso non può assolutamente abbandonare l'applicazione dell'uno o dell'altro di questi criteri. (*Benissimo! Bravo!*)

Ed è perciò, o signori, che essendo questa mattina intervenuto in seno della Commissione, io, che ordinariamente sono di buona pasta, e molto remissivo e condiscente (*Ilarità*), avevo per un momento creduto di avere sciolto il problema della quadratura del circolo e di essermi messo d'accordo cogli onorevoli miei amici che compongono la Commissione.

Qual è la proposta che la Commissione vi presenta in questi due o tre articoli del disegno di legge? È una proposta che soddisfa all'uno ed all'altro di questi due principii. Non parlo della disposizione del primo articolo, la quale, limitandosi alle ingerenze amministrative, è già sancita da alcune disposizioni della nostra legge comunale. Infatti, un sindaco il quale sia anche deputato provinciale, non può prendere parte alla discussione ed alla votazione degli affari che riguardano il suo comune.

Pertanto abbiamo già nelle nostre leggi la radice di questa riforma. Qui si va un poco più avanti, e io credo che sia bene. Ho esperienza di queste cose, e so che, in questo caso, il sindaco non prende parte alla discussione ed alla votazione nella deputazione provinciale; ma siccome egli fa parte dello stesso consesso, ha sufficiente influenza sui suoi

collegi per far risolvere le questioni come vuole (*Benissimo! È vero!*), quantunque la legge lo escluda. Queste sono verità pratiche, e io potrei citare non pochi esempi.

Nulla pertanto ci dovrebbe essere da fare a questo riguardo. Viene la seconda disposizione. Questa stabilisce l'incompatibilità nel senso logico della parola, la stabilisce in un modo che non è nella legge del 1877, ma che io credo potersi ammettere nel presente disegno di legge. Questi uffici non possono essere tenuti nel medesimo tempo. *Nemo potest duobus dominis servire*, come ho detto ieri.

La Commissione ammette questa norma generale. Ma c'è ancora il caso di coloro che sono deputati provinciali, e così tutori dei comuni, tutori delle opere pie ed amministratori di quell'importantissimo ente morale che è la provincia.

Saranno essi eleggibili nella provincia? Potranno optare tra la carica di sindaco e la carica di deputato al Parlamento? Vorrete voi consentire ad un sistema di cose, il quale, in pratica condurrà a questo risultato, che il deputato provinciale farà tutto quello che può per essere eletto deputato al Parlamento, poi, se la sua elezione sarà convalidata dalla Camera, abbandonerà la deputazione provinciale e recherà la sua autorità nella Camera, esercitandovi la sua influenza; se non sarà riuscito resterà tranquillamente al suo posto, per preparare un nuovo lavoro per un'altra elezione generale? (*Si ride — Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In verità questo sistema non è serio. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non è possibile distinguere i grandi dai piccoli comuni, perchè non è possibile distinguere un sindaco da un altro, in rapporto ai suoi amministrati. È certo che se un sindaco ha una influenza sui suoi amministrati, egli la esercita pel suo scopo. Per conseguenza, qui è il caso di aggiungere alla incompatibilità la ineleggibilità; la quale infine è pur quella che già è stabilita nella legge attuale pei magistrati e pei comandanti militari, ecc., e che, come ho detto, è una parte del nostro diritto pubblico. Ecco quali sono i criteri che il Ministero ha accettato in questo disegno di legge. Io spero che la Camera approverà questi tre articoli... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO... bene inteso, o signori, che, se non venisse accettato il terzo, la legge non rappresenterebbe più i concetti del Ministero, e non avrebbe più quella utilità pratica che il Ministero si aspetta dalla sua esecuzione, e quindi il Ministero

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

sarebbe costretto o a ritirarla, o a lasciarla morire di inedia negli archivi della Camera.

Io non aggiungerò altre parole, perchè mi pare di essermi spiegato chiaramente. Ormai la quistione è abbastanza conosciuta e ciascuno di noi deve essersi fatto una opinione. Si vuol fare qualche cosa? Questo, lo dico all'onorevole Cavalletto, non è tutto quel che si deve fare; ma è pur qualche cosa che si fa per diminuire quella che nell'altro ramo del Parlamento fu detta la faccenderia parlamentare, insomma la ingerenza indebita dei membri del Parlamento nelle questioni d'ordine governativo.

Si vuole ottenere qualche cosa? Questo è un passo. Non si vuole? Si vogliono lasciar le cose come sono? La Camera lo faccia; ma il Governo dichiara che ne sarebbe gravemente malcontento, e che, non vedendosi asseconato in questa, che è una riforma già annunciata da tanto tempo, vedrebbe anche diminuita nelle sue mani la sua autorità, la quale è pur necessario che resti intatta nell'interesse di tutti. (*Benissimo!*)

PRRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MAZZA, relatore. Non farò un discorso. I discorsi fatti dall'onorevole Crispi e dall'onorevole Nanni, mi dispensano dall'aggiungere altre parole a quelle che io ho scritto nella relazione, e le quali riassumono, se non erro, le ragioni da essi adottate e che servirono di base alla Commissione, per stabilire le incompatibilità di cui si tratta.

L'onorevole presidente del Consiglio le ha riassunte nello stesso modo. Che cosa infatti ha egli detto? Egli ha detto: io voglio impedire il cumulo degli uffici che richieggono l'assidua presenza di coloro che esercitano quegli uffici; io voglio impedirne il contemporaneo esercizio perchè necessariamente manchevole.

È forse questo un voler limitare la scelta dell'elettore?

No; non si limita la scelta dell'elettore, quando si garantisce all'elettore stesso, che colui che egli sarà per eleggere, eserciterà adeguatamente l'ufficio a cui è chiamato. (*Benissimo!*)

Seconda ragione: l'ingerenza amministrativa locale nella generale e politica, l'ingerenza politica nell'amministrazione locale. Ingerenza viziosa: ha detto l'onorevole Crispi, bisogna impedirla. E non si limita punto la scelta dell'elettore, quando si cerca il modo di far cessare cotesta impura meschianza, che corrompe l'amministrazione per la politica e viceversa la politica per l'amministrazione: che fa entrare gl'interessi generali, là dove non entrano che gl'interessi locali, e reca l'abusiva entrata degli interessi locali in quest'Aula, dove si deve so-

prattutto avere in mira il bene generale della nazione.

È questo un limitare la scelta dell'elettore?

No; è piuttosto un dirigerla al suo scopo, sicchè non fuorvii; è un tener modo, che l'intendimento, la volontà degli elettori siano sinceramente e pienamente eseguiti, non discostandosi dal fine amministrativo o politico, cui debbono rispettivamente intendere i loro rappresentanti.

Ciò hanno detto gli onorevoli preopinanti; e la Commissione non ha voluto dire che ciò. Io mi restringo quindi a queste parole, per non farvi perdere altro tempo, e venire il più tosto alla conclusione.

È verissimo: la libertà della scelta deve essere la norma, il diritto: e non si devono fare eccezioni al diritto che nella più ristretta misura possibile. Ma quelle che qui si fanno sono appunto tali. In altri paesi liberi, e segnatamente nel Belgio, sono molto maggiori le incompatibilità, di quelle da noi proposte. Noi ci siamo molto più scrupolosamente attenuti al principio della libertà dell'elettore.

Ciò, del resto, ebbe a riconoscere col fatto lo stesso presidente del Consiglio, il quale stamane intervenuto nella Commissione, ebbe ad ammettere che la proposta da lui fatta nella precedente tornata, non soddisfaceva abbastanza al principio d'incompatibilità che si deve stabilire fra l'ufficio di sindaco e di deputato provinciale da una parte, e quello di deputato politico dall'altra, in qualunque luogo avvenga la elezione del medesimo: perchè in qualunque luogo si elegga il deputato politico nella persona di un sindaco o di un deputato provinciale, sarà sempre questione del cumulo di due uffici incompatibili; sarà sempre questione d'illegittima influenza locale sulla politica, e di questa su quella. Ecco la massima che si tratta di fermare, e dall'esecuzione della quale noi ci promettiamo un doppio e grande miglioramento così nelle rappresentanze locali come nelle politiche. Male si appongono pertanto coloro i quali vogliono restringere l'incompatibilità al solo collegio in cui i sindaci e i deputati provinciali esercitano il loro ufficio. Essi non si fanno un'idea ben chiara del concetto e del fine generale della nostra proposta.

PRRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Cerchi di far presto.

MAZZA, relatore. Sono invitato a spedir presto il mio discorso, e tale è pure il mio intendimento che significai fino dal principio, poichè il tempo stringe; e cercherò di conformarmi, venendo senz'altro al fatto, che l'onorevole presidente del Consiglio, intervenuto stamane nella Commissione, ha insistito (prego la Camera a prestarmi attenzione) ha insistito primieramente sulla discussione da non differirsi dell'articolo 1, il quale riguarda un'incompa-

tibilità, che è al tutto separata da quella cui concerne l'articolo 3.

Questa incompatibilità è puramente amministrativa, e la Commissione aveva proposto di non discuterla adesso, ma più convenevolmente quando si verrebbe a trattare della riforma generale; imperocchè trattandosi di una incompatibilità puramente amministrativa, essa entrava nel novero delle altre incompatibilità dello stesso genere, di cui tratta la riforma generale; incompatibilità che vogliono esser rette da uno stesso principio, e che quindi non parevano da discutersi separatamente. Tuttavia il Ministero ha creduto bene d'insistere; e poichè la Commissione, nella massima, aderiva al concetto del Ministero, non potendosi negare che una vera e profonda incompatibilità ci sia fra l'ufficio di deputato provinciale e quello di sindaco, poichè certamente il sindaco non può sindacare egli stesso la propria amministrazione; la Commissione ha unanimemente consentito che si votasse fin d'ora la proposta del Ministero.

Un'unica differenza rimase in proposito, ed è quella che riguarda gli assessori. La Commissione aveva stimato che, essendo gli assessori in numero molto maggiore dei sindaci, poichè i sindaci sono 8289, quanti i comuni del regno, e gli assessori, in media, non sono certamente in minor numero di sei per comune; si moltiplicherebbero grandemente per questa parte le incompatibilità, e s'incorrerebbe nell'inconveniente di sottrarre un ugual numero di adatti allo esercizio del grave mandato che pure incombe alla deputazione provinciale. È però la Commissione, siccome già si è avvertito nella sua relazione della riforma generale, aveva stimato che, rispetto agli assessori, potesse bastare la garanzia contenuta nell'articolo 184 della legge comunale e provinciale.

Invece il Ministero ha insistito che anche gli assessori fossero compresi nell'incompatibilità di cui parla l'articolo 1. La Commissione, oltrecchè vi fa avvertire l'inconveniente di moltiplicare fuor di misura il numero degli incompatibili, aggiungendo gli assessori al sindaco ed al deputato provinciale, vi fa pure osservare che c'è un assai notevole divario tra l'importanza della loro influenza nella deputazione provinciale, e quella del sindaco che riveste certamente una molto maggiore autorità. (*Com-menti*)

Del resto, la Commissione si rimette al giudizio della Camera.

Vengo all'articolo 2.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Onorevole relatore, degli articoli ne dovremo parlare dopo. Altrimenti, se nella discussione gene-

rale si parla degli articoli, in quella degli articoli si verrà alla discussione generale, e così non la finiremo più.

MAZZA, *relatore*. Perdoni, onorevole signor presidente: a me premeva, come relatore, di attestare quello che fu detto testè dal Ministero, del suo intervento nella Commissione. Ma bisognava pure che io accennassi le parti ove la Commissione differiva dal Ministero, come quelle su cui consentiva, perchè ciò servisse di norma alla discussione che sta per farsi. Ciò abbrevierà anche naturalmente la discussione stessa. Del resto, mi atterrò, non ne dubiti, alla massima concisione. (*Si! sì!*)

Il Ministero ha consentito all'articolo 2, della Commissione che riguarda l'incompatibilità dell'ufficio di deputato provinciale con quello di deputato al Parlamento, in qualunque luogo egli sia eletto, facendo pur luogo all'opzione; ponendo per altro la condizione che si votasse pure l'articolo 3, il quale riguarda, non già l'incompatibilità, ma l'ineleggibilità speciale a deputati politici, dei sindaci e dei deputati provinciali nel collegio della cui elezione si tratti.

Avverta bene la Camera che nell'articolo 3 non si parla più di un termine da determinarsi in uno o più mesi, da precedere all'elezione, per renderla valida. Secondo l'articolo stesso, il candidato alla elezione politica potrà dimettersi quando meglio creda dall'ufficio che lo rende incompatibile, purchè si dimetta prima del giorno della elezione stessa.

Questa è la differenza che passa fra l'articolo 3 e l'emendamento proposto da principio dall'onorevole Morana, il quale consentì poi egli stesso ad abbandonare il termine di sei mesi antecedenti alla elezione, nel quale egli voleva che il sindaco e il deputato provinciale si dimettessero, perchè valida potesse esserne l'elezione al Parlamento.

Circa l'articolo 3, siccome il vostro relatore è stato della minoranza, così l'onorevole Maurigi, il quale fu invece della maggioranza e respinse l'ineleggibilità in ultimo proposta dal Ministero, dirà le ragioni per cui si è respinta. Non rimanendo altro, ho per ora finito il mio compito. Ringrazio la Camera della benevola attenzione che mi ha prestato, e spero che mi si renderà giustizia d'aver ciò fatto con la maggiore brevità conciliabile col vasto argomento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Tutta la disputa a me sembra consista in ciò: si ammette generalmente l'incompatibilità, si contrasta l'ineleggibilità. Riflettendo alla differenza che passa tra l'incompatibilità e l'ineleggibilità, lasciando da parte tutte le definizioni, le opi-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

nioni rimangono nettamente divise in due campi. Vi è chi crede si debba lasciar modo ai sindaci e ai deputati provinciali di esercitare tutta la loro influenza per farsi eleggere deputati, ed eletti, rinunciare ad uno dei due uffici, e vi è chi crede invece che ai sindaci e ai deputati provinciali debbasi interdire di esercitare questa influenza dichiarandoli ineleggibili. L'onorevole mio amico Crispi, il quale in tutte le questioni si colloca da un punto di vista molto alto, ha amplificato molto la questione. Egli, ragionando, ha dimostrato che, una volta messi in questo campo d'ineleggibilità e di sospetti, bisogna arrivare agli ultimi estremi. L'onorevole Crispi ha detto: « Ma allora perchè non dichiarate ineleggibili i banchieri, i ricchi proprietari, i capi di officine? »

Questo prova troppo, onorevole Crispi. La differenza consiste in questo: prima di tutto il ricco proprietario, il banchiere, il capo di un' officina (ai quali ha alluso l'onorevole Crispi), pure esercitando una certa influenza, innegabilmente non possono esercitare l'influenza che esercita il sindaco ed il deputato provinciale. Il banchiere eserciterà la sua influenza sopra una determinata classe; il capo dell'officina eserciterà la sua influenza sugli operai; il ricco proprietario eserciterà la sua influenza in una determinata classe di proprietari, seppure la sua qualità di ricco proprietario non gli crei una condizione sfavorevole, cioè la condizione d'essere bersaglio dell'invidia; ma per il sindaco e per il deputato provinciale è un ben altro caso. Questi esercitano un'influenza su tutte le classi dei cittadini. E badi (prego l'onorevole Crispi di riflettere, egli che è uomo di Governo, e che dell'esperienza deve certamente giovare), badi che il turbamento non si verifica solamente nel corpo elettorale, ma si verifica pure nell'amministrazione e nei funzionari pubblici. Io potrei, per dimostrare la mia tesi, potrei provare, come in tempo non lontano un povero diavolo di prefetto sia stato obbligato a fare un giro per la provincia, col pretesto di visitare le strade provinciali, accompagnato da sindaci e deputati provinciali che sono poi i candidati per le prossime elezioni. Io potrei provare come questo disgraziatissimo prefetto per far cosa grata ai deputati provinciali abbia messo il visto a talune deliberazioni, che io non so quale legge autorizzi, per la rinnovazione di contratti per trent'anni con la riserva di altri trent'anni. Veda il mio amico Crispi come l'inconveniente si fa grosso.

È vero che si potrebbe rispondere: a tutto questo c'è un rimedio, il ministro dell'interno informato della condotta del prefetto ha modo di richiamarlo al dovere; ma diciamo le cose come sono. Io certo

non posso essere sospettato di molta condiscendenza verso l'attuale ministro dell'interno, ma mi metto nei panni suoi, e comprendo il suo imbarazzo, quando le influenze sui prefetti si esercitano non dal sindaco, ma dai deputati; e quindi credo che convenga provvedere perchè i pubblici funzionari non siano messi in condizioni molto difficili. Si è detto: ma voi volete una legge di sospetti. Niente affatto, io non chiamo questa una legge di sospetti, io la chiamo invece un provvedimento dettato dall'esperienza, non per frenare gli eccessi della libertà, ma per togliere taluni mezzi che adoperati in nome della libertà, turbano grandemente la libertà stessa!

Ecco quel che si vuole con questa legge.

L'onorevole mio amico Crispi propugna la divisione dei poteri; ed ha perfettamente ragione.

Io credo che quando il Parlamento vorrà attuare le grandi riforme, dovrà sancire anche questo principio; ma per arrivarci bisogna incominciare. L'ineleggibilità dei sindaci e dei deputati provinciali è un primo passo. Andremo più in là.

CAPO. L'unicità del mandato.

NICOTERA. Si è anche detto: in un momento in cui siamo più vicini o più lontani dalle elezioni generali, voi volete fare una legge di discordia e di ostracismo. Questo non è giusto. Un Parlamento che ha votato una legge elettorale larghissima; un Parlamento che ha votato lo scrutinio di lista, non può essere accusato di discordia; ci è voluta molta più virtù a votare lo scrutinio di lista, di quello che ce ne voglia a dichiarare ineleggibili il sindaco, ed i deputati provinciali; ed io son certo che quei nostri colleghi che sono sindaci o deputati provinciali, saranno i primi ad accettare questa legge (*Bene!*) per mettere il suggello a quel nobile esempio che la Camera italiana ha dato, cioè di una grande abnegazione, votando una legge che per molti crea delle difficoltà alla rielezione. Io credo che a completare questa legge, occorra assolutamente determinare il tempo. Un tempo breve, l'istesso tempo che la legge prescrive per la convocazione dei collegi nell'elezione suppletiva.

Perchè veda, onorevole ministro, se non si fissa il tempo, quasi quasi, io credo che sarebbe più logico accettare la proposta della Commissione, cioè la opzione.

Se fino all'ultimo giorno si lascia al sindaco, al deputato provinciale la facoltà di agire, di adoperare la sua influenza, allora lasciategli anche la facoltà di scegliere fra la deputazione, e il sindacato, e l'ufficio di deputato provinciale. Il tempo d'un mese che io proponeva ieri, e che all'articolo terzo mi permetterò di riproporre, anche a costo di vederlo respinto, creda a me, onorevole ministro dell'in-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

terno, facilita di molto, toglie sin d'ora il modo a spiegare certe influenze che non possono essere sicuramente favorevoli allo svolgimento della nuova legge elettorale. Ad ogni modo, signori, facciamo il primo passo. Vedremo che cosa accadrà. E qui mi si consenta di fare un'osservazione.

Il Parlamento ed il Governo procedono in via di esperimento. Per me la legge elettorale, lo scrutinio di lista sono un esperimento. Sarà questo un altro esperimento, che presenta certamente meno inconvenienti di quello che presentano la legge elettorale e lo scrutinio di lista. Se ci accorgeremo, o se si accorgeranno quelli che verranno dopo di noi, che lo esperimento merita una correzione, questa correzione sarà fatta. Intanto cerchiamo di provvedere in modo che le cose procedano il meno male possibile. Permettete ch'io dica con l'abituale mia franchezza che mi sorprende l'opposizione che si fa alla legge da questo lato della Camera. (*Accennando a sinistra*)

Io ricordo i primi tempi della Sinistra al potere. Allora non si poteva vivere senza la legge delle incompatibilità, ed il ministro dell'interno di quel tempo era accusato di non voler presentare subito questa legge.

Si votò quella legge, la quale secondo me è incompleta; ed ha bisogno di talune correzioni! Dopo si chiese l'incompatibilità, l'ineleggibilità a deputato dei sindaci, dei deputati provinciali e dei membri della Giunta comunale. Ora l'onorevole Depretis fa una cosa buona, presenta la legge, domanda alla Camera che si discuta, e da questo lato della Camera si sollevano le maggiori opposizioni.

Io non comprendo questo sistema! Si domanda una cosa e quando si presenta, si sollevano i clamori! Che criteri volete si formi il paese di noi, quando ci vede mutare di opinione così facilmente? (Non parlo dell'onorevole Crispi, che ha avuto sempre una opinione sua, degna di riguardo e di rispetto!) Si faccia pure. Ma io credo che ciò non sia un bene nè pel paese, nè per le istituzioni, nè per il partito.

Io darò il mio voto favorevole a questa legge, e solamente all'articolo 3, proporrò l'emendamento per fissare il tempo.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

MAURIGI. (*Della Commissione*) Domando di parlare sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi sull'ordine della discussione.

MAURIGI. (*Della Commissione*) La Camera ricor-

derà che testè l'onorevole relatore ha lasciato di svolgere le ragioni della maggioranza della Commissione, che si riferiscono al solo articolo secondo e che del resto saranno svolte telegraficamente, perchè coloro che di questa maggioranza fanno parte, hanno dato incarico a me di riferirne alla Camera; io credo perciò che nell'interesse della discussione, se mi si accordasse facoltà di parlare ora, si guadagnerebbe tempo.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Scusino; che parli, parli?

MORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MORANA. Per fare un riserva.

PRESIDENTE. Ma in favore della chiusura?

MORANA. Io parlo in favore della chiusura in questo senso, che ho presentato un emendamento, il quale comprende tre articoli, e che è stato male chiarito nel testo che fu distribuito; quindi ho il diritto di parlare, e me ne servirò. Intanto dico che, se l'onorevole Maurigi comincia a parlare sull'articolo 2, come già l'onorevole Mazza ha parlato sull'articolo 1, io non so più quando potrò parlare.

Dunque io dico che sarà molto meglio di chiedere la discussione generale ora, e poi parleremo quando saremo all'articolo 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi insiste?

MAURIGI. (*Della Commissione*) Io me ne rimetto alla Camera. La mia proposta aveva il solo scopo di acquistare tempo. Io parlerò in nome della maggioranza della Commissione che deve esporre la sua opinione, in caso contrario, non parlerei.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la chiusura della discussione generale, colla riserva della facoltà di parlare all'onorevole rappresentante della maggioranza della Commissione.

MORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANA. Io mi oppongo, ripeto, a questa riserva; perchè affinchè la Camera possa intendere quello che l'onorevole Maurigi vorrà dire sull'articolo 2, bisogna che la Camera stessa sappia anche da me le ragioni della mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque voteremo per divisione. Prima metterò ai voti la chiusura, poi la proposta che sia riservata la facoltà di parlare all'onorevole Maurigi... (*Vivissimi rumori*)

Ma io non so più che fare. Li prego di fare silenzio!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Siccome prevedo che le osservazioni dell'onorevole Maurigi saranno spe-

cialmente sull'articolo 3, così io lo prego di riservarle a quell'articolo.

PRESIDENTE. Acconsente, onorevole Maurigi?

MAURIGI. (*Della Commissione*) Me ne rimetto all'onorevole ministro. Basta che mi si riservi la facoltà di parlare, in ogni caso, all'articolo 3.

PRESIDENTE. Dunque ritira la sua domanda?

MAURIGI. (*Della Commissione*) Parlerò dopo l'onorevole Morana.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la chiusura senza riserva.

(È approvata.)

Verremo ora allo svolgimento degli ordini del giorno presentati, che sono sei. (*Oh! oh!*) Il primo è dell'onorevole Panattoni, che è del tenore seguente. (*Vivissimi rumori*)

Insomma, onorevoli colleghi, io li prego vivamente di lasciarmi dirigere la discussione, altrimenti pregherò qualcun altro di venire a presiedere. (*No! no!*)

Dunque, il primo ordine del giorno è dell'onorevole Panattoni, ed è del seguente tenore:

« La Camera invita il Governo a tradurre in un progetto di legge il principio della unicità del mandato; e frattanto afferma la incompatibilità dell'ufficio di deputato con qualunque altra rappresentanza elettiva. »

Quest'ordine del giorno fu già svolto.

Un altro, dell'onorevole Maffei, è il seguente:

« La Camera, ritenendo che la legge sulle incompatibilità amministrative è una restrizione del diritto elettorale, sospende la discussione della legge e passa all'ordine del giorno. »

Anche quest'ordine del giorno fu già svolto dall'onorevole Maffei.

Un terzo ordine del giorno è stato presentato dall'onorevole Nanni, ed è concepito in questi termini:

« La Camera, ritenendo che la sede conveniente per una discussione sulle incompatibilità amministrative sia il progetto di riforma della legge provinciale e comunale; ritenendo che le altre proposte introdotte nel disegno di legge sulle incompatibilità amministrative tenderebbero a stabilire nuovi e restrittivi criteri sulle elezioni politiche, sospende la discussione dell'attuale disegno di legge. »

Anche quest'ordine del giorno fu già svolto dall'onorevole Nanni.

Vengono poi gli ordini del giorno dell'onorevole Canzi, dell'onorevole Martini Ferdinando e dell'onorevole Bonghi.

MORANA. Ed il mio?

PRESIDENTE. Onorevole Morana, ella non ha ordini del giorno. (*Movimenti d'impazienza*)

MORANA. È vero, è vero!

PRESIDENTE. Raccomando di serbare la calma, altrimenti non arriveremo alla fine.

Gli ordini del giorno degli onorevoli Canzi, Martini e Bonghi non sono stati svolti.

Do lettura dell'ordine del giorno Canzi:

« La Camera delibera di discutere il principio delle incompatibilità amministrative, non quelle di ineleggibilità e passa alla discussione degli articoli. »

Domando se questo ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Canzi ha facoltà di svolgerlo.

CANZI. Sarò brevissimo, tanto più che io non desiderava, nè sapeva ieri di dover prender parte a questa discussione; ma, in verità, mi sono sentito tratto dalla coscienza a parlare, perchè spaventato dall'aire che aveva preso la discussione di ieri sera, e spaventato da certi marosi che si accavallavano e sembravano gonfiati da un vento poco propizio alle idee liberali. Sarò breve tanto più perchè non ho bisogno d'entrare nel merito, dopo che lo ha fatto un valoroso oratore prima di me, l'onorevole Crispi, seguito da altro valente campione, l'onorevole Nanni. Io parlo piuttosto del modo, perchè il modo con cui si viene a proporre questa ineleggibilità ancora mi offende.

Viene il progetto improvvisamente davanti a noi.

C'è un progetto ministeriale e sta bene; ne sorge un altro della Commissione, e niente di nuovo; ma ciò che è stato veramente alquanto nuovo si fu vedere l'onorevole Depretis, quasi nuovo Figaro, presentarsi improvvisamente davanti a noi, cavare un bigliettino dalla tasca e dire: *Eccolo qua!* Era il terzo progetto che noi stiamo discutendo!

Onorevole Depretis, io mi domando in verità, se non sarebbe il caso di augurarci che qualche altro collega ne presentasse un quarto ed un quinto, poichè così la matassa s'arrufferebbe in modo da rendere impossibile la votazione del progetto.

Faccio un'altra questione che io potrei chiamare pregiudiziale, e domando: come mai noi siamo qui a discutere un disegno di legge d'ineleggibilità? Io non ho mai saputo che questo progetto ci fosse. Sono stato diligentissimo negli uffici, in tutti questi giorni, ma non è mai capitato sotto il mio esame nessun disegno di legge di questo genere.

Può esservi qualche affinità tra questa materia e la incompatibilità, ma certamente è impossibile confondere i due concetti.

Io credo che tutti saremmo meravigliati se, per esempio, il ministro di agricoltura e commercio, presentandoci un disegno di legge forestale, includesse

in questo, disposizioni relative alla pesca od alla caccia.

La incompatibilità è una cosa, la ineleggibilità è un'altra, e voi ci avete presentato un progetto di *incompatibilità amministrativa*.

Ma è egli possibile discutere una questione grave, che ha bisogno di essere vagliata dalla pubblica opinione; è possibile discuterla nelle condizioni attuali della Camera, con gli umori in cui essa si trova, con questa febbre *centrifuga* che l'anima? Ma, ripeto, è ciò possibile? Ormai è a tutti noto che si vuol finire oggi, che tutti vogliono partire questa sera, mentre vi sono all'ordine del giorno due importantissime leggi da discutere e volete aggiungerci quella dell'ineleggibilità che non è stata preparata, che non è stata discussa negli uffici e che quasi non avremmo il diritto di prendere in esame?

Ma c'è un'altra ragione, per cui non vorrei veder discusso in questo momento il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, una ragione delicata, delicatissima: un Parlamento che sta per morire, può fare una legge che allarghi il diritto dei cittadini; ma è corretto, è giusto che faccia una legge restrittiva per i cittadini stessi?

C'è qualche cosa di più: è corretto per una Camera che muore, il fare una legge che determini chi possa e chi non possa entrare qui? Non potrebbe essa, a torto certamente, essere sospettata d'aver avuto obbiettivi personali?

Io ho detto che non sarei entrato nel merito, quindi non aggiungerò altre considerazioni. Raccomando alla Camera di votare il mio ordine del giorno, e dichiaro che se esso non avrà la fortuna di essere accolto, voterò contro la legge.

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Martini Ferdinando. Ne do lettura:

« La Camera delibera di trattare delle incompatibilità amministrative, quando venga in esame la legge comunale e provinciale, e passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Martini Ferdinando di svolgerlo.

MARTINI F. La Camera sa che io soglio parlare con brevità ed è a cagione di questa brevità, che io prendo ora a parlare perchè nel desiderio di non intrattenere troppo lungamente i colleghi, ieri mi espressi così imperfettamente che il mio pensiero potè essere assai male interpretato; mi preme quindi che non rimanga alcun dubbio sulle mie opinioni.

Premetto che nel 1877 non votai la legge sulle incompatibilità parlamentari, e se volessi menar vanto di facile profeta, potrei ricordare d'aver va-

ticinato parecchie cose che oggi avvengono. In questa questione delle incompatibilità io appartengo alla scuola dell'onorevole Crispi: piena eleggibilità, perchè non si vincoli con alcuna restrizione la volontà degli elettori, e piena incompatibilità; se non che l'onorevole Crispi che ha fatto molte distinzioni, mi pare che non ne abbia fatta una abbastanza importante. Quando egli ha detto, se non erro, procedendo con certi criteri voi arriverete a dichiarare incompatibile il proprietario, il banchiere e via dicendo, egli non si è reso ben conto, secondo me, dei due intenti diversi che la dichiarazione dell'ineleggibilità e quella dell'incompatibilità si propongono. L'ineleggibilità, secondo me, tiene di mira i rapporti fra il candidato e gli elettori, l'incompatibilità tiene di mira i rapporti fra il deputato e il Governo, fra il deputato e l'amministrazione.

L'ineleggibilità vuole impedire che influenze illecite si esercitino sugli elettori, l'incompatibilità vuole impedire che influenze illecite si esercitino dal deputato sull'amministrazione, o dal Governo sul deputato.

Quindi l'ineleggibilità è tutela della libertà del popolo, l'incompatibilità è arma di difesa contro le possibili prevaricazioni dei rappresentanti del popolo.

Così essendo le cose una legge d'incompatibilità non può non essere legge di diffidenze e di sospetti.

Ora voi vi siete messi in questa via nel 1877, e dovete andare fino in fondo. Queste vostre piccole leggi hanno il guaio del sistema democratico e non ne hanno i vantaggi; sono sospettose e non sono coraggiose ed io non le voterò nemmeno come esperimento.

Io sono contrario agli esperimenti.

Oggi ho sentito dire dall'onorevole Nicotera che anche la legge elettorale è un esperimento. Ma se l'esperimento non andasse bene, io vorrei sapere come l'onorevole Nicotera vi rimedierebbe?

Una voce. Con un'altra legge.

Altra voce. Chi la fa?

MARTINI F. Sta bene che in politica v'ha da guardarsi dall'assoluto, nondimeno credo che in certe questioni bisogna esser sicuri della verità di un principio, ed avere il coraggio di esplicitarlo in tutte le sue conseguenze. Altrimenti, come in questo caso, v'impelagate nelle contraddizioni.

Ne volete un esempio?

Voi, per esempio, non volete che il deputato provinciale sia anche deputato politico e la ragione che ne date è questa: che non ci deve essere cumulo di funzioni.

Or bene, per la vostra legge precedente sulle in-

compatibilità, tollerate questo cumulo di funzioni nei generali, nei consiglieri di Stato, e via discorrendo.

Questo non è far leggi, è pigliare espedienti via via, caso per caso, senza unità e senza efficacia.

Ma prima o poi sarete costretti. *Fata nolentes trahunt*. Una volta su questa strada sarete costretti a fare una legge intera che si collegherà necessariamente con un'altra, quella dell'indennità ai deputati; sarete costretti ad escludere non soltanto come nel Canada o nel Belgio, ad escludere non soltanto tutti quanti i funzionari dello Stato, sia che compiano funzioni retribuite, sia che compiano funzioni gratuite; ma andar oltre, ed escludere anche tutti gli esercenti quelle professioni le quali pongono nella necessità o nella possibilità i deputati di avere rapporti collo Stato, e dovrete andare oltre anche la legge del Belgio e della Serbia, che escludono gli avvocati esercenti. Diffidenza per diffidenza, sospetto per sospetto: voi gli avete ingenerati, dunque bisogna andare avanti. (*Rumori*)

Io non so se il Parlamento ci guadagnerà, non so se il paese abbia tale vigoria intellettuale da poter sostituire bene chi se ne andrebbe, non me ne curo; ma almeno vi salverete dalle contraddizioni che ho detto e da un'altra più grave. Ed è questa. Tutte le volte che in quest'Aula si mettono innanzi accuse, sempre giova dirlo, illegittime contro un deputato, tutti ci sentiamo offesi nella persona di quel collega, e con magnanimo sdegno respingiamo fin là ipotesi che alcuno di noi abbia fallito; vogliamo serbata integra la dignità di noi individui e del corpo a cui apparteniamo. E poi? Poi, dopo due giorni, respingendo una legge, affermiamo che 500 lire annue di stipendio possono turbare la coscienza di un deputato. Questa è storia parlamentare di questa settimana: nè ho da entrare per ricordarla in più ampi particolari. È storia che noi abbiamo scritta or è poco.

Un'altra parola. L'onorevole Canzi diceva di sentirsi moribondo; io mi sento agonizzante, e sulla bocca dei moribondi sta bene la verità. Ora permettetemi dunque di dirla intera.

Il paese non si sgomenta se un membro del Consiglio superiore, o un professore di Università, o un sindaco abbiano oltre all'ufficio loro anche quello di deputato; si sgomenta quando legge i documenti presentati alla Camera da alti ufficiali dello Stato, quando legge tra le linee della relazione dell'avvocato erariale, che egli non sa più che cosa fare perchè nelle cause che ha a difendere per lo Stato, egli si trova dirimpetto a clienti più forti di lui, perchè hanno il patrocinio di uomini politici. Di questo, o signori, il paese si sgomenta, e non che ci siano qui

dei sindaci e dei deputati provinciali. Ecco perchè io ho presentato il mio ordine del giorno. Nella legge si parla, da una parte, d'incompatibilità amministrative, da un'altra parte, d'incompatibilità parlamentari; io desidero che si rimandi questa discussione al tempo nel quale si discuterà la riforma della legge comunale, augurandomi che in quell'occasione si ripigli in esame tutta quanta la legislazione sulle incompatibilità. Viviamo dal 1877 in poi sotto la legge dei sospetti, non è possibile che sia così ulteriormente, tornare indietro non si può: dunque andare avanti: perchè il paese non abbia più a dubitare, come oggi potrebbe, di non aver più nè amministrazione, nè giustizia.

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi. Ne do lettura:

« La Camera sospendendo la discussione del presente disegno di legge passa all'ordine del giorno. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgerlo.

RONCHI. Io non ho assistito alle vicende della discussione di ieri; quindi non sono stato mosso dalle ragioni che hanno potuto muovere l'onorevole Canzi a presentare l'ordine del giorno che egli ha testè sviluppato, col quale mi trovo, sino ad un certo punto, d'accordo.

Io non sapeva che l'onorevole Martini avesse proposto ancor esso un ordine del giorno così vicino al sentimento mio. L'opinione che è espressa nell'ordine del giorno che la Camera ha udito leggere testè, è quella che è nata nell'animo mio dalla discussione di quest'oggi, alla quale ho assistito, e dalla persuasione che quando noi procedessimo oltre nella discussione di questo disegno di legge, o faremmo una cosa assai affrettata, della quale nessuno di noi sarebbe contento, o non ne verremmo fuori in quel breve tempo che ciascheduno di noi crede oramai prescritto alla durata delle sedute della Camera. Io ho sentito enunciare dal presidente del Consiglio tre motivi che hanno spinto alla presentazione di questo disegno di legge.

L'uno, e mi pare che in ciò consentisse l'onorevole Crispi, per evitare i cumuli; l'altro, per diminuire le influenze illecite sulle elezioni; il terzo, per porre un freno alla faccenderia parlamentare. Tre cose eccellenti, ma tre cose le quali, o sono imperfettamente realizzate in questo disegno di legge, o non sono realizzate affatto.

Impedire i cumuli! Io suppongo che il disegno di legge che sta davanti alla Camera sia quello che ci è stato presentato da ultimo e che tutti i deputati hanno ricevuto al principio della seduta. Orbene,

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

qual è il cumulo che si impedirebbe col primo articolo di questo progetto? Quello di sindaco e di deputato provinciale. Ma qui siamo in materia affatto propria della legge comunale e provinciale è un'incompatibilità la quale non entra punto fra le parlamentari. Si può credere giusta l'incompatibilità tra l'ufficio di sindaco di comune e di deputato provinciale; l'onorevole presidente del Consiglio avrà ragione di dire che ha una radice nella consuetudine attuale, non nella legge.

Ma è il solo cumulo che bisognerebbe levare? Qual è il pericolo che voi volete cansare? È quello che la deputazione provinciale eserciti male l'autorità tutoria sua quando ne faccia parte il pupillo istesso. Ma questo non è il solo e principale difetto; oggi a questo difetto si rimedia; già, almeno con la consuetudine, è difficile che un sindaco accetti di essere deputato provinciale; è molto malagevole, certo chi accetta deve essere un sindaco di faccia molto dura.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ce ne sono molti.

BONGHI. Allora, scusi, il Governo ha torto di averli fatti sindaci e di mantenerli tali, perchè sono persone indegne della fiducia del Governo e del paese.

Voci. Ma no!

BONGHI. Perchè no? Se non mancano realmente nel fatto, mancano moralmente; e un uomo pubblico non deve solamente essere sicuro di non meritare accuse, ma non deve neppure essere sospettato. Io, per esempio, conosco delle città in cui la difficoltà fondamentale dell'amministrazione del comune è quella di esserci buona parte del Consiglio provinciale composto di consiglieri comunali che fanno appunto da sindaco nel comune a cui appartengono. Ora rimediate voi a questo inconveniente, che è grave assai?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In parte sì.

BONGHI. Se il presidente del Consiglio provinciale è il principale avversario del comune, ed è indotto ad influire per quanto può sulla deputazione provinciale, quand'anche non ne faccia parte, contro il comune, è egli rimediato l'inconveniente con questo vostro articolo?

Dunque voi non rimediate se non là dove il male non ci dovrebbe essere, e dove se c'è qualche male, questo attesta che il Governo ha posto male la sua fiducia nel sindaco da esso eletto: e non rimediate a tutti gli altri errori che derivano dalla organizzazione della nostra autorità tutoria sul comune, i quali rimarrebbero tali e quali ancora oggi non ostante il vostro articolo.

Questa incompiutezza della vostra disposizione è prova che voi la prendete in disparte dalla legge

di cui dovrebbe far parte. Quando voi la considerate unitamente a quella legge, non presentereste alla Camera una disposizione così monca ed incompleta come fate. Perciò la discussione di quest'articolo, al cui principio non mi opporrei, ma che credo troppo insufficiente, io credo debba essere rinviata alla legge comunale provinciale; e se vi è qui un difetto, questo appunto si deve correggere in quella discussione; mentre voi a volerlo togliere ora, rendereste non migliore l'attuazione della legge stessa, ma rendereste meno urgente la correzione della medesima nelle rimanenti sue disposizioni.

Adunque il primo cumulo che voi volete evitare, posto che sia un cumulo effettivo tra noi, non lo evitate in quella misura che si dovrebbe. Voi volete altresì cogli articoli 2 e 3 evitare il cumulo dell'ufficio di sindaco e di deputato provinciale con quello di deputato.

Ora, signori, qui vi prego di osservare che è assai difficile prendere una deliberazione, se voi non sapete quello che il sindaco sia. Quale ragione avete voi per prendere questa deliberazione? Una ragione sarebbe l'incapacità, l'impossibilità di adempiere i due uffici. Or bene di questa incapacità nessuno può essere giudice assoluto. Uno sarà capace di fare dieci cose a questo mondo, ed un altro non è capace di farne neanche una.

Il legislatore può ciò fare rispetto agli uffici suoi che paga, perchè egli misura il tempo che ciascheduno vuole che spenda negli uffici, ma non può il legislatore misurare la capacità che io abbia come cittadino per compiere uffici che mi siano affidati dalla libera elezione di cittadini, e la mia attitudine a quegli uffici non posso lasciarla misurare ad altri, che a me. Dio buono! un onorevole deputato mi interrompe dicendo: come è possibile far il sindaco a Palermo, ed il deputato a Roma? Quest'onorevole deputato sarà il più felice di tutti noi, non sarà mai assente dalla Camera.

Ma se sarà sindaco a Palermo farà gli affari suoi, se non fa quelli del comune; ciascuno misura il proprio ufficio, non c'è misura all'ufficio che voi avete come deputato, e voi ne siete responsabili verso i vostri elettori nella vostra coscienza, senza che nessuno abbia il diritto di misurare il tempo che voi a questo ufficio dedicate.

Abbiamo noi forse l'obbligo, una volta eletti deputati, di non muoverci più dalla città, e dalla Camera? Ma chi è di noi che non si muova dalla città e dalla Camera? Noi non possiamo determinare la capacità di ciascheduno, nè metterci noi nella coscienza altrui, e determinare fin dove uno possa cumulare due uffici. Se l'ufficio di sindaco di una grande città pare, in astratto, incompatibile con la

qualità di deputato per ragione di tempo, ebbene, ci sono alcuni comuni, anzi la maggior parte dei comuni, che richiedono piccolissima cura. Dovete dunque trovare una ragione generale, benchè per me quella ragione che è addotta pei grandi comuni non varrebbe per nulla.

Dovete dunque trovarne un'altra delle ragioni per non volere che uno faccia il sindaco ed il deputato nello stesso tempo. E badate che qui abbiamo un gran pericolo in queste discussioni; nonostante che si voglia attribuirle il carattere di misura generale, e che si voglia discutere fuori di ogni considerazione personale, è impossibile che, dovendo domani l'altro presentarci alle elezioni, non ci venga alla mente il nome di un sindaco che potrebbe essere creduto contrario a noi, oppure di un altro che potrebbe aiutarci, e forse di chi ci si contrapporrebbe come avversario.

Questo fantasma può variare molto le conclusioni, alle quali si arriva da ciascuna parte della Camera; e perciò non rende opportuno il discutere la legge in questo momento.

Cerchiamo allora quest'altra ragione. Ma come potete trovarvi una ragione, quando voi oggi avete il sindaco nominato dal Governo, e pure avete davanti a voi una legge, secondo la quale questo sindaco deve essere elettivo? E badate che qui la differenza non è leggiera! Se voi avete nel sindaco un ufficiale nominato dal Governo, quantunque la nomina qui sia temperata dalla elezione, che può valere fino ad un certo punto per lui; la ragione che esclude, almeno rispetto all'articolo 3, altri ufficiali del Governo da essere eletti in certe circoscrizioni, come potrebbe valere questa ragione se il sindaco è elettivo? Dite allora se la ragione varrebbe, perchè, elettivo o non elettivo, egli esercita una influenza in quella circoscrizione.

Ebbene, allora guardate in che pelago di difficoltà voi entrerete! Dunque volete che non sia eletto in una circoscrizione, nessuno il quale possa esercitarvi una influenza per cagione del posto suo. Ora in qual mondo immaginate che una elezione così possa essere fatta? L'influenza che il sindaco elettivo può avere nella circoscrizione nella quale pone la sua candidatura, è una delle influenze più legittime e più liberali che voi possiate immaginare. Da che gli viene questa influenza? Gli viene dalla libera elezione dei suoi concittadini. Ebbene, questa influenza che egli esercita, questa elezione libera, non è che un primo grado rispetto alla elezione ulteriore che i suoi concittadini stessi gli danno con la elezione a deputato. Questa influenza è legittima, perchè dunque, come è detto nell'articolo 3, volete comparare l'influenza di questo sindaco a quella dei

presidenti e consiglieri delle Corti d'appello nelle loro giurisdizioni e agli ufficiali generali e superiori di terra e di mare? Che ragione di similitudine c'è tra l'influenza del sindaco e quella di questi ufficiali? Io credo illiberale, credo affatto contrario ad ogni buon criterio il comparare una influenza così legittima, così propria di un Governo libero come quella che gli viene da un voto, all'influenza che può venire dall'esercitare un ufficio governativo in un dato posto? Sono due cose diverse, ed io non conosco niente di più illiberale che confonderle insieme.

Andiamo al terzo equivoco, alla *faccenderia* parlamentare. Eh, Dio buono! Se mi trovaste un mezzo per impedire la faccenderia parlamentare, io vi voterei qualunque disposizione che a ciò facesse riuscire, senza troppo discuterla! Ma badate; in che consiste questa parola che voi avete detto, questa ingerenza soverchia della politica nell'amministrazione? Consiste in due cose. L'una, l'influenza degli uomini politici nelle amministrazioni locali; l'altra l'influenza degli uomini politici per interessi privati e pubblici presso il Governo.

Ora, rimediate voi al primo inconveniente? Non ci rimediate punto. Che cosa voi determinate? Che il deputato non possa essere sindaco nè deputato provinciale. Ma credete voi che il deputato, il quale restasse ancora consigliere, deputato provinciale, presidente del Consiglio provinciale, fosse impedito così dall'esercitare l'influenza nelle amministrazioni locali? Io credo che non vi facciate quest'illusione. La radice principale dell'influenza del deputato presso le amministrazioni locali è l'influenza che egli ha presso il Governo, è l'influenza che egli ha presso i ministri, è la tirannia del posto politico che egli occupa rispetto alle persone che del suo voto debbono necessariamente servirsi per reggersi al Governo, o anche (se volete una ragione più nobile), per reggere il Governo su quella via che credono la migliore.

Qui sta la radice dell'influenza indebita del deputato, così nelle amministrazioni locali come nell'amministrazione generale, così per affari suoi come per affari comuni. Ora rimediate a questo? Non vi rimediate punto.

Io non so se a questa, che è la più grossa magagna dei Governi parlamentari e che finisce per roderli e consumarli, ci sia altro rimedio che la *opinione* pubblica ben istruita, sagace, vigile, la quale colpisca il deputato che si rende reo di questa colpa. Io credo che in Inghilterra non si sia trovato altro fuorchè una forte *mutazione* alla opinione pubblica del paese, ed un grande rinvigorimento del sentimento morale è stato il solo rimedio a quella condi-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

zione di cose. Io non credo che gli impiastri di legge riescano a ciò proficui; ad ogni modo, se impiastri si vogliono, non è certo il vostro quello che concluda qualche cosa. Se pur concludesse, non concluderebbe che l'esclusione intera dai Consigli locali per il deputato, e che il deputato dovesse esercitare per mezzi più indiretti la influenza che ora esercita per mezzi più diretti. Ciò è dire: che cosa avreste fatto?

E notate: questo è uno dei principii fondamentali di questo edificio lubrico delle incompatibilità parlamentari: cosa avreste fatto?

Che le influenze dirette, che almeno si esercitano con una certa responsabilità, con una certa schiettezza, sarebbero surrogate dalle influenze indirette, che si esercitano senza responsabilità, di nascosto, corrompendo e corrompendosi assai più nel caso della influenza diretta.

E siccome tutto quello che, nel nostro organismo amministrativo e parlamentare, aiuta l'influenza indiretta a surrogarsi alla diretta, è nocivo, così io non saprei che cosa farci. No! perchè la radice di questa influenza indiretta è la indubitata ingerenza, che il deputato esercita presso il Governo, anche all'infuori di questa Camera, per intrighi od altro col Governo stesso; e questa radice produce i suoi frutti. E se voi non volete, d'altra parte, che la politica entri nei consigli locali, mediante la presenza del deputato stesso in quelli, allora egli porterà la sua influenza mediante la promessa indiretta del favore: e quindi voi corromperete, o signori, anche più che al presente non sia; e, se vi è già, oggi, una corruttela grande, voi ne creerete una anche maggiore. Ma veniamo, signori, ad un'ultima considerazione, la quale prego i miei colleghi di volere ascoltare con benevolenza e con pazienza. Ed è questa: Se voi non riformate l'intera legge delle incompatibilità parlamentari, e, prima di aggiungerne alcun'altra, se voi non considerate tutto il sistema che avete preferito due, o tre anni fa, voi rischiate di peggiorare via via, a misura che estendete alcune incompatibilità alla rappresentanza del paese.

Signori, un paese non bisogna che sia messo così alle strette nel cercare gli uomini, ai quali deve chiedere di rappresentarlo. Voi, colle incompatibilità, e con questa anche (giacchè io non faccio una grande distinzione tra ineleggibilità ed incompatibilità, e non entro in quel discorso sottile dell'onorevole Nanni), voi che cosa fate? Voi escludete dal voto degli elettori una quantità di capacità intellettuali ed amministrative, sulle quali questo voto si può fermare. Ma dove volete che gli elettori scelgano i loro rappresentanti? Quando voi avete impedito artificiosamente di scegliere quelli sui quali

il loro voto si sarebbe portato, ed impedito di scegliere molti di quelli, che per valore intellettuale, per servigi resi al paese, pel passato che tengono nell'amministrazione generale, o locale, potrebbero, secondo il parere dell'elettore stesso, rappresentarlo, oh! davvero qui è necessario che l'elettore vada a cercare il suo rappresentante fuori di queste classi, le quali voi risecate in questa mi sura. E dove li cercherà? Badate che non ci resteranno che delle classi, alcune utili al paese, altre no, che potranno somministrare i rappresentanti.

Poniamo che possano i medici e gli avvocati rappresentarli, perchè voi non escogiterete mai una regola sufficiente ad impedire agli avvocati in qualunque forma e maniera di essere deputati. Ebbene, giova che la carriera dell'avvocatura diventi, per così dire, la larga fonte della carriera politica? Io credo che non giovi. Io credo che un certo numero di avvocati ci debba essere nella Camera, ma che, se questo numero eccede, sia dannoso; e credo poi necessariamente cattiva quella legislazione la quale artificialmente procura che questo numero di avvocati ecceda quella misura che naturalmente per la qualità della professione si richiede in una deputazione politica.

Badate che l'avvocato è in una condizione curiosa. Per necessità delle cose può essere più facilmente strumento del Governo, senza che sia possibile mettergli sopra la mano. Infatti, molti dei mezzi coi quali il Governo li può corrompere e li corrompe, sono inerenti alla loro professione. Se chiedete ad un deputato un lavoro straordinario per l'attitudine ch'egli ha in una data materia e gli date un compenso pel tempo che ha perso, si farà un grande scalpore. Ma se ad un deputato avvocato procurate una causa, che altrimenti non avrebbe avuto, questa corruttela non si crede. Ebbene, che cosa procurate con questi mezzi legislativi che ci proponete? Voi procurate che il numero delle persone che appartengono a quella classe sociale diventi nel Parlamento minore di quello che altrimenti sarebbe. Ma dove volete che gli elettori, in loro mancanza, trovino i loro rappresentanti? Li troveranno tra gli oziosi ed i faccendieri, i quali verranno alla Camera per farsi una fortuna con un mezzo o con l'altro.

Se voi sottraete al voto degli elettori persone che, per la loro condizione sociale, per la loro attitudine possono essere utili, voi consegnate la rappresentanza del paese alle persone che meno conviene al paese di avere a rappresentanti.

Ponete mente al problema che dovete risolvere. Voi dovete creare un controllo, per mezzo d'una legge sulle incompatibilità parlamentari; ma se ac-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

cetterete queste disposizioni, quali vi si presentano, nulla farete di buono; voi non farete che o rimediare assai scarsamente ai mali che lamentate, ovvero aggravarne alcuni fuor di misura. Sicchè io propongo alla Camera di sospendere la discussione della legge e di non deliberare sulle disposizioni che le si presentano se non quando sarà in grado di farlo con quel complesso e con quell'insieme di principii, coi quali queste disposizioni naturalmente e necessariamente si connettono (*Ai voti!*)

PRESIDENTE. È stato pure presentato l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli ordini del giorno. Fu presentato dall'onorevole Sanguinetti, dopo la chiusura della discussione generale, e quindi non può essere svolto.

Ora chiedo alla Commissione e al Governo il loro avviso sui diversi ordini del giorno. (*L'onorevole relatore si alza per parlare*)

Un momento, scusi. L'onorevole Crispi ha chiesto di parlare per un fatto personale. Lo prego di indicarlo.

CRISPI. Io sono stato frainteso tanto da coloro che mi hanno approvato, quanto da quelli che mi hanno censurato. Il presidente e la Camera sanno meglio di me che ciò mi autorizza a chiedere di parlare per fatto personale.

Io non mi sono ribellato a questa legge, nè le faccio opposizione; io ho tracciato soltanto le linee, espresso le mie teorie, in quanto alla ineleggibilità e alla incompatibilità, sia nell'ordine amministrativo, sia nell'ordine politico.

Ben disse l'onorevole Nicotera che non è la prima volta che queste mie idee erano state esposte. Ed io soggiungo che non è questo il momento in cui io debba smentirle.

L'onorevole Martini, poi, mi fraintese, o almeno interpretò le mie idee diversamente da quelle che erano. Io non dissi che debba dichiararsi la ineleggibilità dei proprietari, dei capi di opifici, dei banchieri, di tutti coloro i quali, avendo una influenza, possono esercitarla; io soltanto ricordai che, siccome il motivo sul quale si fondano le due leggi del 3 luglio 1875 e del 13 maggio 1877, non è altro senonchè la possibilità della indebita influenza nelle elezioni; dissi che quando noi cominciamo ad entrare nella via che ci porti ad escludere dalle elezioni le varie influenze, non si sa dove potremo fermarci.

Infatti, la legge del 1877, perchè dichiara ineligibili certi funzionari pubblici in massima generale, e certi altri soltanto in determinate circoscrizioni territoriali? Lo stabilisce per doppio scopo: per l'incompatibilità dell'ufficio amministrativo col parlamentare, e perchè in quelle date cir-

coscrizioni territoriali quei tali funzionari possono esercitare una certa influenza; a tali fini la legge dichiara gli uni ineligibili, e proibisce che gli altri siano eletti nelle circoscrizioni nelle quali esercitano i loro uffici.

Ora io difendo un sistema diverso; e nel disegno di legge che presentai alla Camera (ed al quale gli uffici non fecero buon viso) formulai i principii che io credo siano i soli ragionevoli, quando si voglia camminare sulla via della libertà.

Ma oggi siamo davanti ad una legge sulle incompatibilità, che non si intende mutare, e comprendo che il Governo e tutti coloro che partecipano alle sue idee continuino su quella falsariga e cerchino completare il sistema legislativo oggi in vigore. Io non lo approvo, e, come subisco molte leggi che credo imperfette, subirò anche questa che andrete a votare.

Ma non vorrete togliermi, o signori, il diritto di dire alla Camera quale sarebbe la via retta e quale sarà l'avvenire della nostra legislazione quando il Parlamento crederà di volerlo raggiungere.

Ecco lo scopo vero del mio discorso.

Parlando d'influenze, io credo che l'onorevole Nicotera non completò il quadro: lo completerò io. Possono esservi deputati, i quali, esercitando uffici amministrativi, si mettano al seguito di un prefetto e facciano il giro della provincia. Ma chi è il vero colpevole, i deputati che spingono il prefetto o il prefetto che li obbedisce?

Una voce. Tutti e due.

MAURIGI. Il prefetto.

CRISPI. E poi, o signori, quando mi parlate d'influenze, io domando, chi può nelle elezioni influire più del Ministero? E esso ha nelle sue mani le opere pubbliche, la beneficenza, la facoltà di traslocazione dei funzionari, le promozioni. Là per esempio, il deputato B non è contento del giudice istruttore, e lo fa cambiare; quà al deputato C dispiace il sottoprefetto, e lo fa traslocare; un presidente di tribunale gli ha fatto perdere una causa e lo fa mandar via.

Quando entriamo in questa storia dolorosa, dovreste cominciare col dire che durante le elezioni generali non ci debba essere neanche Ministero, e che il paese debba fare da sè, indipendentemente dal potere esecutivo. È ciò possibile? Vedete dunque in quali assurdità noi andremo a finire!

Quando mi avrete stabilito che un magistrato indipendente dal potere esecutivo diriga le elezioni, o, per lo meno, quando avrete educato il paese ad essere libero e indipendente, che non chieda al Governo favori, e ciascuno stia nell'orbita delle sue attribuzioni; e, vado più in là, quando l'ammini-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

strazione sia talmente organizzata che non dipenda dal Governo centrale, allora soltanto le influenze cesseranno e le elezioni saranno veramente libere.

PRESIDENTE. Dunque, ripeto, abbiamo sei ordini del giorno; tre di essi sono sospensivi e sono quelli degli onorevoli Maffei, Martini Ferdinando e Bonghi. Poi abbiamo quello dell'onorevole Canzi.

« La Camera delibera di discutere il principio dell'incompatibilità amministrativa, non quello di ineleggibilità, e passa alla discussione degli articoli. »

Poiché quello dell'onorevole Panattoni:

« La Camera invita il Governo a tradurre in un progetto di legge il principio della unicità del mandato: e frattanto afferma la incompatibilità dell'ufficio di deputato con qualunque altra rappresentanza elettiva. »

Finalmente l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Sanguinetti.

Domando alla Commissione e al Ministero di volere esprimere il loro avviso su quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io dirò l'avviso del Governo in due parole, poichè ho già parlato sulla discussione generale, e dovrei ripetere quello che ho detto. Non posso accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Bonghi; ed è inutile che dica le ragioni per le quali non posso partecipare alle sue idee. Se egli fosse ministro dell'interno, e vedesse tutti gli imbarazzi amministrativi che sono conseguenza del sistema pel quale deputati provinciali e sindaci possono essere contemporaneamente deputati al Parlamento, forse cambierebbe di parere; intanto io rispetto la sua opinione e conservo la mia. Quindi non posso accettare il suo ordine del giorno, nè quello dell'onorevole Canzi.

Io credo utile la legge, così come è formulata. Capisco le ragioni che l'onorevole Canzi sostiene, ma non posso seguire la sua opinione, massime dopo gli impegni che ho preso in questo e nell'altro ramo del Parlamento. Se debbo essere condannato, voglio esserlo con sentenza formale e con istruttoria completa.

Così pure io rispondo all'onorevole Panattoni. Io ho già dichiarato che sono sulla via da lui indicata; e sono disposto a seguirla ancora, a suo tempo; e però lo prego di ritirare il suo ordine del giorno e di prendere atto delle mie dichiarazioni.

Così pure debbo dire all'onorevole Martini, il quale non ha fatto che ripetere ciò che abbiamo detto tre giorni or sono, in un'altra discussione, nella quale pur troppo non siamo stati d'accordo, quando si discusse dell'incompatibilità dei membri del Consiglio dell'istruzione pubblica.

Finalmente dichiaro che accetto l'ordine del giorno puro e semplice, anche perchè abbrevia la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere l'avviso della Commissione?

MAZZA, relatore. Siccome tutti questi ordini del giorno sono sospensivi della discussione degli articoli, e siccome la Commissione ha già esposto le ragioni per le quali insiste sulle sue proposte, in gran parte fatte d'accordo col Ministero (e dove non è d'accordo si riserva di esporre le proprie ragioni), respinge questi ordini del giorno che sospendono la discussione.

PRESIDENTE. Bisogna dunque classificare questi ordini del giorno. Ripeto che tre di essi sono sospensivi, cioè quelli degli onorevoli Bonghi, Martini e Maffei, i quali devono avere la precedenza nella votazione. Di questi tre, poi, quello dell'onorevole Bonghi, come il più largo, ha la precedenza sugli altri, non essendo motivato, mentre gli altri due lo sono. Vengono poscia gli ordini del giorno degli onorevoli Panattoni e Canzi: a questi due, qualora l'ordine del giorno sospensivo non fosse approvato, rimane contrapposto l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Sanguinetti Adolfo.

Ora chiedo agli onorevoli proponenti degli ordini del giorno se essi li mantengano o li ritirino.

L'onorevole Panattoni lo mantiene o lo ritira?

PANATTONI. Prendendo atto della dichiarazione che il presidente del Consiglio fa in nome del Governo, che esso s'ispirerà al principio dell'unicità del mandato, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti Adolfo?

SANGUINETTI ADOLFO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice da lei proposto, onorevole Sanguinetti, rimarrebbe contrapposto al solo ordine del giorno dell'onorevole Canzi. Ora, ella sa che quando si tratta d'una sola proposta non vi si può contrapporre l'ordine del giorno puro e semplice.

SANGUINETTI ADOLFO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Canzi, lo mantiene?

CANZI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi?

PRESIDENTE. Mentre ritiro il mio, mi unisco a quello dell'onorevole Canzi.

PRESIDENTE. Onorevole Martini, mantiene o ritira il suo ordine del giorno.

MARTINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Maffei?

Voci. Non è presente.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. Non essendo presente, il suo ordine del giorno s'intende ritirato.

Non rimane più che l'ordine del giorno dell'onorevole Canzi, a cui si unisce pure l'onorevole Bonghi. Lo rileggo:

« La Camera delibera di discutere il principio dell'incompatibilità amministrativa, non quello di ineleggibilità, e passa alla discussione degli articoli. »

Quest'ordine del giorno non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Passeremo quindi alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Chi è sindaco di un comune o assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale occupi i detti uffici. »

L'onorevole Morana ha facoltà di parlare sulla posizione della questione.

MORANA. Io sulla votazione dell'articolo primo non ho nulla da dire, perchè è l'articolo del Ministero che va avanti, però siccome questa mattina, in seguito all'invito fatto ieri alla Camera, sono intervenuto in seno alla Commissione e ho presentato delle modificazioni che consistevano nell'accettare l'articolo 2 della Commissione a condizione che fosse accettato l'articolo 3, essendo tutti caduti d'accordo che l'accettazione dell'articolo 2 della Commissione era subordinata all'accettazione dell'articolo 3, io pregherei perciò di lasciare discutere l'articolo 3 prima dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Dunque questa sua domanda per la posizione della questione, non è per l'articolo primo; poteva aspettare a farla.

Vi sono diversi onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti all'articolo 1 che ho letto. Il primo emendamento è quello presentato dalla Commissione, emendamento che è stampato e che mi pare concordato col Ministero. (*No! no!*)

MAZZA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma scusino un momento, mi lascino stabilir bene la questione.

L'emendamento della Commissione adunque è stampato e tutti l'hanno sott'occhi.

Poi vi sarebbero 3 altri emendamenti presentati all'articolo 1 dagli onorevoli Sanguinetti Adolfo, Vollaro e Di San Donato; ma, mentre quello dell'onorevole Sanguinetti riflette propriamente l'articolo 1, gli altri 2 (quello cioè dell'onorevole Vollaro e quello dell'onorevole Di San Donato) mi pare riflettano l'articolo 2. È così, onorevole Di San Donato?

DI SAN DONATO. Sta bene.

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro?

VOLLARO. Parmi che il mio riguardi l'economia della legge.

PRESIDENTE. Permetta; nel modo come è concepito, riguarda chiaramente l'articolo 2.

VOLLARO. E sta bene.

PRESIDENTE. Se non si stabilisce bene ciò, finiremo per non cavarne più i piedi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAZZA, relatore. L'articolo primo non comprende che l'incompatibilità dell'ufficio di sindaco con quello di deputato provinciale, il Ministero insiste nel mantenere la stessa incompatibilità quanto all'assessore. La Commissione ha già dette le ragioni per le quali reputa più dannosa forse che utile siffatta estensione del principio; ed ora non crede necessario di ripeterle.

PRESIDENTE. Ma scusi onorevole Mazza, nell'articolo che mi è stato presentato, è scritto: « proposto dal Ministero e dalla Commissione. » Come va?

MAZZA, relatore. Fu un errore. La Commissione credeva in buona fede che il Ministero avesse consentito che l'incompatibilità riguardasse soltanto il sindaco; invece si è avverato che il Ministero non aveva ammessa l'incompatibilità dell'assessore, se non quando si tratta d'incompatibilità coll'ufficio di deputato politico. Ecco la ragione del *qui pro quo*. L'articolo 1 proposto dal Ministero comprende l'incompatibilità...

PRESIDENTE. Lo so questo. In altri termini il Ministero mantiene l'articolo 1 quale l'aveva presentato, e quale io l'ho letto, mentre la Commissione propone il seguente emendamento:

« Chi è sindaco di un comune non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale esercita il detto ufficio. »

Ora la differenza ognuno la vede, come la vedo anch'io.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Calciati.

CALCIATI. Non sarò io che a quest'ora farò un lungo discorso; tanto più che in questo argomento non ne sarei nemmeno capace. Solo mi consentirete che io vi esprima candidamente l'animo mio, e che vi faccia una confessione. Siamo in *articulo mortis*, e spero almeno che mi sarà concesso che la riteniate perfettamente schietta e leale. Morirò beato se avrò l'assoluzione di tanta brava gente! La confessione è questa: in tanti anni dacchè seggo in questa Camera, è la prima volta che io mi trovo esitante nel dare il mio voto. Tutte le altre volte, lo dichiaro, (sarà stata presunzione precoce allora, sarà tardiva modestia oggi) io sapeva prima quale era il voto

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

che voleva dare. Oggi, lo confesso candidamente, sono esitante. Trattasi d'una questione gravissima, che ci giunge in un momento di affrettata sollecitudine (lasciatemela chiamare solamente così); trattasi d'una questione nella quale, forse per la pochezza d'ingegno mio, non ho potuto prepararmi abbastanza, ritenendo che essa non sarebbe mai stata trattata separata, ma che per lo meno sarebbe rimasta parte integrante d'una legge più importante e più completa. Io vedo che quasi sempre, quando da una legge d'importanza assoluta se ne vuole distrarre qualche parte, rientra la questione grande nella piccola, perchè *uno avulso, non deficit alter*. Trattasi, in una parola sola, di privare con un articolo di legge e così improvvisamente direi, molte migliaia di persone, molte migliaia di cittadini (*Rumori — Segni di denegazione*); permettetemi posso errare nel numero, ma posso assicurare che alcune migliaia di cittadini lo saranno certamente; ed è questi non gente ignorante ma gente capace, e certamente fra i migliori, che verranno così privati del diritto di essere eletti.

Comprendo le ragioni gravissime che il ministro dell'interno ci ha posto innanzi; egli ci ha fatto un quadro di colore abbastanza oscuro; ma io dico: quante sono le miserie ed i guai di questo mondo che pur bisogna tollerare, quante altre cose bisogna lasciar passare, alle quali, per scopi più alti, in vista di principii più generosi, bisogna pur rinunciare?

Io dico: se noi ci incamminiamo per questa via, dove ci fermeremo? Abbiamo già sentito che molte altre incompatibilità, molte altre influenze più pericolose vi sono; per esempio, i ministri consiglieri comunali, ed io non sarei capace di dipingere a colori oscuri, nè così smaglianti come l'onorevole ministro dell'interno, ma però a me sembra che le influenze che anche dopo questa legge rimarranno, difficilmente con altre leggi si potranno togliere. L'onorevole ministro dell'interno, uomo così savio e così prudente, ci ha detto che egli vuole fare un primo passo e che altri egli ne farà in seguito. Io, per dir la verità, più giovane di lui, ho forse più deboli le gambe e non lo posso seguire; e quindi questo passo esito grandemente a farlo.

Ma nell'animo mio rimane sempre, anche dopo tutte le buone ragioni che il ministro dell'interno ha addotte, un grave dubbio.

Signori, riconosco esservi mali in diverse provincie, in vari luoghi, ma questi dipendono da altre cause, ed a queste cause si potrebbero opporre altri rimedi.

Queste influenze (volete che ve lo dica?) non sono solo colpa degli uomini politici che le adoperano,

sono colpa del nostro sistema di governo, che un po' alla volta si è andato ingenerando, il quale le ha in qualche modo accarezzate e tollerate. (*Rumori*) Questa anche è la mia confessione; lasciatemela fare: se parlassi diversamente offenderei me stesso: non v'è pensiero di offendere alcuno.

Io mi preoccupo grandemente, permettetemi che lo dica, dello strappo, dell'offesa, che, secondo l'animo mio, noi facciamo alla libertà degli elettori, alla piena libertà delle elezioni. A me, che sono uomo debole se volete, che non ho la scienza infusa, fanno grande impressione codeste due cose contemporanee: restringere la libertà degli elettori, diminuire il numero degli eleggibili, quando appena appena abbiamo compiuto il grande atto dell'allargamento del voto.

Signori, queste due cose, restringere da una parte dopo aver cotanto allargato dall'altra, sarà debolezza dell'animo mio, lo stento a comprendere. A me pare che, giunte le cose a questo punto, la mia esitanza sia abbastanza giustificata.

Lasciamo impregiudicata cotesta questione, di fronte ai nuovi elettori. A me par proprio che sarebbe più prudente, anche dopo che ho ascoltato religiosamente i discorsi *pro* e *contra* di lasciare ai nuovi, a quelli che verranno dopo di noi (e che saranno migliori di noi) lo sciogliere completamente una così grave questione; giacchè mi compiacio nell'udire come anche l'onorevole Crispi riconosca benissimo che sarebbe mestieri seguire un concetto più largo assai, al quale io potrei forse anche associarmi. A me pare dunque che, dopo tante speranze che noi abbiamo riposto nell'esito delle nuove elezioni, noi non dobbiamo gettare nel paese lo scoraggiamento, dubitando che i nuovi elettori si lasceranno adescare (permettetemi la parola) e si lasceranno anzi facilmente trarre in errore da coloro che vorranno essere eletti. A me pare che noi facciamo torto a questo grandissimo numero di nuovi elettori dubitando che essi si lasceranno facilmente ingannare. Allora a che pro chiamare tanta gente nuova perchè continuasse gli errori di quelli che la precedettero?

Io concludo, perchè non voglio abusare della bontà della Camera, che è stata superiore assai ai miei meriti (*Parli!*), e faccio voto perchè trionfi sempre la libertà, la libertà che è la sola che ha in sè la virtù e la forza di fornire i rimedi e di trionfare su tutti i mali che sono pure inseparabili dalle umane contingenze.

L'onorevole Nicotera ci ha invitati a fare un esperimento. Io gli ho ceduto volentieri la mia volta di parlare per meglio decidermi dopo le sue autorevoli parole.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

Io ammiro il suo coraggio, il suo valore parlamentare, ma io, che non credo punto di essere di animo timidissimo, non posso, in questo caso, seguirlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAZZA, relatore. Questo discorso è tutto proprio della discussione generale, e realmente non oppugna punto l'articolo 1, il quale riguarda semplicemente l'incompatibilità dell'ufficio di sindaco e di assessore con quello di deputato provinciale; e vuole quindi occorrere al manifesto inconveniente che il tutore sia tutore di se medesimo.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(È approvata.)

Ripeto che all'articolo 1, quale è stato proposto dal Ministero, e che io ho più volte letto, sono contrapposti due emendamenti: uno della Commissione, il quale consiste nel sopprimere le parole: *e assessore municipale.*

MAZZA, relatore. La Commissione, come aveva già annunciato nel precedente discorso, non insiste nella sua proposta e accetta per conseguenza quella del Ministero.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ritira il suo emendamento.

Allora, ritirato questo, non rimane che il solo emendamento dell'onorevole Sanguinetti Adolfo, (*Rumori*) che fu già svolto nella discussione generale, e che consiste nel sopprimere le parole: « Nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale occupi i detti uffici. »

Rimarebbe per conseguenza, con l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, l'articolo primo così formulato: « Chi è sindaco di un comune o assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato provinciale. »

Questo sarebbe l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, se venisse approvato, all'articolo primo.

DI SAN DONATO. Onorevole presidente, domanderei la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Si voterà per divisione l'articolo primo. Così si potrà soddisfare al desiderio dell'onorevole Sanguinetti, seppure la Camera approverà il suo emendamento.

Pongo dunque a partito la prima parte dell'articolo 1, che è del tenore seguente: « Chi è sindaco di un comune od assessore municipale... »

DI SAN DONATO. Qui domanderei la divisione; « o assessore municipale » verrebbe dopo.

PRESIDENTE. Dunque vuol sopprimere dalla prima parte le parole: « od assessore municipale? »

DI SAN DONATO. Io voterei l'incapacità del sindaco, non quella dell'assessore. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ma permettano, Dio buono! Questo era l'emendamento della Commissione, che fu ritirato e che non può essere ripreso che da un membro della Commissione. Quindi, mi dispiace, non posso porre ai voti questo emendamento.

MAURIGI. (Della Commissione) Ma la divisione è di diritto.

PRESIDENTE. Ed io mi attengo al regolamento.

Allora sono due articoli contraddittori.

Voci. Avanti! avanti!

DI SAN DONATO. Io credo, onorevolissimo presidente, che si potrebbe benissimo votare per divisione.

PRESIDENTE. Ma permetta, onorevole Di San Donato; la divisione sarebbe fatta così: « Chi è sindaco di un comune... »

DI SAN DONATO. E basta qui. E poi: « o assessore municipale; » vi è chi lo ammette, e chi no.

PRESIDENTE. Ma permetta: quando si vota per divisione una proposta qualunque, bisogna che le parti divise stieno da per sé. Ora io dovrei fare questa divisione: « Chi è sindaco di un comune, » e poi domandare il voto della Camera. E starebbe questo? Bisogna che aggiunga la seconda parte, ed allora si ritorna all'emendamento che è stato ritirato. (*Ha ragione!*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, io spero che ella non insisterà, perchè d'altronde non posso fare diversamente.

DI SAN DONATO. Ed allora, io, che avrei accettato quest'articolo, voterò contro. A me pare che la divisione sia di diritto; l'onorevole presidente non lo ammette; io voterò contro. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, la divisione è di diritto, ma alla condizione, che le varie parti della proposta divisa reggano di per sé, altrimenti non si può fare la divisione. Il fare la divisione in questo caso implica il riprendere l'emendamento che la Commissione aveva presentato, poi ritirato, e che nessuno può riprendere.

All'incontro, la divisione può farsi per la proposta dell'onorevole Sanguinetti, perchè la prima parte dell'articolo sta da sé, dicendo: « chi è sindaco d'un comune od assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato al Parlamento. » Questo è un articolo completo.

Pongo dunque ai voti la prima parte dell'articolo

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

primo, che ho già letto, quale è stato proposto dal Ministero.

(La Camera approva la prima parte dell'articolo primo.)

Pongo ora ai voti la seconda parte dell'articolo primo, che l'onorevole Sanguinetti propone di sopprimere. La soppressione non è accettata nè dal Ministero, nè dalla Commissione. Chi sta per questa soppressione, voterà contro la seconda parte dell'articolo che ho letto or ora.

(È approvata.)

Ora rileggo l'articolo primo :

« Chi è sindaco d'un comune od assessore municipale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune nel quale occupa i detti uffici. »

Chi approva l'articolo primo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Verremo all'articolo 2.

L'onorevole Morana propone che, prima di passare alla discussione dell'articolo 2 qual'è proposto dal Ministero, la Camera voglia discutere un terzo articolo aggiuntivo che pare essere stato da lui presentato stamane alla Commissione ed accettato dalla minoranza di essa, non dalla maggioranza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. E dal Ministero.

PRESIDENTE. Questo lo diremo poi, perchè mi pare che si muti troppo facilmente nell'accettare e nel non accettare. Lo potremo dire nella discussione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo aggiuntivo :

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nel territorio in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo. »

Richiamata l'attenzione della Camera su questo articolo aggiuntivo, io debbo porre ai voti la proposta dell'onorevole Morana, cioè che si incominci la discussione di questo, piuttosto che del secondo.

NANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni sulla posizione della questione.

NANNI. Siccome vi sono degli emendamenti sull'articolo 2, i quali avrebbero una interpretazione diametralmente opposta a quella che nascerebbe da questo articolo 3, io chiedo di poter parlare su questo articolo 3.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chi lo vieta ?

PRESIDENTE. Senta, onorevole Nanni: questa sua domanda mi pare proprio un pleonasma, perchè tutti hanno parlato come hanno voluto nella discussione generale; ognuno ha svolto gli emendamenti che ha voluto; ed oramai, chiudere ora le

porte, mi parrebbe difficile, per non dire impossibile.

NANNI. Io non faccio questione di parlare: io domando se gli emendamenti presentati all'articolo 2, in senso opposto a questa aggiunta dell'onorevole Morana, siano, o no, pregiudicati. (No! no!)

Io non cerco di parlare.

PRESIDENTE. Dunque ella vuole svolgere il suo emendamento all'articolo 2 ?

NANNI. Io, per me, crederei che si potrebbe benissimo passare alla discussione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Ella sopprime la proposta Morana ?

NANNI. Precisamente. E dico la ragione: perchè se l'articolo 2 ministeriale si intende nel senso di *incompatibilità*, vi è una parte della Camera che lo accetta; ma se si intende nel senso di *ineleggibilità*, vi è una parte che non lo accetta. Quindi, tutta la questione si riduce ad accettare, o no, una aggiunta a questo articolo, sia che prenda il nome di aggiunta all'articolo 2, sia che prenda il nome di articolo 3.

MORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANA. Onorevole presidente, io, per isciogliere questa questione, proporrei che si discutessero i due articoli assieme e si votassero, perchè sono intimamente connessi.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Così si riapre un'altra discussione generale! (Si ride)

MORANA. Votiamo pure l'articolo 2.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 2 :

« Vi è incompatibilità tra l'ufficio di deputato al Parlamento e quelli di sindaco di un comune, assessore municipale e deputato provinciale. »

Sull'articolo 2 ha chiesto di parlare l'onorevole Alli-Maccarani.

ALLI-MACCARANI. Mi occorre di parlare per dichiarare solamente che ho presentato un emendamento alla proposta dell'onorevole Morana. Io credo che non sia questo il tempo di discuterla; perciò mi limito a dichiarare che le ragioni che sostengono il mio emendamento risultano dall'emendamento medesimo, cioè dalla sua evidenza di opportunità, inquantochè non si può a meno di fissare un termine entro il quale, coloro che all'epoca dell'elezione si trovino ad essere deputati provinciali o sindaci, devono dichiarare che rinunziano al mandato amministrativo, per optare pel mandato politico; diversamente la proposta dell'onorevole Morana non avrebbe scopo. Il mio emendamento è diretto precisamente a tale oggetto.

PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani, si è deliberato di discutere l'articolo 2.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

ALLI-MACCARANI. E per questo dichiaro che non parlo.

PRESIDENTE. Sta bene; ella ha dunque svolto il suo emendamento.

Sull'articolo 2 ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. Ma dal momento che si vota l'articolo 2, parlerò sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Maurigi ha domandato di parlare.

MAURIGI. Parlerò dopo l'onorevole Morana, sullo articolo 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Onorevole presidente, non vorrei essere accusato come plagiatario, poichè quanto si legge nel mio emendamento si riscontra in altri presentati ieri. Io non aveva ancora letto gli emendamenti che furono presentati dal ministro dell'interno, nel momento in cui io era assente dall'aula, e che erano concepiti in questi termini: « non sono eleggibili a deputati al Parlamento, i sindaci, i deputati provinciali, nella provincia situata nel collegio elettorale in cui, ecc. »

L'onorevole ministro dell'interno, colla sua proposta d'ieri, era perfettamente d'accordo con me.

Ora io vedo nell'articolo citato *il tempo della elezione* e non arrivo a comprendere questo tempo dell'elezione; saranno 8 giorni prima dell'elezione, o un mese? Bisogna dichiararlo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ne parleremo all'articolo 3.

DI SAN DONATO. Scusi, l'articolo 2 qual è? (*Interruzioni — Rumori*)

MAZZA, relatore. Chiedo di parlare.

MORANA. Domando di parlare. (*Rumori — Conversazioni*)

PRESIDENTE. Li prego, onorevoli colleghi, facciano silenzio, altrimenti io lascio il posto. Mi dispiace veramente di dover concludere in questo modo, ma devo lasciare questo posto, perchè oramai più nessuno ricorda qual sia la procedura di una discussione, e tutti vogliono discutere ora una cosa, ora un'altra: ora che sia testo della discussione il progetto del Ministero, ora quello della Commissione, ora quello della minoranza.

Dunque, a me pare che debba essere chiaramente ripetuto ancora una volta che il testo in discussione è il primitivo disegno di legge presentato dal Ministero, e che tutte le proposte nuove, che il Ministero, la Commissione e i singoli deputati intendano presentare, devono essere coordinate o come modi-

ficazioni, o come aggiunte al testo primitivo del Ministero.

MORANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministero accetta l'articolo 2 del progetto della Commissione, come un'aggiunta alla legge.

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole ministro, è una dichiarazione che ella fa in questo momento. Ieri ella dichiarò di accettare che la discussione si aprisse sul testo primitivo del Ministero...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sicuro.

PRESIDENTE... e questo è il testo che fu discusso. Ora ella mi dice che, d'accordo con la Commissione, propone un'aggiunta.

Sta bene, è una questione nuova. Allora io metterò in discussione questo articolo aggiuntivo dopo il primo articolo che fu già approvato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Ma è una dichiarazione che ella mi fa in questo momento.

MAZZA, relatore. È precisamente ciò che voleva dire io.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vuole avere la bontà di dirmi quest'aggiunta?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'aggiunta è il secondo articolo della Commissione concepito in questi termini:

« I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunziare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione. »

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro dell'interno, d'accordo con la Commissione, propone che, dopo l'articolo 1, che fu approvato, s'inserisca un articolo aggiuntivo, del tenore seguente:

« I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunziare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione. »

Questa è la proposta che fa il ministro dell'interno, d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Perfettamente.

MORANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANA. Io ho bisogno di far conoscere quello che è accaduto questa mattina in seno alla Commis-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

sione, affinché la Camera ne comprenda qualche cosa.

PRESIDENTE. Ma...

MORANA. Scusi; per chiarire la questione, se si vuole votare si voterà quello che si vorrà.

PRESIDENTE. Onorevole Morana, ma vuole ella esporre qui quello che si è fatto in Commissione?

MORANA. Dei due articoli sono stato io il proponente.

PRESIDENTE. Onorevole Morana, io ho qui alcune proposte, una fatta dal ministro dell'interno in questo momento, d'accordo colla Commissione. Non so che cosa devo fare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prego l'onorevole Morana di riservarsi la parola per la discussione dell'articolo 3. Ora dichiarerò alla Camera quale è l'importanza che il Ministero annette a questo articolo, ossia, se vuol saperlo addirittura, dichiaro fin d'ora, che il Ministero vi annette la massima importanza, anzi fa dipendere l'esistenza stessa della legge nell'approvazione del terzo articolo, ma questo non impedisce di accettare il secondo. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Mi permettano, facciano silenzio.

MORANA. Domando di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. L'onorevole Morana ha facoltà di parlare sul secondo articolo, che il Ministero, d'accordo colla Commissione, propone di aggiungere al disegno di legge in discussione, e che è identico all'articolo 2 del controprogetto della Commissione.

MORANA. Io volevo parlare nella discussione generale, per rilevare una frase pronunziata nel suo importante discorso dal mio onorevole e illustre amico deputato Crispi. Imperocchè avendo io avuto l'onore di proporre l'articolo 3, non poteva accettare una discussione quasi di liberalismo, solo perchè sulla stessa io aveva parlato.

CRISPI. Non ho incolpato alcuno di poco amore alla libertà.

MORANA. Io ringrazio l'onorevole Crispi delle spiegazioni che dice essere state date dopo, e questo mi dispensa dal diffondermi su questa materia. Mi limito quindi, tenuto conto dello stato d'animo della Camera, a parlare semplicemente della questione attinente all'articolo 2.

Ieri sembrò che dalla discussione sorgessero questi due ordini d'idee... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio.

MORANA... due ordini d'idee per rendere inefficace l'elezione del deputato. Il primo fosse l'incompatibilità per impedire la coesistenza di due uffici che non potrebbero essere disimpegnati con eguale attenzione, e con eguale misura. La seconda idea

sorta dalla discussione di ieri sembrava quest'altra: d'impedire che l'investito di funzioni amministrative potesse servirsene per conquistare la sua posizione politica.

Conformemente a queste due idee, sorse in me il desiderio di dividere la legge in due parti, trattando in un articolo delle incompatibilità, ed in un altro, delle ineleggibilità.

Con questo intendimento mi presentai questa mattina davanti l'egregia nostra Commissione, la quale mi ammise, giusta la riserva fatta ieri. Esposte le mie idee, sembrò ad essa che potesse essere accolto, salvo le riserve che furono fatte in ordine a taluni principii, ma in via subordinata, il seguente disegno di legge: cioè l'articolo 1 del Ministero, quale l'abbiamo votato; l'articolo 2 della Commissione, che io faceva mio, e col quale emendava l'articolo 2 del Ministero, a condizione però che quest'articolo 2 (che doveva servire d'emendamento all'articolo del Ministero) fosse completato coll'articolo 3, di cui l'onorevole ministro ha parlato.

Chiarite così le cose, le conseguenze a trarre sono facili; ed anzi mi davano diritto testè a domandare che si discutesse prima l'articolo 3 anzichè l'articolo 2, perchè io nella mia qualità di proponente aveva subordinato la presentazione dell'emendamento all'articolo 2 del Ministero, facendo mio l'articolo della Commissione, nel caso in cui fosse passato l'articolo 3; ed il presidente del Consiglio, che pure si trovava questa mattina in seno della Commissione, accettava l'articolo 2 della Commissione, come ha dichiarato testè, purchè fosse connesso coll'articolo 3.

Dopo queste spiegazioni, io credo che sia tolto ogni equivoco quanto all'articolo 2.

Il proponente credeva di regolare la materia dell'incompatibilità nell'articolo 2, mentre nell'articolo 3 desiderava di regolare la materia dell'ineleggibilità.

Ora, così essendo le cose, io credo che votando l'articolo 2 si provveda alla materia dell'incompatibilità, restando ancora da vedere se si debba pronunziare, oppure no, la Camera sulla materia dell'ineleggibilità.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Va bene.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nanni.

NANNI. Dopo le parole dette dall'onorevole Morana io comprendo, come avevo già compreso dall'accenno dell'onorevole presidente del Consiglio, che la Commissione, o almeno una parte di essa è venuta d'accordo col Ministero su questo: di dividere l'incompatibilità dall'ineleggibilità; di ammettere l'incompatibilità in tutti i casi; e di restringere l'ineleggibilità.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

gibilità al solo caso della circoscrizione in cui si esercita l'ufficio.

Io non sono d'accordo in questa opinione, ma ciò non toglie, per la chiarezza della votazione, che io mi senta obbligato di fare un'altra osservazione. Questo concetto a me pare sia molto meglio scolpito nell'articolo 2 del Ministero, anzichè nell'articolo 2 della Commissione, articolo che oggi il Ministero accetta.

Diffatti, coll'articolo del Ministero è stabilito che non si possa contemporaneamente esercitare l'ufficio di sindaco o di deputato provinciale e di deputato al Parlamento; coll'articolo della Commissione ciò non viene stabilito. Non si può essere eletto deputato al Parlamento, ma si può, dopo essere stato eletto deputato, fungere l'ufficio di sindaco. (*Interruzioni*) Permettano; le leggi debbono essere fatte colla massima chiarezza. Questo concetto, che l'onorevole Morana proponeva e che veniva accettato dal Ministero e dalla Commissione, io credo sia meglio scolpito nelle parole con cui è concepito l'articolo ministeriale, che abbraccierebbe tutti i casi.

Vi è incompatibilità vuol dire: non si può essere eletto deputato quando si è nell'ufficio di sindaco, nè si può avere l'ufficio di sindaco, quando si è nell'ufficio di deputato al Parlamento. (*Mormorio*)

È stata distinta la questione dell'incompatibilità che viene decisa con l'articolo 2 dalla questione dell'ineleggibilità che viene decisa dall'articolo 3; allora dovrebbe, secondo questo concetto, rimanere l'articolo 2 del Ministero. Ma questa è questione di pura forma.

Se la Camera permette, io dovrò dire anche le ragioni per le quali (*Mormorio*) non posso accordarmi nella risoluzione adottata con queste nuove proposte.

La mia opinione l'ho spiegata prima. Io non intendo discutere adesso su ciò; ma io ho presentato un emendamento all'articolo 2 del progetto ministeriale concepito in questi termini: « l'elezione a deputato produce nell'eletto la decadenza dagli uffici amministrativi in questo articolo indicati. »

È chiaro che, se la Camera adottasse quest'emendamento, allora l'articolo 3 non avrebbe più ragione di esistere; allora la questione dell'incompatibilità si sarebbe decisa non nel senso della ineleggibilità, ma si sarebbe ristretta all'incompatibilità nel suo proprio significato.

Quindi ne nasce che coloro i quali hanno una contraria opinione, non possono accettare quest'articolo. Ma però esso, aggiunto all'articolo 2, esprime completamente il concetto di coloro che votano per l'incompatibilità.

E! anche un altro vantaggio (*Rumori*) io credo si raggiunga, ed è questo che chiarisco. Io ho sostituito quest'emendamento all'articolo della Commissione, non perchè esso esprima un diverso concetto (perchè, l'ho dichiarato, per me io accetto l'articolo della Commissione), ma ho voluto sostituire questo, perchè mi pareva che potesse ad alcuno suonar male quel diritto di opzione concessa al deputato provinciale ed al sindaco dopo la loro elezione. Il concetto da cui io sono partito è questo: noi non possiamo oggi votare altra legge che quella fondata sulla divisione degli uffici, che quella fondata sull'impedimento del cumulo degli uffici; affin di ottenere questo risultato senza attribuire agli uffici amministrativi titolo di esclusione, io stabilisco col mio emendamento, che la elezione a deputato produca di pien diritto la decadenza dagli uffici amministrativi precedentemente tenuti, e questo mi pare anche il concetto sintetico dell'incompatibilità.

Incompatibilità significa di non potersi riunire due funzioni nella medesima persona. Ebbene, la decadenza di diritto per effetto della elezione a deputato al Parlamento è l'applicazione più nitida di questo concetto di incompatibilità; invece, col sistema dell'opzione, si potrebbe forse temere che altri aspiri all'onore di essere eletto non per fare il deputato, ma per avere il piacere anche di rinunciarevi.

Io ho voluto evitare questo. La mia idea è che la votazione per essere deputato al Parlamento sia il significato che gli elettori mandano quella persona al Parlamento, e che, mandandolo, esso cessi dall'ufficio che copre. Siccome il mio emendamento non è stato esplicito in questa parte nel mio primo discorso, ho creduto di aggiungere queste parole. Mi preme poi dichiarare all'onorevole Depretis, che io veramente, quando dissi nel mio discorso che la Camera era chiamata a votare alla vigilia delle elezioni una legge, la quale poteva essere guardata come parto di esagerati timori e di una suspicione generale, non ho inteso con ciò di dire che l'onorevole Depretis, presentandola, avesse potuto essere animato da un tal pensiero. Io dissi soltanto che era possibile che la legge per se stessa suscitasse una tale impressione, ma dichiaro di riconoscere che questa proposta non si presenta oggi perchè siamo al termine dei nostri lavori, ma perchè fu difficile farla discutere prima. Detto questo non aggiungerò altro.

PRESIDENTE. Ora io credo necessario, affinchè si sappia bene quello che si fa, di chiedere a tutti quelli che hanno proposto emendamenti all'articolo 2 che è in discussione, se intendano contrap-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

porli a questo articolo che si sta discutendo, oppure ad altri articoli; ciò perchè non si dica che non si è tenuto conto dei loro emendamenti. incomincio dall'onorevole Nanni, domandandogli se egli contrapponga il suo emendamento, come emendamento a questo articolo che si sta discutendo.

NANNI. A questo articolo 2 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Mi permetta: risponda a quello che le domando io.

Io ho posto in discussione l'articolo 2 del controprogetto della Commissione, che il ministro accetta come articolo aggiuntivo al disegno di legge, su cui si è aperta la discussione.

NANNI. Io contrappongo l'articolo 2 del Ministero, con l'aggiunta da me proposta, a quest'articolo 2 della Commissione.

PRESIDENTE. Ma scusi, il Ministero non ha mica ritirato l'articolo 2.

NANNI. Ma noi abbiamo davanti due articoli...

PRESIDENTE. Ecco, senta bene quello che dico. È evidente che, se una stessa materia tutti si compiacciono a disporla diversamente in articoli diversi, ed a contrapporre emendamenti ad articoli ancora distinti, è impossibile che si possa fare una votazione.

NANNI. Ma il mio emendamento da sè solo non può stare.

PRESIDENTE. Lo completi, allora.

NANNI. Lo completo, sovrapponendovi le parole che formano l'articolo del Ministero.

PRESIDENTE. Me lo mandi allora; perchè io non debbo anche completare le proposte.

Chiedo intanto all'onorevole Canzi, che pur esso aveva presentato un emendamento ad un articolo 2, se egli contrapponga questo suo emendamento allo articolo che si sta ora discutendo, oppure no.

CANZI. La brillante votazione che ebbe luogo in favore del mio ordine del giorno, mi ha così piacevolmente impressionato, che mi tolse la presenza di spirito di domandar di parlare all'articolo 1, pel quale pure avrei invocato l'applicazione delle disposizioni del mio emendamento. Detto questo, siccome quelle disposizioni applicate soltanto all'articolo 2, a mio credere sarebbero illogiche, ritiro l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Canzi; ma a me piace di far rilevare che io non le ho dato facoltà di parlare sull'articolo 1, perchè non me l'ha chiesta, poi perchè il suo è un emendamento all'articolo 2.

CANZI. Precisamente.

PRESIDENTE. Dunque è ritirato.

Chiedo all'onorevole Di San Donato se mantenga

il suo emendamento come contrapposto al secondo articolo.

DI SAN DONATO. Lo mantengo, onorevole presidente. Io non accetto l'articolo proposto e ne sostituisco uno così concepito:

« Art. 2. Non sono eleggibili a deputato i sindaci ed i deputati provinciali nella provincia in cui è situato il collegio elettorale che li elegga. » (*Interruzioni vicino all'oratore*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prego l'onorevole Di San Donato di osservare che il suo emendamento non è che una diversa dizione di quella stessa disposizione che si comprende nell'articolo 3.

MAURIGI. (*Della Commissione*) Ma non vuole il secondo, onorevole ministro.

DI SAN DONATO. Domando perdono, onorevole ministro. Per esempio, è detto nell'articolo della Commissione:

« I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione »

E in quello del Ministero:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nel territorio in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo. »

Io non ammetto le parole: « al tempo dell'elezione. »

È un articolo terzo che non accetto, perchè disordina tutta l'amministrazione.

« I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione. »

L'onorevole ministro accetta il concetto di un tale articolo. Adunque vuol dire che in questo modo nessun deputato provinciale e nessun sindaco potrà esser più deputato al Parlamento.

Signori, io non sono della deputazione provinciale; sono moltissimi anni che non vi appartengo e non ci vado; non sono sindaco e mi è costato troppo dolore l'esserlo stato! Dunque non è questione personale per me.

Ma io non capisco questa legge di ostracismo, che si vuol dare a migliaia di cittadini, che certamente devono appartenere alla classe intelligente

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

della società che può essere indicata al suffragio amministrativo. Questo non arrivo a capire. Sino ad un certo punto comprendo la preoccupazione del Governo per una specie d'ingerenza amministrativa; e allora perchè l'onorevole ministro del Consiglio ha abbandonato il pensiero...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma non è abbandonato!

DI SAN DONATO... che sieno ineleggibili gli assessori municipali? Ma nell'ultima legge elettorale v'è un'onnipotenza della Giunta nella correzione delle liste! Ebbene gli assessori possono benissimo, specialmente, concertarsi coi loro collegi elettorali. Ebbene voi, onorevole Depretis, rendete ineleggibile un sindaco, eleggibili gli assessori comunali. Io non comprendo; già questa legge si presenta contro ogni principio di libertà, e ripeto io non la capisco. C'è del sospetto o no? Se credete che il deputato provinciale possa prepararsi il collegio, voi gli date con questa legge tutto il comodo per farsi eleggere deputato, perchè poi, otto giorni dopo, pel tramite della prefettura mandi le dimissioni.

Voci. No! no! (*Rumori*)

NICOTERA. No, non è così.

DI SAN DONATO. Onorevole Nicotera, l'articolo è eguale all'articolo primo. Io mi limito a dichiarare ineleggibili i deputati provinciali e i sindaci nella provincia, in cui è situato il collegio elettorale che li eleggesse deputati.

Ecco tutto.

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, io le ho chiesto se ella intendeva di contrapporre il suo emendamento a questo articolo secondo. Ora mi pare, che per disposizione di materia, il suo emendamento non corrisponda a questo articolo secondo. Ella sarà libero di votar contro all'articolo secondo in discussione; ma mi pare che per disposizione di materia, il suo emendamento vada contrapposto all'articolo terzo, che verrà poi in discussione.

DI SAN DONATO. Mi permetta, onorevole presidente, una parola. Forse io non sono troppo felice a parlare, ma vorrei che la legge fosse composta di due articoli...

NICOTERA. Voti contro.

DI SAN DONATO. Capisco che voterò contro, onorevole Nicotera, sono ventidue anni che voto contro; ma resto sempre solo, o qualche volta male accompagnato. (*ilarità*) La questione è che io propongo come articolo 2 il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque ella vuole mantenerlo così?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. A me sembrano così chiare le disposizioni dell'articolo 2 e del 3, il quale

differisce pochissimo da quello dell'onorevole Di San Donato, che mi pare quasi impossibile una discussione. Che cosa dicono questi articoli?

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Scusi, onorevole presidente del Consiglio, l'articolo 3 non è conosciuto dalla Camera; nessuno lo ha annunziato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Lo annunzierò io.

PRESIDENTE. Lo annunzi lei.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Lo annunzio fin d'ora, dichiarando che ritiro l'articolo 2 del disegno ministeriale, ed accetto, come articolo aggiuntivo, l'articolo 2 dello schema della Commissione, e metto in luogo del mio articolo 2 l'articolo 3 proposto dall'onorevole Morana, nel quale è detto:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nel territorio in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo. »

Ecco chiarita la cosa. Si vedrà poi, discutendosi l'articolo, se si dovrà presciogliere l'aggiunta dell'onorevole Di San Donato, o se si dovrà fare qualche correzione all'articolo stesso.

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, è persuaso che il suo va contrapposto all'articolo 3?

DI SAN DONATO. Sia per i rumori della Camera, sia per difetto della mia intelligenza, non ho capito niente. (*ilarità*) Ciononostante mi sottometto al consiglio dell'onorevole presidente, aspetto l'articolo 3, sperando che l'articolo 2 sia soppresso.

BONGHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Un momento. Ella non ha proposto emendamenti. Vi sono ancora due altri emendamenti proposti all'articolo 2.

Uno è dell'onorevole Vollaro, che è il seguente:

« Il deputato, la di cui elezione fu convalidata, cessa immediatamente dalle altre funzioni elettive. »

Onorevole Vollaro, insiste in questo emendamento?

VOLLARO. Precisamente.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Vollaro:

« Il deputato la cui elezione fu convalidata, cessa immediatamente da ogni funzione elettiva. »

Onorevole Vollaro, vuol contrapporre questo suo articolo al secondo?

VOLLARO. Precisamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

VOLLARO. Non ho avuto altra idea quando ho proposto quest'emendamento, che di finirla con tutta questa simultaneità di funzioni. Io parlo perchè sono consigliere provinciale, consigliere comunale ed assessore, e mi sono dimesso da due mesi. Sono de-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

putato provinciale e sono sindaco. Come deputato provinciale ha dovuto subire la Commissione di leva, i beni demaniali ed altro. Come si fa per esercitare tutte queste funzioni con coscienza? È impossibile!

Non propongo quindi quest'emendamento per la suspicione, della quale parlò con una certa ragione il mio eccellente amico, l'onorevole Nanni, ma perchè vedo che è una necessità il proporre. Lo propongo eziandio per un altro motivo. Questa simultaneità di funzioni nella stessa persona ne impedisce ad altri l'accesso e così impedisce che altri si educhi alla vita pubblica, e costituisce una specie di consorteria amministrativa, mi si permetta la frase. Poichè l'onorevole presidente del Consiglio desidera che questa discussione sia esaurita, esauriamola.

Io entro nell'ordine d'idee dell'onorevole Crispi. Capisco che la libertà degli elettori non debba essere limitata in questo modo. Gli elettori scelgano chi vogliono; però quando l'han scelto, resti, o l'eletto al Consiglio comunale, o l'eletto al Consiglio provinciale, o l'eletto al Parlamento ma cessi da ogni altra funzione amministrativa o parlamentare. E con ciò io intendo contentare l'onorevole Nanni ed anche l'onorevole Martini che, poco anzi, discutendo, si lagnava che noi ci fossimo limitati ad alcune incompatibilità: e diceva che sarebbe stato bene che avessimo segnalato altre incompatibilità che possono produrre gravi conseguenze. Onorevole Martini sorgendo in una recente discussione, ha proposto che nella Camera non ci fossero funzionari, come se non si voglia che l'avvocato che ha il suffragio politico non eserciti, gli si interdica l'esercizio professionale.

Io non sono di quelli che vogliono qui i funzionari pubblici. Io dissi, altra volta: il comandante di divisione stia alla sua divisione (*Rumori*); l'ammiraglio stia sulla flotta; il presidente di sezione di una Corte stia alla sezione; il consigliere di appello alla sua Corte; il professore alla cattedra. E soggiunsi in altro discorso che, quando si volesse parlare di un deputato che esercita certe funzioni, certe professioni, esercizi, erano liberi di esercitarli sin quando non fossero interdetti e quando lavoravano dovevano essere compensati.

Comprende l'onorevole Martini che io parlo degli avvocati, io avvocato che non esercito. E, quando io veggio citata una relazione dell'avvocatura generale contro i miei colleghi mi commuovo.

Io non esercito l'avvocatura quindi mi permetto di dirlo che fa torto all'avvocatura generale di lagnarsi che non si possono guadagnare le cause perchè... (*Oh! oh! — Vivi rumori*)

Un momento, o signori, io intendo di parlare

chiaramente, se non vogliono, lascerò subito di farlo e siederò.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Facciamo silenzio; altro *che parli!*

VOLLARO. Signori, credo che il vostro decoro che è il mio...

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro, ella non è incaricato di tutelare il decoro altrui.

VOLLARO. Onorevole presidente, tutelo il mio parlando degli altri. Io ho inteso di citare una relazione in cui l'avvocatura generale dice che non può fare cause, perchè i clienti che ha contro di sè, sono difesi dai signori avvocati deputati.

MANTELLINI. Domando di parlare.

VOLLARO. Io in una recente discussione ho parlato su quest'argomento, quindi essendovi in qualche modo complicato intendo rispondere e replicare che l'avvocatura generale opera male facendo simili dichiarazioni ed aggiungo che nella nota dei deputati funzionari non vorrei vedere l'avvocato generale.

E quando egli teme gli avvocati deputati, difensori di clienti suoi avversari, mi fa credere o che è circondato da una non valorosa armata dei suoi subalterni, che non sono all'altezza voluta, o che egli, primo giudice delle cause del Governo, giudica male prima di intraprenderle. (*Oh! oh! — Rumori*)

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro, la prego...

VOLLARO. Sappiate, onorevole presidente, che l'avvocato è il primo giudice del suo cliente e se molte cause si perdono, sanno perchè ciò avviene? Perchè molte volte non si ha la coscienza di dire che una causa non è sostenibile. Ed il buon avvocato...

(*Interruzione a bassa voce vicino all'oratore, dell'onorevole Capo.*)

Onorevole Capo, mi lasci dire; io non provo fatti personali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio, o io sospendo la seduta e la rimando a domani, sperando che vi sia più calma.

VOLLARO. Io parlo di quella relazione che l'onorevole Martini ha citato e che io a nome dei miei colleghi ho creduto di rilevare perchè quando si devono trovare delle scuse, si dice che si temono i vincitori: ecco la risposta. La ragione che si adduce non mi fa paura. Se vogliono che ci sia un articolo in questa legge che stabilisca che nessuna professione debba essere esercitata dal deputato eletto, e come primo passo d'indipendenza per finirla con questa storia dolorosa che fa capolino ad ogni momento, si dica che il deputato non deve avere altre funzioni da disimpegnare; e poi o le funzioni amministrative, o le funzioni politiche; o l'una cosa o l'altra, e finiamo le riserve.

Ho detto.

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

BONGHI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

MANTELLINI. (*Segni di attenzione*) Non vi aspettate, o signori, un lungo discorso; io non ho che da fare una sola dichiarazione.

L'onorevole Vollaro, nelle parole che ha testè pronunziate, ha dimostrato con una chiarezza da non potersi mettere in dubbio, che egli non ha, non che letta, neppur vista la relazione, che pure forma parte degli atti della Camera. Sì, quella relazione fu presentata dal ministro Magliani nella tornata del 24 maggio 1882, e io sfido chiunque a trovarvi una sola parola che possa far nascere le idee che sono ruzzolate dal cervello un poco caldo del mio onorevole amico e contraddittore il deputato Vollaro. (*Si ride*)

VOLLARO. Chiedo di parlare per un fatto personale.

MANTELLINI. Nell'udire il deputato Vollaro, parrebbe che qualche cosa di quanto egli ha detto ci dovesse essere in quella relazione; eppure non c'è verbo di quanto egli ha detto, non c'è allusione neanche lontana ai deputati avvocati per lo Stato o contro lo Stato.

Finchè nella Camera ci saranno deputati che prendono a difendere cause contro l'amministrazione parve sempre e pare a me naturalissimo che ci abbiano a restare anche gli avvocati che difendono nelle cause l'amministrazione. (*Segni di approvazione*) E questo io ho detto, è vero, ma non in quella relazione citata dall'onorevole Vollaro; l'ho detto allora che si questionava delle incompatibilità e che si finì con la legge del 1877. Nella quale si incluse un articolo apposito per dichiarare compatibile l'avvocato generale erariale. E sì, l'ho detto sempre, e ripeto francamente anche ora, che credo che l'avvocato generale erariale, si chiami come si vuole, bisogna che sia deputato. Questo dissi, e dico; e di questo rinnovo esplicita, aperta, professione com'è qui, a cui allude il mio verso:

Intendami chi può, che m'intend'io.

Non uso a reticenze, molto meno ne usai nella relazione dove non feci parlare che i fatti e le cifre, e sempre impersonalmente. Io non sono l'uomo da nascondere il mio pensiero; ed è perciò che non fui mai e non potrò mai essere uomo politico. La politica che si nutre di reticenze non è l'arte mia.

Mi si è rimproverato d'aver scritto di certe cause le quali mi fanno paura; e neppure questo rimprovero è giusto. Certamente mi fanno paura le cause

delle sette cifre, che non si suscitano per tassa, ma per affari dove si cimenta l'amministrazione senza preparazione, senza ordini, senza difese, contro affaristi e manutengoli. Ma che per questo ho voluto in un modo o in un altro riferirmi a deputati, avvocati, o che la paura mi venga dai contraddittori di queste cause? Neanche per sogno.

Mi si è fatto l'opposto rimprovero dell'aver io in alcune cause aggiunto qualche avvocato del libero fôro agli avvocati erariali, e si è detto: ma come? Voi che capitanate un drappello così valoroso, siete andato a cercare avvocati di fuori? Sì, il drappello delle nostre avvocature è ammirato per la bravura pari all'onestà. Ma che per ciò? Nella relazione sta scritto, che in soli tre casi si è ricorso ad associare alcuni avvocati agli avvocati erariali.

Ricorderò un solo esempio, quello della causa per la Savonese. Vi si ricorse dopochè mi si fece una ramanzina, qui, in quest'Aula nel febbraio (22) 1879, dall'onorevole deputato Pissavini. Ei diceva: vi trovate a fronte per contraddittori quattro, cinque avvocati dei più valenti (deputati o senatori non conchiude nulla) e loro contrapponete dei giovanotti esordienti?

Ebbene che cosa si è fatto? Si associarono agli avvocati erariali due tra i più valenti avvocati del fôro di Genova; e non perchè uno sia senatore; e l'altro dei due, nè senatore nè deputato. È dal 1879 che vi si è ricorso. E questo è bene un diritto che l'amministrazione ha, di rinforzare la sua difesa, tostochè si tratta di 10 in 12 milioni e più, che interessano parti, periti, e datori d'avallo.

E queste cose non le dico mica ora; le ho stampate più di una volta nelle relazioni annuali sulle Avvocature; senza che per questo mi si possano attribuire delle allusioni ai membri del Parlamento. Io parlo sempre impersonalmente. Dio me ne guardi dal fare allusioni! Nella Camera, a buon conto, siede qualcheduno che onora l'albo degli avvocati delegati erariali, e che è fra i colleghi nostri non degli ultimi. Onorò l'albo finchè visse Tito Ronchetti. E che discorso è il vostro; che forse non ci posso stare anch'io nella Camera onorevole Vollaro?

VOLLARO. Sì, sì! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

VOLLARO. Risponderò. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio intanto.

MANTELLINI. Io rammenterò sempre, quale un atto della maggiore onorificenza che abbia ricevuta nella mia vita, il voto di questa Camera conforme al mio. Declinai la nomina ad avvocato generale erariale, fino a che ragioni d'ordine per me superiore me lo impenevano, o dacchè non volli compromettere la mia posizione parlamentare prima che fosse riso-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

luta la questione allora pendente per la mia città. Non appena risolta quella questione, feci sapere al Governo che sarei stato disposto ad accettare la posizione di avvocato erariale generale, e dal Ministero venni onorato della nomina a voti unanimi. *(Il presidente del Consiglio fa segni affermativi)*

Or bene; se la legge del 1877, che dichiarava compatibile l'avvocato erariale generale era già legge, si sollevò la questione se quella legge destinata ad aver vigore nella XIV Legislatura, per questa dichiarazione di compatibilità dell'avvocato erariale potesse valere nella XIII, ed eravamo allora nella XIII. Divenuta contestata la mia rielezione in deputato, se ne fece dunque discussione alla Camera, ed io rammenterò sempre con fierezza, legittima fierezza, che la Camera alla quasi unanimità confermò per valida la mia elezione, in applicazione a quell'articolo di legge del 1877 sulle incompatibilità parlamentari, legge la quale pure avrebbe dovuto avere la sua applicazione nella XIV Legislatura. *(Bene!)*

Questa è storia, onorevole Vellaro; chè se ella parla calde, neppure io parlo freddo; ci si compatisca a vicenda,

Scimus et hanc veniam petimusque damusque vicissim.

Ma ella non doveva permettersi di parlare di quella relazione senza averla, non che letta, nemmeno vista. E il non averla vista è pure la sola circostanza diminvente che io possa riconoscerle per l'attacco ingiusto e meno garbato che ella si è permesso al mio indirizzo. *(Bravo! Benissimo!)*

VOLLARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare per un fatto personale.

VOLLARO. Onorevole presidente, la testa calda nella quale sono ruzzolate quelle certe espressioni, è la testa mia; e io, accusato d'essere stato meno garbato, sarò invece freddissimo del più che garbato che mi precede.

L'onorevole Mantellini ha detto che io non ho letta e neanche vista la sua relazione, sarà vero, ma ciò non ostante altri avendola letta per me; questa è una tratta che non accetto, e l'onorevole Mantellini la giri senza responsabilità al deputato al quale io rispondeva, all'onorevole Ferdinando Martini, il quale affermò (la stenografia ne fa fede) che in una recente relazione l'avvocato generale aveva scritto che egli non può guadagnare le cause, perchè gli avversari hanno per difensori avvocati deputati. Sono queste le parole che ho udite e che ho voluto rilevare; mi si smentisca se si può, mi smentisca la stenografia.

Dunque l'onorevole avvocato generale d'oggi, avvocato generale di un'altra epoca *(Mormorio a de-*

stra), non mi dica che le frasi ruzzolano nella mia testa calda, che non sono garbato. Egli si mantenga calmo, perchè auch'io al bisogno sarò calmo, avvezzo qual sono a quelle lotte che egli dirige, ma non fa, e che io non dirigo e non faccio da vario tempo.

L'onorevole Mantellini mi chiedeva se egli non poteva essere deputato, alto onore che si pregia di avere? Quello d'essere deputato è un onore che qui abbiamo tutti, ed è ambito da tutti noi. È il primo onore quello di rappresentare il paese. Ma ora si discute di una legge d'incompatibilità parlamentare ed io diceva che per mia convinzione personale non vorrei vedere nella Camera nessun impiegato, e lo ripeto. E l'avvocato erariale generale che alla testa del suo drappello, della sua coorte di avvocati che dirige e percepisce uno stipendio, per me è nel caso degli altri.

PRESIDENTE. Ma onorevole Vellaro, via...

VOLLARO. Perdoni, onorevole presidente, io debbo scagionarmi. Così dicendo, io non feriva meno il generale d'armata, che l'ammiraglio, che l'avvocato generale o la Camera, i deputati, o alla sua avvocatura erariale generale.

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro, la prego...

VOLLARO. Non aggiungo altro.

L'onorevole mio collega Mantellini ha mandato al mio indirizzo tre frasi: *testa calda, ruzzolare e poco garbato*; io non gli faccio l'onore di rimandargliele.

PRESIDENTE. Onorevole Vollaro spieghi il suo concetto.

VOLLARO. Mi pare...

PRESIDENTE. Scusi, cominciamo a rispettarci a vicenda. Ella ha messo insieme quelle frasi, nelle quali non c'era il senso delle cose dette dall'onorevole Mantellini, ed ella sa che di tre parole staccate di un discorso se ne fa tutto quel che si vuole.

VOLLARO. Ma io spiego la mia idea. Io non potevo restare sotto l'impressione delle parole dettemi dall'onorevole Mantellini. Io ho voluto dire che delle accuse da lui fattemi non me ne preoccupo, quindi non le rimando.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che colle sue ultime parole che io ho pregato di spiegare, ella ha inteso di dire che non si preoccupava delle frasi dell'onorevole Mantellini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini.

MARTINI FERDINANDO. Io non ho da mutare una sillaba a quello che ho detto, non un convincimento a quello che ho esposto. Ho detto quello che ho detto; ma non ho detto quello che l'onorevole Vellaro mi fa dire.

Ognuno ha la relazione dell'avvocatura erariale

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

nel suo cassetto, ognuno ha facoltà di vedere le bozze stenografiche. Io non ci muterò una parola.

VOLLARO. Onorevole presidente, chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. Scusi un momento. (*Interruzioni*)

Li prego di far silenzio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Finzi; vuol parlare sull'incidente?

FINZI. Verrò direttamente a parlare dell'incidente, il quale però si congiunge a idee generali.

PRESIDENTE. Allora, scusi, finiamo prima la questione del fatto personale.

FINZI. Mi permetta di parlare precisamente sull'incidente, e non uscirò d'una linea da esso.

Io dichiaro che quando si sono avuti per trentadue anni uomini di tanta importanza, uomini di tanta lealtà, uomini di tanta indipendenza di posizione personale, come possono essere i procuratori generali che hanno fatto parte del Parlamento, uomini che dovremmo essere gloriosi di avere in gran numero anche in seguito, uomini di tanta importanza, di tanta lealtà, di tanta rilevanza nella loro sapienza legale (*Oh! oh! — Rumori*) non può esser lecito...

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Onorevole Finzi, la prego di calmarsi; ella è entrato tardi, e non ha udito come la discussione si è fatta. Nessuno ha punto attaccati i procuratori generali che possono avere appartenuto alla Camera. Parlandosi a proposito di compatibilità e d'incompatibilità amministrative e politiche si sono citate alcune frasi di un collega a proposito di una relazione della avvocatura generale erariale; allora un altro collega ha rivolto direttamente la parola all'avvocato generale erariale qui presente; quindi una questione ed un incidente personale fra i due onorevoli deputati; ma nessuno ha mai menomamente messo in dubbio l'indipendenza dei procuratori generali che possono avere appartenuto a questa Camera (io, del resto, non so se vi abbiano nemmeno mai appartenuto), nè si è punto attaccata la magistratura od un magistrato qualsiasi che abbia appartenuto od appartenga alla Camera.

In seguito a queste mie dichiarazioni, la pregherei di non insistere.

FINZI. Io sono arrivato tardi, è vero, ed ho avuto tale impressione che non corrisponde alle spiegazioni che ho ora udite.

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, le sue impressioni sono quelle che sono, e possono non essere le mie. Io però le attesto che nessuno ha qui intaccato l'indipendenza e l'onestà dei magistrati che alla Camera possano appartenere, o che vi abbiano appartenuto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro per un fatto personale.

VOLLARO. Non solamente rinunzio al fatto personale, ma ritiro anche il mio emendamento perchè capisco che non si vuol votare.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Vollaro, ci è un altro emendamento dell'onorevole Buonavoglia (*Oh! oh! — Rumori*), il quale emendamento parmi corrisponda all'articolo 3 e non al 2 che ora si sta discutendo.

BUNAVOGLIA. Quando l'ho presentato, non sapeva che ci fosse un articolo 3; quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora l'articolo 2 aggiunto dal Ministero al testo in discussione e che rileggo è il seguente:

« I sindaci ed i deputati provinciali, eletti deputati al Parlamento, cessano dalle loro funzioni, se non dichiarano di rinunciare al mandato legislativo trasmettendo la loro dimissione pel tramite della prefettura negli otto giorni che seguono la convalidazione della loro elezione. »

Centro questo articolo rimane un solo emendamento, quello dell'onorevole Nanni, che rileggo:

« Vi è incompatibilità fra l'ufficio di deputato al Parlamento e quelli di sindaco del comune e di deputato provinciale. »

« L'elezione a deputato produce nell'eletto la decadenza dagli uffici amministrativi in quest'articolo indicati. »

Prego la Commissione di volere esprimere il suo avviso intorno a quest'emendamento.

MAZZA, relatore. La Commissione mantiene il proprio articolo concordato col Ministero.

PRESIDENTE. Dunque respinge l'emendamento. L'onorevole ministro?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non posso accettare l'emendamento dell'onorevole mio amico Nanni.

PRESIDENTE. Onorevole Nanni, mantiene il suo emendamento?

NANNI. Lo ritiro, perchè sarebbe anche contrario all'articolo 3.

Una volta che non lo accettano, io non ho altro che da esprimere il mio concetto col voto, e lo esprimerò.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti lo articolo aggiuntivo che diventerà 2, e che ho più volte letto; chi l'approva si alzi.

(Dopo prova e controprova è approvato)

Ora, come ebbe ad annunciare l'onorevole presidente del Consiglio, la Commissione propone un articolo aggiuntivo che sarebbe il terzo.

MAURIGI. (Della Commissione) Non la Commissione.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione propone un articolo aggiuntivo che diventerebbe terzo, e che dovrebbe sostituire l'articolo secondo del disegno di legge ministeriale che si discute. L'articolo terzo sarebbe il seguente:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nel territorio in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo. »

Questo articolo 3, proposto dall'onorevole Morana, accettato dalla minoranza della Commissione, è pure accettato dal presidente del Consiglio. Ad esso sono contrapposti alcuni emendamenti. L'emendamento dell'onorevole Di San Donato, che fu già letto:

« Non sono eleggibili a deputati i sindaci ed i deputati provinciali nella provincia in cui è situato il collegio elettorale che li elegge. »

Un emendamento dell'onorevole Nicotera, il quale propone che si sopprimalino le parole « al tempo » e vi si sostituiscono queste: « un mese prima dell'elezione. » Finalmente un'aggiunta dell'onorevole Alli-Maccarani, che è la seguente: « Tali sindaci e deputati provinciali si rendono eleggibili qualora rinunzino e cessino effettivamente dall'ufficio entro otto giorni da quello della pubblicazione del decreto reale che convoca gli elettori per la nomina del deputato. »

Ha facoltà di parlare, sull'articolo 3, l'onorevole Lualdi.

LUALDI. Devo domandare uno schiarimento. L'articolo sul quale mi era iscritto, è l'articolo 3 che era stato proposto dalla Commissione, o almeno quello che porta questo numero negli emendamenti da lei presentati. Ma se non ho udito male, questo articolo 3 sarebbe già stato votato, perchè l'onorevole presidente del Consiglio l'avrebbe fatto diventare secondo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Lualdi, no, ella ha udito male! Non si è ancora discusso questo articolo terzo perchè, mentre l'onorevole Morana aveva proposto che si discutesse e si votasse prima del secondo, poi ha ritirato la sua proposta.

LUALDI. Allora mi limiterò ad un'osservazione. Anzitutto io troverei opportuno che si esprimesse meglio il concetto delle parole « territorio in cui si esercita al tempo delle elezioni politiche l'ufficio amministrativo. » (*Rumori e conversazioni*)

Ma se non mi ascoltano, è inutile che io parli!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di far silenzio!

LUALDI. Io non intendo che cosa si vuol dire colla parola « territorio. » Per esempio: se io fossi sindaco di un comune, io la interpreterei nel senso che

non posso essere eletto deputato nel territorio di questo comune.

Ma allora io potrei essere eletto deputato da tutti gli altri comuni che concorrono a formare insieme al mio il collegio elettorale. Ciò è evidente. Se poi fossi deputato provinciale dovrei ritenere che colla parola *territorio*, s'intenda la provincia in cui quella carica io eserciti; ma la provincia può comprendere più di un collegio. Giacchè facciamo le leggi, facciamole chiare. Qui parmi si dovrebbe dire: « non potrà essere eletto deputato nei collegi elettorali, nei quali egli esercita le funzioni, ecc. » Questo in linea di locuzione chiara.

Io poi rinunzio ad estendermi, come avrei voluto, sul valore intrinseco di questo articolo; soltanto dico che, per le stesse ragioni state egregiamente svolte dagli onorevoli Crispi e altri, io voterò contro, perchè io ho desiderato questa legge nel solo senso dell'incompatibilità, ma non dell'ineleggibilità.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI. (*Della Commissione*) Io sarò brevissimo, e la Camera può comprendere che io non parlo che pel dovere che mi è imposto dalla mia posizione, e per deferire all'onore che mi hanno fatto i miei egregi colleghi Solidati, Berti Ferdinando e Fortunato, che costituiscono con me la maggioranza della Commissione nella votazione in ordine a quest'articolo.

Noi della maggioranza non crediamo di potere accettare l'articolo 3. Le ragioni contro quest'articolo sono state svolte da parecchi oratori con molta eloquenza.

Evidentemente, ciò che in questo ci divide dalla proposta del Governo, verso cui, del resto, abbiamo mostrata tutta la condiscendenza accettando l'articolo 1 ed accettando anche il suo emendamento in ordine agli assessori municipali, consiste principalmente in una differenza del modo di comprendere l'indole delle funzioni dei sindaci e dei deputati provinciali. Ci si è venuto a dire che si tratta di restare nelle linee di una giurisprudenza già approvata per casi simili nella nostra legislazione. Ciò, a nostro avviso, non è esatto, perchè la legge delle incompatibilità non concerne che funzioni retribuite e funzioni di origine governativa, mentre in questo caso noi ci troviamo davanti a funzioni gratuite, e le funzioni gratuite, anche di origine governativa, non sono state mai messe avanti come causa possibile d'ineleggibilità.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

Noi ci troviamo innanzi a funzioni che hanno una origine completamente opposta a tutte quelle che sono comprese nella legge delle incompatibilità sinora votate, ed a tutte le proposte che sulla materia sono state fatte a varie epoche; imperocchè si tratta di funzioni che hanno la loro origine nel suffragio degli elettori, nel suffragio del paese, e non in atti d'indole amministrativa e governativa. E questo è ciò che costituisce la profonda, la sostanziale differenza tra tutte le incompatibilità e le ineleggibilità che sinora fanno parte della nostra legislazione, e quella che ci viene proposta con l'articolo 3.

Signori, se voi voterete quest'articolo, è fuor di dubbio che portate una diminuzione a quel rispetto a cui si devono ispirare le istituzioni di un paese libero, per tutto ciò che viene dal suffragio popolare, in cui è riposta in ultima analisi l'espressione della sovranità.

Se entreremo in questa via, nulla c'impedirà un giorno di venire, per logica conseguenza, ad una di quelle riforme, per la quale i ministri non sono deputati, o i deputati non sono eleggibili a ministri, ed entrare in un ordine d'idee che è completamente opposto a quello cui s'ispirano i larghi principii liberali che hanno sinora retto la nostra costituzione politica. Potrei parlare su quest'argomento lunghissimamente, ma tengo conto della legittima impazienza della Camera e mi limiterò ad aggiungere poche parole.

Auguro vivamente che la XIV Legislatura non finisca la sua carriera con una votazione politica che evidentemente non sarebbe ispirata ad un concetto liberale.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

MAURIGI. Non è questa un'affermazione personale, è il concetto di tutta una scuola liberale, la quale, onorevole Di San Donato, è assolutamente contraria al cumulo delle funzioni, ma che ha nulla che fare con affermare il principio di ineleggibilità. Ciò che si è sancito nell'articolo 2 lo domandano i liberali di tutti i paesi dall'America alla Germania.

Oramai è questa una cosa che non si discute più se non dagli interessi che vi si oppongono, ma nel campo della scienza liberale è assolutamente indiscussa; mentre invece ora si verrebbe a costituire un nuovo fatto legislativo che non ha precedenti in nessuna costituzione politica, nè del vecchio, nè del nuovo mondo.

MORANA. Chiedo di parlare.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare per un fatto personale.

L'onorevole Maurigi si è lasciato sfuggire una

frase che non so ben comprendere; egli ha parlato d'interessi che si oppongono a certi concetti.

Desidererei ch'egli mi dicesse che cosa ha inteso di dire.

MAURIGI. Ho detto che a queste teorie si possono opporre alcuni interessi, e non i principii della scienza; io non ho qualificato questi interessi. Io intendeva parlare di tutti gli interessi acquisiti che vengono ad essere lesi da qualunque nuova legislazione. Del resto, l'onorevole Di San Donato sa che nulla io potevo dire che gli potesse tornare sgradito personalmente.

PRESIDENTE. È esaurito l'incidente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Simeoni.

SIMEONI. Io non intendo entrare nella discussione; desidero soltanto domandare due spiegazioni al Ministero ed alla Commissione.

Desidererei per prima cosa sapere se nella parola « sindaci » sono compresi i vice-sindaci delle grandi città, i quali hanno presso a poco le stesse attribuzioni. Se la Commissione ed il Ministero la intendono così, non avrò altro a dire e voterò l'articolo più volentieri.

La seconda spiegazione è questa. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Ma, li prego, onorevoli colleghi, di fare silenzio.

SIMEONI. Potrà succedere che in una provincia, sia tale il numero dei consiglieri provinciali i quali rivestono una di queste qualità, o di assessore, o di deputato al Parlamento, che probabilmente in un Consiglio, poniamo di 60 componenti, non si arriverà ad avere il numero di 14 consiglieri necessario per formare la deputazione provinciale. A mo' d'esempio, nel Consiglio provinciale di Napoli, allo stato attuale, ci sarebbero non più di 18 consiglieri che, con queste disposizioni, potrebbero essere deputati provinciali.

CAPO. Chiedo di parlare.

SIMEONI. Ora, siccome può anche essere per legge ampliato il numero di 14 consiglieri per formare la deputazione, così avverrebbe che la deputazione provinciale non si potrebbe più formare. Quindi sono due gli schiarimenti che domando: primo se nella parola *sindaci* sono compresi i vice-sindaci delle grandi città; secondo, se in un caso possibile in cui non si arrivasse ad avere i 14 consiglieri provinciali per fare la deputazione, l'onorevole ministro ha pensato al modo con cui si debba provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Morana.

MORANA. Dico due parole sole.

Anche io potrei rispondere lunghe cose, per lunghe ore, all'onorevole mio amico Maurigi rappresentante della maggioranza della Commissione, ma

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

me ne astengo, vista la situazione in cui siamo. Però mi corre l'obbligo di fargli osservare che doveva rammentarsi di esprimere le teorie che ha dette testè, quando si è votato il primo articolo di questa legge.

MAURIGI. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare per un fatto personale. (*Rumori*)

MORANA. Rammento poi alla Camera, che or non è molto si sono resi inleggibili i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quantunque eletti per suffragi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAVALLETTO. Sia breve!

CAPO. (*Della Commissione*) Non dubiti. E poi lo sa che parlo sempre brevemente.

PRESIDENTE. Ma prego di non far conversazioni.

CAPO. (*Della Commissione*) Io, come componente la minoranza della Commissione, visto che sono stati indicati i nomi dei componenti la maggioranza, tengo a dichiarare che ho fatto parte della minoranza e ho votato l'articolo così come lo ha proposto l'onorevole Morana di accordo col Governo, unicamente perchè ho avuta larga esperienza del come, nell'ufficio di deputato provinciale, si possano tenere a calcolo le esigenze politiche del proprio collegio. Io potrei esilarare la Camera se mi si consentisse di narrare qualche aneddoto. (*Sì! sì! — No! no!*)

PRESIDENTE. Lasciamo stare gli aneddoti. (*Si ride*)

CAPO. (*Della Commissione*) Me ne astengo appunto perchè la Camera ha molta voglia di venire a una conclusione.

Dirò subito che la minoranza della Commissione ed il Governo non potevano evidentemente darsi pensiero di ciò che può accadere per la mancanza di deputati provinciali in questo od in quel Consiglio provinciale; a questo provvederanno gli elettori.

Se si tratta di nominare i consiglieri, nomineranno a consiglieri coloro i quali, senza essere deputati politici, saranno capaci d'esercitare le funzioni di deputato provinciale.

Questa è la risposta che la minoranza della Commissione dà alla domanda dell'onorevole Simeoni.

Per quanto poi si riferisce all'altra domanda che egli ha pur rivolto alla Commissione, se cioè i vice-sindaci delle grandi città siano compresi nella ineligibilità, io dirò francamente la mia opinione, aspettando poi che dica la sua l'onorevole presidente del Consiglio.

Io credo che questi vice-sindaci, se sono assessori, cadono sotto le incompatibilità ed ineligibilità previste dalla legge, ma che, se sono semplici cittadini

che non hanno altra carica, neanche quella di consigliere, come si verifica in qualche città, io non so comprendere come potrebbero essere dichiarati ineligibili.

PRESIDENTE. L'onorevole Maurigi ha facoltà di parlare per fatto personale.

MAURIGI. Io non ho che una parola a dire all'onorevole Morana, il quale ha accusato me e, più che me, i miei colleghi della Commissione che ad unanimità votarono l'articolo primo di questa legge, di essere in contraddizione non accettando il terzo. Ebbene io propongo all'onorevole Morana che scelga lui qualcuno che abbia elementare nozione di questi studi, perchè giudichi se havvi alcuna contraddizione tra l'accettare l'articolo primo e respingere il terzo.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, ella ha presentato un emendamento; ma ella lo ha già svolto, non è vero?

NICOTERA. Io, prima di dichiarare se mantengo o no il mio emendamento, ho bisogno di udire dall'onorevole presidente del Consiglio se lo accetta o no.

PRESIDENTE. Intanto però rimane inteso che ella lo ha già svolto.

Un altro emendamento presentato in questo momento dall'onorevole Castellano, è il seguente:

Si aggiungano dopo le parole « i sindaci » le seguenti: « e coloro che ne esercitano le funzioni. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Castellano di svolgerlo.

CASTELLANO. Io mi limito ad una dichiarazione. Supponiamo il caso che non vi siano sindaci e che ci siano assessori che funzionino da sindaci, o supponiamo il caso dei commissari straordinari che, quando il comune è disciolto, esercitano funzioni di sindaco; sarebbero essi eleggibili perchè non effettivamente sindaci?

Credo che bastino queste parole per raccomandare il mio emendamento che spero sarà accolto dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Ora che l'onorevole Castellano ha spiegato il suo emendamento, avrei una sola parola da aggiungere. Vorrei che si dicesse vice-sindaci titolari. Così è tolto il dubbio che si possano comprendere i vice-sindaci aggiunti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non ho che da rivolgere una preghiera alla Camera e agli onorevoli

collegli i quali hanno proposto degli emendamenti, ed è di volerne fare sacrificio, perchè temo molto che questa legge, ove fosse emendata come essi vorrebbero, quantunque per ragioni abbastanza gravi, venendo ad avere un'estensione maggiore di quella che è nel concetto del Ministero, potrebbe incontrare delle difficoltà per diventare effettivamente legge dello Stato; e mi spiego in pochissime parole.

Dirò prima di tutto all'onorevole Maurigi che la scienza sarà a suo favore, ma la pratica è a favore del Ministero.

Voci. Buona! buona! (*Risa*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La nostra legislazione è com'è. Per quale ragione i comandanti di divisioni militari e i magistrati non possono essere eletti deputati nei collegi che sono nella loro giurisdizione? Per nessun altro motivo che per l'influenza che esercitano, per la suspicione che, a termini di legge, pesa su di loro. Ora, come ha osservato l'onorevole Nicotera, l'influenza esercitata dalle deputazioni provinciali e dai sindaci sarà forse minore di quella che esercitano i magistrati e i comandanti militari? Io credo che sia maggiore.

È dunque giusto che la stessa disposizione sia stabilita pei sindaci e pei deputati provinciali. Se la scienza ci darà torto, riformeremo la legge in avvenire, ma intanto accettiamola in considerazione della utilità pratica.

Dirò ora delle altre modificazioni che si vorrebbero introdurre. Quella relativa ai vice-sindaci è proposta dall'onorevole Castellano, il quale vorrebbe comprendere anche gli assessori che fanno le veci di sindaco.

Senta, onorevole Castellano, il principio da seguirsi è questo: *leges generaliter constituuntur*; non andiamo a cercare le eccezioni, quando è colpito il sindaco, restano colpiti i suoi dipendenti. Ma è un caso speciale ed eccezionale al quale non bisogna estendere la legge, perchè allargandola troppo potremmo incorrere in troppe difficoltà.

Vengo alla proposta Nicotera, che è anche giusta, ed è tanto più giusta, in quanto che è conforme al disposto della legge vigente; ma è una proposta da applicarsi in un'altra epoca. È cosa da pensarci molto, onorevole Nicotera, poichè è alla Corona che compete la prerogativa di sciogliere la Camera e di convocare un'altra, entro quattro mesi; ma tra il decreto di scioglimento della Camera, ed il decreto di convocazione dei collegi, cioè del decreto che fissa le elezioni, non è prefisso nessun termine, nemmeno il termine di un mese. Ora volete voi stabilire una norma in questa legge, per modo che la Corona sia quasi vincolata a non sciogliere mai la Camera e a non convocare i collegi senza l'inter-

vallo proprio di un mese dopo il decreto di scioglimento? Certo che no, chè si lederebbero le prerogative della Corona. Ci penseremo.

NICOTERA. La legge delle incompatibilità?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma è da applicare all'altra Legislatura, e non alla Legislatura attuale; e ora mi pare che sia opinione generale che le elezioni generali siano possibili. (*ilarità*)

Dunque mi faccia questo favore, onorevole Nicotera, rinunzi per ora al suo emendamento, chè, nelle circostanze in cui ci troviamo, io non potrei accettarlo. Dovremo tornare, e presto, su questa questione, perchè una delle prime leggi da discutere nella nuova Sessione è appunto la riforma comunale; e allora questo argomento verrà di nuovo in discussione, e tratteremo di disposizioni simili a quelle che egli ha introdotto nella legge che ha presentato quando eravamo collegi nello stesso Ministero.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole ministro, è giunta in questo momento un'altra proposta. (*Rumori*)

Che ci ho da far io se lor signori mandano tutti qualche proposta? La proposta è la seguente:

« Invece di dire *territori* si dica *nel collegio elettorale*.

« Lualdi. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Questa l'accetto, e spero che l'accetterà anche la Commissione.

Una voce dal banco della Commissione. Sì, sì!

NICOTERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Prego l'onorevole ministro dell'interno a considerare che se si accetta l'emendamento ultimo proposto dall'onorevole Lualdi, tutto allora si riduce ad una burla. I collegi elettorali! Ma, onorevole ministro, ella sa che ora ci sono le circoscrizioni nelle provincie, e l'influenza dei deputati provinciali non si esercita sui collegi?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'emendamento dell'onorevole Lualdi è simile a quello che avevo proposto io, che era in questi termini:

« I sindaci dei comuni ed i deputati provinciali non possono essere eletti deputati del Parlamento nei collegi elettorali dove esercitano il loro ufficio. »

Ora, i sindaci esercitano il loro ufficio nel collegio elettorale, e non fuori; quanto ai deputati provinciali, essi esercitano il loro ufficio in tutti i collegi della loro provincia; e però sono compresi.

Voci. Si dica: nei collegi elettorali.

PRESIDENTE. Nella proposta dell'onorevole Lualdi si dice: nel collegio.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

LUALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Lualdi ha facoltà di parlare.

LUALDI. Accetto la modificazione, che si dica, cioè: nei collegi elettorali.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MAZZA, relatore. La Commissione, siccome, nella sua maggioranza, non ha accettato l'articolo, così non ha a pronunziarsi sopra gli emendamenti dell'articolo stesso. La minoranza invece della Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Ora domando all'onorevole Alli-Maccarani se mantiene o ritira la sua aggiunta.

ALLI-MACCARANI. La ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Castellano manda ora il seguente ordine del giorno:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Ministero nel senso che l'articolo 3 è applicabile a tutti coloro che esercitano le funzioni affidate dalla legge ai sindaci, e passa alla discussione dell'articolo 3. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non l'accetto, onorevole Castellano; abbia pazienza, si contenti che si applichi a tutti quanti i sindaci; ma io non posso discendere sino a colpire un assessore che fa le veci di sindaco, nè un vice-sindaco: l'ho dichiarato apertamente.

CASTELLANO. Ma l'influenza non è la stessa?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Scusi, è un'eccezione.

PRESIDENTE. Onorevole Castellano, ella ha un ordine del giorno e un emendamento. Li mantiene o li ritira?

CASTELLANO. Dal momento che l'onorevole ministro non accetta l'ordine del giorno, debbo mantenere l'emendamento, perchè io ritengo che gli assessori funzionanti da sindaco esercitino la medesima influenza del sindaco, e in certi luoghi anche maggiore.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Castellano ritira il suo ordine del giorno e mantiene l'emendamento.

Onorevole Di San Donato mantiene o ritira il suo emendamento?

DI SAN DONATO. Accetto la dizione testè letta dall'onorevole presidente del Consiglio. Pregherei inoltre l'onorevole Castellano di ritirare anche il suo emendamento, poichè l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato che la stessa disposizione concerne anche i vice-sindaci e quelli che ne fanno le funzioni.

Voci. Ma no! no! (*Interruzioni*)

DI SAN DONATO. Come?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho dichiarato il contrario.

PRESIDENTE. Si spieghino chiaramente, perchè io debbo sapere ciò che ho da mettere ai voti.

CASTELLANO. Se si vota l'articolo come è proposto dal Ministero, ne verranno poi certamente questioni non poche.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Di San Donato, ella ritira il primo emendamento e vuole aggiungere queste parole: « e i vice-sindaci titolari? »

DI SAN DONATO. Sissignore.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, mantiene ella o ritira il suo emendamento?

NICOTERA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Lualdi ha chiesto di parlare.

LUALDI. Vi rinuncio.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Per conseguenza, noi abbiamo in discussione un articolo terzo che è il seguente:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nel territorio in cui esercitano, al tempo dell'elezione, il loro ufficio amministrativo. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Bisogna dire invece di « nel territorio, » « nei collegi elettorali. »

PRESIDENTE. Un momento. A quest'articolo sono contrapposti tre emendamenti; uno dell'onorevole Lualdi, il quale consiste nel dire, invece che « nel territorio » « nei collegi elettorali. » Quest'emendamento è accettato dalla Commissione e dal ministro.

Abbiamo poi altri due emendamenti; uno dell'onorevole Castellano, il quale consiste nell'aggiungere dopo le parole: « i sindaci » queste altre: « e coloro che ne esercitano le funzioni. » Quest'emendamento non è accettato, nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Finalmente abbiamo l'emendamento dell'onorevole Di San Donato, che consiste nel dire, dopo le parole: « i sindaci » « e i vice-sindaci titolari; » anche quest'emendamento non è accettato dal ministro, nè dalla Commissione.

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO. Io aveva ritirato il mio ordine del giorno, quando l'onorevole ministro dell'interno, nel leggere l'articolo, aveva ommesso di dire: « al tempo dell'elezione. »

Ora io questo termine non lo ammetto, perchè io voglio assolutamente dichiarare la ineleggibilità. Il tempo della elezione è una questione molto discutibile.

Io pregherei l'onorevole ministro di ritenere che non è la questione di un assessore che funzioni da sindaco in una città. I vice-sindaci sono ufficiali dello stato civile incaricati dal comune d'esercitare

LEGISL. XIV. — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

le funzioni di sindaco in una sezione più o meno importante, e che spesse volte rappresentano più che un collegio elettorale.

Per esempio, il vice-sindaco di Mercato, a Napoli, è incaricato di fare da sindaco come ufficiale dello stato civile in quella sezione. Non è dunque l'assessore anziano che funge da sindaco, ma è il vice-sindaco titolare.

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti.

C'è un altro emendamento arrivato in questo momento. (*Rumori*)

L'onorevole Luigi De Blasio propone come sott'emendamento all'emendamento dell'onorevole Lualdi che si dica: *nei collegi elettorali della provincia.*

Voci. Ma è naturale. Questo va da sé.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler esprimere il suo avviso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io prego l'onorevole De Blasio di ritirare la sua proposta, perchè è inutile; la legge dice: « dove esercita le sue funzioni, » dunque si intende che è nella provincia.

PRESIDENTE. Onorevole De Blasio, mantiene o ritira il suo emendamento?

DE BLASIO LUIGI. Io non crederei di poterlo ritirare perchè la chiarezza è il primo degli attributi delle leggi, ed il mio emendamento non ha altro scopo che quello di chiarire gli intendimenti che si propone l'articolo in discussione. Questo credo sia stato pure il desiderio di tutti gli altri che hanno fatto altre proposte. Ora io credo non sia sufficiente dire soltanto: « nei collegi elettorali » ma occorre aggiungere: « della provincia » potendo sorgere delle dubbiezze se l'incompatibilità colpisce i deputati provinciali nel collegio del luogo in cui esercitano le loro funzioni, e che è la sede della prefettura, ovvero nell'ambito dell'intera provincia. Così pure vorrà essere dichiarato meglio se i sindaci sieno incompatibili nel collegio di cui fa parte il comune o in tutta la provincia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'incompatibilità del sindaco è intesa nel solo collegio dove esiste il comune nel quale è sindaco; per questa ragione non si può accettare l'emendamento dell'onorevole De Blasio.

DE BLASIO. Ma lo dichiara ora per la prima volta.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci e i deputati provinciali nel territorio in cui esercitano al tempo dell'elezione il loro ufficio amministrativo. »

Il primo emendamento è quello dell'onorevole Castellano.

Lo mantiene o lo ritira?

CASTELLANO. Per acconsentire alle preghiere dei

miei amici, e per mantenere impregiudicata la questione, la quale non può avere altra definizione giuridica di quella che ho proposta, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di-San Donato?

DI SAN DONATO. Lo ritiro anch'io.

NANNI. Vorrei sapere che cosa significhi nel tempo delle elezioni?

PRESIDENTE. Se non l'ha imparato durante tutto il tempo della discussione non lo impara più. (*Bravo!* — *ilarità*)

NANNI. Propongo che invece si dica: « nel giorno delle elezioni. » Almeno sappiamo che cosa si vota.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma il tempo comprende il giorno.

PRESIDENTE. Dunque rimangono ancora tre emendamenti. (*Rumori*) Li prego di far silenzio.

Un emendamento dell'onorevole Lualdi che consiste nel sostituire alle parole: « nel territorio in cui esercitano, ecc., » « nei collegi elettorali in cui esercitano, al tempo dell'elezione, il loro ufficio amministrativo. »

Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal Ministero.

Lo pongo ai voti.

MAURIGI. Chiedo di parlare. (*Oooh!* — *Rumori*)

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio!

MAURIGI. Scusi, la Commissione non entra in questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ma la Commissione sarà composta di una maggioranza e di una minoranza; la maggioranza mi ha dichiarato che accetta.

MAURIGI. La minoranza.

PRESIDENTE. Va bene. Chi crede che si debba sostituire alle parole *nel territorio* quelle *nei collegi elettorali*, proposizione accettata dal presidente del Consiglio e dalla minoranza della Commissione, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora c'è un emendamento dell'onorevole De Blasio Luigi.

DE BLASIO LUIGI. Lo ritiro. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Resta un emendamento dell'onorevole Nanni, il quale vuole che alle parole *al tempo* si sostituiscano le parole *al giorno*.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sarebbe indifferente: si potrebbe anche accettare, ma mi pare che significhi perfettamente la stessa cosa. Quindi, per far presto, non lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Nanni; l'onorevole ministro non accetta il suo emendamento. Lo mantiene?

NANNI. No. Prendo atto della sua dichiarazione che al tempo significa nel giorno.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti sull'articolo 3 con l'emendamento che fu approvato.

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i sindaci ed i deputati provinciali nei collegi in cui esercitano, al tempo dell'elezione, il loro ufficio amministrativo. »

(È approvato.)

Ora vi è un articolo aggiuntivo:

« Chiunque sia eletto deputato non può, durante la Legislatura, continuare ad assumere il patrocinio legale pro o contro le pubbliche amministrazioni.

« Adolfo Sanguinetti, Mameli, Son-
nino Sidney, San Martino, Mellerio,
De Reazis e Zucconi. »

Chiedo se questo articolo aggiuntivo sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Sanguinetti Adolfo ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.

SANGUINETTI A. Non intendo di svolgere questo articolo. Si tratta di un'alta e delicata questione, la quale richiederebbe un lungo discorso che io oggi non voglio fare e che voi non mi permettereste di fare se io lo pretendessi.

Mi limito quindi a dichiarare quale sia stato il nostro intendimento nel proporre l'articolo. Noi riconosciamo che la questione non è matura, ma riconosciamo pure che come fu posta fuori di qui, era necessario che qui avesse un'eco e qui fosse sollevata. Essa farà la sua strada e verrà giorno in cui, o in un modo o nell'altro, verrà risolta.

Noi confidiamo di ottenere dal Governo promessa che esso la studierà da parte sua, e concorrerà, per quanto dipenderà da lui, a risolverla come meglio si possa.

PRESIDENTE. Dunque la ritira?

SANGUINETTI. Aspetto le risposte dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Dunque chiedo all'onorevole presidente del Consiglio se accetta o no questa proposta!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Come ha detto lo stesso onorevole Sanguinetti, si tratta di un argomento grave; e poichè presentemente, per l'ora tarda, non si potrebbe fare una discussione seria, io non posso accettare la sua proposta.

SANGUINETTI. Io ho chiesto all'onorevole presidente del Consiglio se promette di studiare la questione per concorrere a risolverla.

Voci. Prometta! prometta!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Fra i molti studi che ho da fare, farò anche questo! (*Si ride*)

SANGUINETTI. Allora ritiro, anche a nome dei miei colleghi, la proposta, la quale confidiamo, anche solo enunciata, qualche pratico effetto lo avrà.

PRESIDENTE. Essendo ritirata l'aggiunta dell'onorevole Sanguinetti, viene ora un articolo quarto, proposto dalla maggioranza della Commissione, anzi da tutta la Commissione, e che è del tenore seguente: « La presente legge andrà in vigore al principio della XV Legislatura. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io veramente credo che questo articolo aggiuntivo della Commissione sia inutile, perchè, dal momento che abbiamo detto nell'articolo 3: ineleggibilità al tempo delle elezioni, s'intende appunto il tempo, che...

MAURIGI. Ci sono le elezioni parziali, però!

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma sarà applicato anche alle elezioni parziali; non facciamoci a creare equivoci! Mi pare quindi che si debba accettare la proposta come è, perchè dice: in principio della XV Legislatura. E quando si dovrà intendere che principii la XV Legislatura? Questa Legislatura principia all'atto delle elezioni o principia dopo le elezioni, quando il Parlamento si costituisce? È chiaro! Io prego quindi la Commissione di voler ritirare la sua proposta.

LUALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lualdi.

LUALDI. Io vengo in appoggio, quantunque non ne abbia bisogno, all'onorevole presidente del Consiglio per invitare la Commissione di ritirare questo articolo, anche per un'altra considerazione, che questa legge si riferisce non soltanto al periodo delle elezioni, ma anche alle incompatibilità amministrative. Ora non ci sarebbe niente di male, anzi credo che sarebbe un bene, se queste incompatibilità amministrative, stabilite nell'articolo 1, avessero ad essere tradotte in atto, ed avere il loro effetto al più presto. (*Bene!*)

PRESIDENTE. La Commissione mantiene l'articolo 4?

MAZZA, relatore. La Commissione non ha difficoltà di ritirare l'articolo 4.

PRESIDENTE. Voteremo dunque più tardi questo disegno di legge a scrutinio segreto.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER AGGIUNTA ALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Aggiunta alla tabella an-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 GIUGNO 1882

nessa al disegno di legge sulla circoscrizione militare territoriale del regno.

Si dà lettura del disegno di legge.

FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 258-C.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(È chiusa.)

Verremo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Nella tabella annessa al progetto di legge n° 258, sulla circoscrizione militare territoriale del regno, vengono aggiunti, al distretto militare di Siracusa, i circondari di *Noto e Callagirone.* »

Lo metto a partito. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ISTITUZIONE DI UNA PRETURA IN TERRANOVA PAUSANIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per istituzione di una pretura nel comune di Terranova Pausania.

Si dà lettura del disegno di legge.

FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 326-A.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Nel comune di Terranova Pausania è istituita una pretura composta d'un pretore e d'un cancelliere.

« La circoscrizione territoriale della pretura anzidetta sarà determinata con reale decreto nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio provinciale. »

(È approvato.)

« Art. 2. La somma occorrente per gli stipendi dei funzionari indicati nel precedente articolo sarà portata in aumento del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. »

(È approvato.)

Voteremo più tardi a scrutinio segreto anche questo disegno di legge.

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! andiamo avanti. (Molti deputati discutono nell'emiciclo)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di prendere il loro posto.

Intanto vi sono due cose a fare. La Camera ha deliberato che il disegno di legge sulla ferrovia di Napoli, che è ancora a discutersi, sia votato a scrutinio segreto insieme coll'altra legge ferroviaria. Io aggiungerei che, con queste due, si votasse anche la proposta di legge sulle incompatibilità parlamentari. (Si!) Ma dopo queste tre leggi ne abbiamo ancora cinque a votare a scrutinio segreto.

Voci. Votiamole tutte!

PRESIDENTE. Scusino. Bisogna, per quanto si può, evitare l'agglomerazione di molte leggi nella votazione a scrutinio segreto. Anche se vogliono rimandare a domani la seduta... (No! no!) ad ogni modo, si debbono votare oggi queste cinque proposte di legge; se poi si vuol continuare la seduta, il che sarà deliberato dalla Camera, per discutere la legge per la ferrovia Roma-Napoli, la voteremo poi a scrutinio segreto insieme alle altre due già enunciate; altrimenti succederà qualche confusione. (Continuano le conversazioni nell'emiciclo)

Poichè vi è chi vuole protrarre la seduta, e chi vuol rimandarla a domani, prego gli onorevoli deputati di prendere il loro posto.

Essendovi la proposta di rimandare a domani la discussione della legge per la ferrovia Roma-Napoli, io porrò ai voti questa proposta. Rimane però inteso, lo ripeto, che in ogni caso non si torrebbe la seduta immediatamente, perchè io intendo che si votino le cinque leggi che sono state approvate per alzata e seduta, e che è inutile che ora ricordi. Se poi la Camera deliberasse di continuare la seduta oggi, per la discussione della legge relativa alla ferrovia Roma-Napoli, allora si dovrà procedere ad un'altra votazione per questa legge, per l'altra legge ferroviaria, e per quella sulle incompatibilità amministrative.

Coloro che intendono...

DI SAN DONATO. Onorevole signor presidente, è stato stabilito da lei che, domani, si votino le due leggi ferroviarie.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Di San Donato, io non ho detto nè oggi, nè domani. Ho detto che la Camera ha deliberato già che la legge sulla ferrovia direttissima Roma-Napoli si voti contemporaneamente con l'altra legge ferroviaria.

DI SAN DONATO. Mi basta.

PRESIDENTE. Questa è la deliberazione che la Camera ha già preso. Ora l'ordine del giorno richiederebbe che si iniziasse la discussione sulla ferrovia Roma-Napoli. Sono sorte delle voci: *A domani! No! oggi!*

Che cosa ha da fare il presidente? Consulta la Camera.

Ad ogni modo, io ho avvertito che se la Camera, consultata, delibererà di voler rimandare a domani la discussione del disegno di legge per la ferrovia Roma-Napoli, pur vi sarebbe da votare oggi a scrutinio segreto, prima di sciogliere la seduta, le cinque altre leggi che sono già state approvate per alzata e seduta. (*Sì! sì! — Benissimo!*)

Che se, invece, la Camera deliberasse di protrarre la seduta d'oggi, per discutere il disegno di legge sulla ferrovia Roma-Napoli, mentre che si condurrà la discussione generale di questo disegno di legge, si voteranno le altre leggi; salvo, dopo votata per alzata e seduta la legge per la linea Roma-Napoli, di votarla, stasera stessa, a scrutinio segreto, assieme all'altra legge ferroviaria e a quella delle incompatibilità. (*Benissimo! — Sì! sì! Votiamo!*)

Questo è chiaro. (*Sì! sì!*)

Coloro che intendono che la discussione continui sul disegno di legge per la costruzione della ferrovia Roma-Napoli, sono pregati d'alzarsi.

(*Segue la votazione.*)

Voci. La controprova!

PRESIDENTE. Essendo chiesta, si farà la controprova.

(Fatta prova e controprova, la Camera delibera di discutere oggi il disegno di legge per la costruzione della ferrovia Roma-Napoli.)

Ora invito gli uscieri a collocare le urne per votare a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Spesa pel compimento del fabbricato del Ministero della guerra; Provvedimenti per Assab; Spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito; Aggiunta alla tabella annessa alla legge sulle circoscrizioni territoriali militari; Istituzione di una pretura nel comune di Terranova-Pausania.

Si procede alla chiama.

QUARTIERI, segretario, fa la prima e la seconda chiama.

PRESIDENTE. Dall'enumerazione dei voti è risultato la Camera non essere in numero; domani dunque si ripeterà la votazione.

Domani al tocco seduta pubblica.

La seduta è levata alle 7 55.

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:

(*Al tocco.*)

1° Rinnovazione a scrutinio segreto sui disegni di legge: Spesa pel compimento del fabbricato del Ministero della guerra; Provvedimenti per Assab; Spesa per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'esercito; Aggiunta alla tabella annessa alla legge delle circoscrizioni territoriali militari; Istituzione di una pretura nel comune di Terranova-Pausania;

2° Discussione del disegno di legge per dichiarare campagna nazionale l'impresa dell'Agro romano;

3° Costruzione ed esercizio di una ferrovia diretta fra Roma e Napoli;

4° Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge: Incompatibilità amministrative; Pel riparto delle somme da assegnarsi alle linee di seconda e terza categoria delle ferrovie complementari;

5° Riforma della legge provinciale e comunale;

6° Riforma della legge fondamentale della leva marittima;

7° Disposizioni relative all'emigrazione;

8° Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere e officine;

9° Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso;

10. Consorzi di irrigazione;

11. Sullo stato degli impiegati civili.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

